



N. 1624-A

Relazione orale
Relatore PETRUCCI

ALLEGATO

TESTO PROPOSTO DALLA 8^a COMMISSIONE PERMANENTE

**(AMBIENTE, TRANSIZIONE ECOLOGICA, ENERGIA, LAVORI PUBBLICI,
COMUNICAZIONI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA)**

Comunicato alla Presidenza il 24 marzo 2026

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Valorizzazione della risorsa mare

**presentato dal Ministro per la protezione civile e le politiche del mare
di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
con il Ministro della difesa
con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
con il Ministro della cultura
con il Ministro dell'istruzione e del merito
con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste
con il Ministro della salute
con il Ministro dell'università e della ricerca
con il Ministro dell'economia e delle finanze**

con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*
con il Ministro per la pubblica amministrazione
con il Ministro del turismo
con il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione
con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie
con il Ministro per lo sport e i giovani
e con il Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 AGOSTO 2025

*Disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica,
ai sensi dell'articolo 126-bis del Regolamento*

Emendamenti esaminati dalla Commissione con indicazione del relativo esito procedurale

EMENDAMENTI

Art. 1

1.1

SIGISMONDI, ROSA

Accolto

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) premettere la seguente: «0a) al comma 3, alinea, le parole: "cadenza triennale" sono sostituite dalle seguenti: "cadenza quadriennale"»;

b) dopo la lettera c) aggiungere le seguenti:

«c-bis) al comma 8, le parole: "cadenza triennale" sono sostituite dalle seguenti: "cadenza quadriennale";

c-ter) al comma 9, la parola: "annualmente" è sostituita dalle seguenti: "con cadenza biennale".».

1.2

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI, BASSO, DI GIROLAMO

Respinto

Al comma 1, lettera b), capoverso «3-ter», secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché sulla sostenibilità sociale delle misure proposte, con particolare riferimento agli effetti sull'occupazione, alle condizioni di lavoro e alla coerenza con le politiche di formazione continua, riqualificazione professionale e rafforzamento delle competenze nei settori marittimi interessati.».

1.3

BASSO, IRTO, FINA

Respinto

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «dell'università e della ricerca» aggiungere le seguenti: «, nonché di un rappresentante della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome per le materie di competenza regionale».

1.4

DI GIROLAMO, SIRONI

Respinto

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «dell'università e della ricerca» aggiungere, in fine, le seguenti: «, nonché di un rappresentante della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome per le materie di competenza regionale».

1.5

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI, BASSO, DI GIROLAMO

Respinto

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «dell'università e della ricerca» aggiungere le seguenti: «, nonché di un rappresentante della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome per le materie di competenza regionale».

1.6

DI GIROLAMO, SIRONI

Respinto

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «dell'università e della ricerca» aggiungere, in fine, le seguenti: «nonché di ANCIM».

1.0.1

SIGISMONDI, ROSA

Dichiarato inammissibile*Dopo l'articolo inserire il seguente:***«Art. 1-bis.***(Concessioni Maricoltura)*

1. All'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, dopo il comma 18 è aggiunto il seguente:

"18-bis. Ferma restando la disciplina relativa all'attribuzione di beni a regioni ed enti locali in base alla legge 5 maggio 2009, n. 42, nonché alle rispettive norme di attuazione, il termine di durata delle concessioni relative ad aree, strutture e infrastrutture dedicate all'acquacoltura e alla mitilicoltura è prorogato sino al 31 dicembre 2033."».

1.0.2

SIGISMONDI, ROSA

Accolto*Dopo l'articolo inserire il seguente:***«Art. 1-bis.***(Modifiche al decreto legislativo 17 ottobre 2016, n. 201, recante Attuazione della direttiva 2014/89/UE che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo)*

1. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 17 ottobre 2016, n. 201, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri" sono sostituite dalle seguenti: "Dipartimento per le politiche del mare della Presidenza del Consiglio dei ministri" e dopo le parole: "dell'economia e delle finanze," sono inserite le seguenti: "del Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri";

b) al secondo periodo, le parole: "da un rappresentante del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri" sono sostituite dalle seguenti: "dal rappresentante del Dipartimento per le politiche del mare della Presidenza del Consiglio dei ministri."».

Art. 2

2.1

Claudio BORGHI, MINASI, POTENTI, GERMANÀ

Ritirato

Al comma 2, dopo le parole: «della presente legge,» inserire le seguenti: «, previo parere delle commissioni parlamentari competenti in materia di ambiente ed affari esteri».

2.2

DI GIROLAMO, SIRONI

Respinto

Al comma 2, dopo le parole: «della cooperazione internazionale» inserire le seguenti: «, delle commissioni parlamentari competenti per materia».

2.3

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI, BASSO, DI GIROLAMO

Respinto

Al comma 2, dopo le parole: «dei trasporti» inserire le seguenti: «, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».

2.4

BASSO, IRTO, FINA

Respinto

Al comma 2, dopo le parole: «dei trasporti» inserire le seguenti: «, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».

2.5

DI GIROLAMO, SIRONI

Respinto

Al comma 2, dopo le parole: «e dei trasporti,» inserire le seguenti: «, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».

Art. 4

4.1

BASSO, IRTO, FINA

Respinto

Dopo il comma 1 inserire il seguente: «1-bis. Le attività di cui al comma 1 sono sempre svolte nel rispetto degli obblighi internazionali e dei vincoli derivanti dalla normativa dell'Unione europea.».

4.2

FAROLFI, ROSA

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente: «2-bis. Ai fini dell'esercizio dei diritti di cui al presente articolo, le amministrazioni competenti possono avvalersi, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, di sistemi di monitoraggio marittimo e subacqueo basati su tecnologie avanzate, incluse la sensoristica marina, la robotica subacquea e i sistemi di comunicazione subacquea, anche senza fili, per la sorveglianza, la tutela del patrimonio culturale sommerso e la protezione delle infrastrutture critiche sottomarine.».

4.3

BASSO, IRTO, FINA

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente: «2-bis. Ai fini dell'esercizio dei diritti di cui al presente articolo, le amministrazioni competenti possono avvalersi, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, di sistemi di monitoraggio marittimo e subacqueo basati su tecnologie avanzate, incluse la sensoristica marina, la robotica subacquea e i sistemi di comunicazione subacquea, anche senza fili, per la sorveglianza, la tutela del patrimonio culturale sommerso e la protezione delle infrastrutture critiche sottomarine.».

4.4

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI, BASSO, DI GIROLAMO

Respinto*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. Le attività di controllo e repressione svolte nella zona contigua devono essere proporzionate, necessarie e non discriminatorie e garantire in ogni caso il rispetto dei diritti umani, dei diritti e delle libertà fondamentali della persona, secondo quanto previsto dalla Costituzione, dal diritto dell'Unione europea, dal diritto internazionale vigente.».

Art. 6**6.0.1**

FAROLFI, TUBETTI

Ritirato

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Acque promiscue)

1. All'articolo 4 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Sono considerate zone di navigazione promiscua le acque protette della Laguna Veneta, le acque protette marittime e quelle adiacenti alle acque protette marittime".

2. Al decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera: "qqq-*quater*" è aggiunta la seguente: "qqq-*quinquies*): Acque promiscue. Sono considerate acque promiscue le acque protette della Laguna veneta, le acque protette marittime, come definite alla lettera qqq-*ter*) e quelle adiacenti alle acque protette marittime, come definite dalla lettera qqq-*quater*).";

b) al punto 1 della Regola V - CAP V - Allegato I è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La presente regola non si applica al personale navigante imbarcato su unità che effettuano viaggi in acque promiscue, così come definite all'articolo 2, lettera qqq-*quinquies*)".».

6.0.2

NICITA, IRTO

Dichiarato inammissibile*Dopo l'articolo inserire il seguente:***«Art. 6-bis.***(Eventi calamitosi, catastrofali e meteomarini estremi)*

1. Ai fini dell'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, si intende per:

a) alluvione, inondazione ed esondazione: fuoriuscita d'acqua, anche con trasporto ovvero mobilitazione di sedimenti anche ad alta densità, dalle usuali sponde di corsi d'acqua, di bacini naturali o artificiali, dagli argini di corsi naturali e artificiali, da laghi e bacini, anche a carattere temporaneo, da reti di drenaggio artificiale, derivanti da eventi atmosferici naturali, nonché mareggiate, ingressione marina e allagamenti a seguito di fenomeni meteo-marini estremi. Sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le settantadue ore dalla prima manifestazione;

b) sisma: sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, purché i beni assicurati si trovino in un'area individuata tra quelle interessate dal sisma nei provvedimenti assunti dalle autorità competenti, localizzati dalla Rete sismica nazionale dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) in relazione all'epicentro del sisma. Le scosse registrate nelle settantadue ore successive al primo evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite a uno stesso episodio e i relativi danni sono considerati singolo sinistro;

c) frana: movimento, scivolamento o distacco rapido di roccia, detrito o terra lungo un versante o un intero rilievo sotto l'azione della gravità, scoscendimento di terre e rocce anche non derivate da infiltrazioni d'acqua, nonché movimento, scivolamento o distacco rapido di roccia, detrito o terra lungo la linea costiera a seguito di fenomeni meteo-marini estremi. Sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le settantadue ore dalla prima manifestazione.».

6.0.3

NICITA, IRTO, DI GIROLAMO

Respinto*Dopo l'articolo inserire il seguente:***«Art. 6-bis.***(Eventi meteomarini estremi)*

1. Ai fini dell'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le disposizioni attuative di cui all'articolo 3, comma 1, lettera), del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 18 del 2025, si intendono applicabili anche agli eventi meteo-marini estremi che comportano mareggiate, ingressioni marine e allagamenti.».

6.0.4

NICITA, IRTO

Dichiarato inammissibile*Dopo l'articolo inserire il seguente:***«Art. 6-bis.***(Risarcimenti alle imprese danneggiate da eventi meteo-marini estremi)*

1. Ai fini del ristoro dei danni subiti dalle imprese ubicate nelle aree territoriali della Sicilia, della Calabria e della Sardegna, danneggiate dagli eventi meteo-marini estremi del 19, 20 e 21 gennaio 2026, limitatamente ai beni di cui all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile, è istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un Fondo, con una dotazione iniziale di 150 milioni di euro per l'anno 2026.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per la presentazione delle domande di risarcimento da parte delle imprese di cui al comma 1 e per il riparto e assegnazione delle risorse del Fondo di cui al comma 1.

3. Il ristoro dei danni di cui al comma 1 non è cumulabile con eventuali risarcimenti riconosciuti alle imprese che abbiano stipulato contratti as-

sicurativi ai sensi dell'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

4. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282.».

Art. 7

7.1 (testo 2)

FINA, BASSO, FREGOLENT

Accolto

Al comma 1 sostituire il secondo periodo con i seguenti: «Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente capo le attività sportive subacquee di tipo agonistico, le attività di protezione civile, nonché le immersioni scientifiche e professionali effettuate da enti di ricerca, università, istituzioni scientifiche, pubbliche o private, e soggetti da essi incaricati. È fatta salva l'applicazione delle norme nazionali e internazionali, nonché delle procedure internazionalmente riconosciute e consolidate, in materia di attività subacquee rivolte alle persone con disabilità.».

7.2 (testo 3)

SIRONI

Accolto

Al comma 1 sostituire il secondo periodo con i seguenti: «Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente capo le attività sportive subacquee di tipo agonistico, le attività di protezione civile, nonché le immersioni scientifiche e professionali effettuate da enti di ricerca, università, istituzioni scientifiche, pubbliche o private, e soggetti da essi incaricati. È fatta salva l'applicazione delle norme nazionali e internazionali, nonché delle procedure internazionalmente riconosciute e consolidate, in materia di attività subacquee rivolte alle persone con disabilità.».

7.3 (testo 2)

ROSA, DE PRIAMO

Accolto

Al comma 1 sostituire il secondo periodo con i seguenti: «Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente capo le attività sportive subacquee di tipo agonistico, le attività di protezione civile, nonché le immersioni scientifiche e professionali effettuate da enti di ricerca, università, istituzioni scientifiche, pubbliche o private, e soggetti da essi incaricati. È fatta salva l'applicazione delle norme nazionali e internazionali, nonché delle procedure inter-

nazionalmente riconosciute e consolidate, in materia di attività subacquee rivolte alle persone con disabilità.».

7.4 (testo 2)

DE PRIAMO, ROSA

Accolto

Al comma 1 sostituire il secondo periodo con i seguenti: «Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente capo le attività sportive subacquee di tipo agonistico, le attività di protezione civile, nonché le immersioni scientifiche e professionali effettuate da enti di ricerca, università, istituzioni scientifiche, pubbliche o private, e soggetti da essi incaricati. È fatta salva l'applicazione delle norme nazionali e internazionali, nonché delle procedure internazionalmente riconosciute e consolidate, in materia di attività subacquee rivolte alle persone con disabilità.».

7.5 (testo 2)

SIRONI

Accolto

Al comma 1 sostituire il secondo periodo con i seguenti: «Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente capo le attività sportive subacquee di tipo agonistico, le attività di protezione civile, nonché le immersioni scientifiche e professionali effettuate da enti di ricerca, università, istituzioni scientifiche, pubbliche o private, e soggetti da essi incaricati. È fatta salva l'applicazione delle norme nazionali e internazionali, nonché delle procedure internazionalmente riconosciute e consolidate, in materia di attività subacquee rivolte alle persone con disabilità.».

7.6 (testo 2)

SIRONI

Accolto

Al comma 1 sostituire il secondo periodo con i seguenti: «Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente capo le attività sportive subacquee di tipo agonistico, le attività di protezione civile, nonché le immersioni scientifiche e professionali effettuate da enti di ricerca, università, istituzioni scien-

tifiche, pubbliche o private, e soggetti da essi incaricati. È fatta salva l'applicazione delle norme nazionali e internazionali, nonché delle procedure internazionalmente riconosciute e consolidate, in materia di attività subacquee rivolte alle persone con disabilità.».

7.7

ROSA, FAROLFI

Ritirato

Al comma 1, dopo la parola: «agonistico» aggiungere le seguenti: «e le immersioni effettuate senza supporto dei centri di immersione ed addestramento subacqueo o con il mero supporto logistico di superficie».

7.8

DI GIROLAMO, SIRONI

Respinto

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e le immersioni effettuate senza supporto dei centri di immersione ed addestramento subacqueo o con il mero supporto logistico di superficie che rimangono libere.».

7.9 (testo 2)

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI, BASSO, DI GIROLAMO

Accolto

Al comma 1 sostituire il secondo periodo con i seguenti: «Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente capo le attività sportive subacquee di tipo agonistico, le attività di protezione civile, nonché le immersioni scientifiche e professionali effettuate da enti di ricerca, università, istituzioni scientifiche, pubbliche o private, e soggetti da essi incaricati. È fatta salva l'applicazione delle norme nazionali e internazionali, nonché delle procedure internazionalmente riconosciute e consolidate, in materia di attività subacquee rivolte alle persone con disabilità.».

7.10 (testo 2)

SIRONI

Accolto

Al comma 1 sostituire il secondo periodo con i seguenti: «Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente capo le attività sportive subacquee di tipo agonistico, le attività di protezione civile, nonché le immersioni scientifiche e professionali effettuate da enti di ricerca, università, istituzioni scientifiche, pubbliche o private, e soggetti da essi incaricati. È fatta salva l'applicazione delle norme nazionali e internazionali, nonché delle procedure internazionalmente riconosciute e consolidate, in materia di attività subacquee rivolte alle persone con disabilità.».

7.11

ROSA, SIGISMONDI

Ritirato

Al comma 2 sostituire le parole: «Le regioni» con le seguenti: «Il Ministero del turismo di concerto con l'autorità politica delegata per le politiche del mare, ove nominata, e con il Ministro della cultura».

7.12

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI, BASSO, DI GIROLAMO

Respinto

Al comma 2 sostituire le parole: «Le regioni» con le seguenti: «Il Ministero del turismo di concerto con l'autorità politica delegata per le politiche del mare, ove nominata, e con il Ministero della cultura».

7.13

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI, BASSO, DI GIROLAMO

Dichiarato inammissibile*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 2, dopo le parole:* «nel rispetto dei principi fondamentali previsti dal presente capo» *aggiungere le seguenti:* «, assicurando in ogni caso livelli essenziali e uniformi su tutto il territorio nazionale in materia di formazione professionale, sicurezza sul lavoro, tutela della salute, diritti dei lavoratori e contrasto a fenomeni di precarietà e dumping contrattuale»;

b) *al comma 4, dopo le parole:* «assicurando la salvaguardia e la conservazione dei relativi ecosistemi» *aggiungere le seguenti:* «, nonché la sicurezza delle attività subacquee e la tutela dei lavoratori impiegati nel settore»;

c) *al comma 5, dopo le parole:* «, generando benefici economici e sociali» *inserire le seguenti:* «in coerenza con obiettivi di continuità occupazionale e di qualità del lavoro,» *e dopo le parole:* «sviluppo di tecnologie innovative» *aggiungere le seguenti:* «nonché a promuovere l'innovazione tecnologica in connessione con percorsi strutturati di formazione continua, aggiornamento e riqualificazione professionale e con il rafforzamento delle misure di prevenzione e sicurezza.».

7.14

FAROLFI, TUBETTI

Accolto

Al comma 5 sostituire le parole: «ad incentivare l'adozione e lo sviluppo di tecnologie innovative» *con le seguenti:* «a promuovere l'adozione e lo sviluppo di soluzioni tecnologiche innovative, coerenti con gli indirizzi nazionali in materia di sicurezza, tutela ambientale e valorizzazione sostenibile della risorsa mare».

7.15

BASSO, IRTO, FINA

Accolto

Al comma 5 sostituire le parole: «ad incentivare l'adozione e lo sviluppo di tecnologie innovative» con le seguenti: «a promuovere l'adozione e lo sviluppo di soluzioni tecnologiche innovative, coerenti con gli indirizzi nazionali in materia di sicurezza, tutela ambientale e valorizzazione sostenibile della risorsa mare».

7.16

ROSA, SIGISMONDI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. Con la costituzione delle aree contigue, le aree del Mediterraneo definiscono aree omogenee di sviluppo per attivare sinergicamente Zone economiche europee di sviluppo (ZEES) e fruire di specifici fondi europei destinati a finanziare la cooperazione sociale ed economica. Le attività delle suddette aree sono definite dai soggetti pubblici interessati attraverso un Patto di sviluppo che individua i progetti, i soggetti responsabili, i cronoprogrammi, le verifiche e monitoraggio attuativo del Patto di sviluppo.».

7.17 (già em. 9.16 testo 2)

SIGISMONDI, ROSA

Accolto

Al comma 1 sostituire il secondo periodo con i seguenti: «Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente capo le attività sportive subacquee di tipo agonistico, le attività di protezione civile, nonché le immersioni scientifiche e professionali effettuate da enti di ricerca, università, istituzioni scientifiche, pubbliche o private, e soggetti da essi incaricati. È fatta salva l'applicazione delle norme nazionali e internazionali, nonché delle procedure internazionalmente riconosciute e consolidate, in materia di attività subacquee rivolte alle persone con disabilità.».

Art. 8

8.1

TUBETTI, FAROLFI

Ritirato

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «svolta» sopprimere le seguenti: «autonomamente o» e dopo la parola: «subacquee» sopprimere le seguenti: «libere o».

8.2

DI GIROLAMO, SIRONI

Respinto

Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

- a) sopprimere le seguenti parole: «autonomamente o»;*
 - b) sopprimere le seguenti parole: «libere o».*
-

8.3

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI, BASSO, DI GIROLAMO

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) «attività di apnea a scopo ricreativo»: attività ecosostenibile, svolta autonomamente o mediante centri di apnea e di addestramento, finalizzata all'addestramento, allo svolgimento di escursioni subacquee libere o guidate, che prevede l'osservazione dei fondali marini, lacustri e fluviali, mediante l'immersione subacquea senza l'uso di autorespiratori. L'immersione dipende totalmente dall'ossigeno accumulato con il proprio respiro prima di immergersi e non è svolta per motivi tecnici o agonistici.».

Conseguentemente, all'articolo 9, dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. È vietato asportare, maneggiare o alimentare la fauna e la flora marina. Coloro che svolgono attività di subacquea ricreativa o di apnea a scopo ricreativo sono tenuti al rispetto di specifici codici di condotta volti a ridurre al minimo la perturbazione della fauna e della flora marina e garantirne la conservazione. Tali codici sono definiti dall'Istituto Superiore per la

Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA). I limiti spaziali e temporali per svolgere l'attività subacquea a scopo ricreativo o di apnea a scopo ricreativo nelle zone identificate come area di aggregazione di *habitat* e specie vulnerabili sono definiti, tenendo conto dei luoghi e dei tempi di riproduzione di tali specie, da ISPRA, su indicazione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, e dagli enti gestori delle Aree Marine Protette (AMP) nelle aree di competenza. Le Regioni e gli enti gestori delle AMP possono inoltre prevedere ulteriori misure di tutela degli *habitat* marini e monitoraggio dell'attività subacquea ricreativa, anche in collaborazione con enti scientifici e organizzazioni non governative. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche per l'attività di apnea a scopo ricreativo come definita all'articolo 8, comma 1, lettera a-bis.».

8.4

DI GIROLAMO, SIRONI

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente: «a-bis) «Attività di apnea a scopo ricreativo»: attività ecosostenibile, svolta autonomamente o mediante centri di apnea e di addestramento, finalizzata all'addestramento, allo svolgimento di escursioni subacquee libere o guidate, che prevede l'osservazione dei fondali marini, lacustri e fluviali, mediante l'immersione subacquea senza l'uso di autorespiratori. L'immersione dipende totalmente dall'ossigeno accumulato con il proprio respiro prima di immergersi e non è svolta per motivi tecnici o agonistici.».

8.5 (testo 2)

SIGISMONDI, ROSA

Accolto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8.

1. Ai fini della presente legge si intendono per:

a) «attività subacquea a scopo ricreativo»: l'attività ecosostenibile, svolta autonomamente o mediante centri di immersione e di addestramento, finalizzata all'addestramento, allo svolgimento di escursioni subacquee libere

o guidate, che prevede l'esplorazione, l'osservazione dei fondali marini, lacustri e fluviali, mediante l'immersione subacquea;

b) «brevetto subacqueo»: un attestato di abilitazione all'immersione subacquea, richiesto da un istruttore subacqueo e rilasciato, in Italia o all'estero, da un'organizzazione didattica subacquea di cui alla lettera e), oppure internazionalmente riconosciuta;

c) «istruttore subacqueo»: colui che, in possesso del corrispondente brevetto rilasciato dall'organizzazione didattica subacquea di cui alla lettera e), insegna attività subacquee a scopo ricreativo, anche in modo non esclusivo o non continuativo, a persone singole o a gruppi di persone, le tecniche dell'immersione subacquea, in tutti i suoi livelli e specializzazioni, nel rispetto delle norme UNI EN ISO vigenti e delle altre normative applicabili;

d) «guida subacquea»: colui che, in possesso del corrispondente brevetto, accompagna in immersioni subacquee a scopo ricreativo singoli o gruppi di persone in possesso di brevetto, nel rispetto delle norme UNI EN ISO vigenti e delle altre normative applicabili;

e) «organizzazione didattica per le attività subacquee nel settore turistico e ricreativo»: federazione, confederazione, agenzia didattica, nazionale o estera, che ha come oggetto sociale principale, ancorché non esclusivo, l'attività di formazione per l'addestramento alle immersioni subacquee, dal livello iniziale a quello di istruttore subacqueo, nel rispetto delle norme UNI EN ISO vigenti e delle altre normative applicabili;

f) «centro di immersione e di addestramento subacqueo»: l'impresa o l'organizzazione senza scopo di lucro che dispone di risorse di tipo logistico, organizzativo e strumentale per offrire servizi specializzati, attraverso il supporto alla pratica e all'apprendimento dell'attività subacquea a scopo ricreativo, nel rispetto delle norme UNI EN ISO vigenti e delle altre normative applicabili;

g) «zona di interesse turistico subacqueo»: un'area marina, lacustre e fluviale caratterizzata da particolari peculiarità naturali, biologiche, archeologiche e culturali che ne giustificano la tutela e la promozione.».

8.6

FINA

Respinto

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: «rilasciato» inserire le seguenti: «in Italia o all'estero» e dopo le parole: «organizzazione didattica subacquea» inserire le seguenti: «internazionalmente riconosciuta».

8.7 (testo 2)

SIGISMONDI, FAROLFI

Accolto*Sostituire l'articolo con il seguente:***«Art. 8.**

1. Ai fini della presente legge si intendono per:

a) «attività subacquea a scopo ricreativo»: l'attività ecosostenibile, svolta autonomamente o mediante centri di immersione e di addestramento, finalizzata all'addestramento, allo svolgimento di escursioni subacquee libere o guidate, che prevede l'esplorazione, l'osservazione dei fondali marini, lacustri e fluviali, mediante l'immersione subacquea;

b) «brevetto subacqueo»: un attestato di abilitazione all'immersione subacquea, richiesto da un istruttore subacqueo e rilasciato, in Italia o all'estero, da un'organizzazione didattica subacquea di cui alla lettera e), oppure internazionalmente riconosciuta;

c) «istruttore subacqueo»: colui che, in possesso del corrispondente brevetto rilasciato dall'organizzazione didattica subacquea di cui alla lettera e), insegna attività subacquee a scopo ricreativo, anche in modo non esclusivo o non continuativo, a persone singole o a gruppi di persone, le tecniche dell'immersione subacquea, in tutti i suoi livelli e specializzazioni, nel rispetto delle norme UNI EN ISO vigenti e delle altre normative applicabili;

d) «guida subacquea»: colui che, in possesso del corrispondente brevetto, accompagna in immersioni subacquee a scopo ricreativo singoli o gruppi di persone in possesso di brevetto, nel rispetto delle norme UNI EN ISO vigenti e delle altre normative applicabili;

e) «organizzazione didattica per le attività subacquee nel settore turistico e ricreativo»: federazione, confederazione, agenzia didattica, nazionale o estera, che ha come oggetto sociale principale, ancorché non esclusivo, l'attività di formazione per l'addestramento alle immersioni subacquee, dal livello iniziale a quello di istruttore subacqueo, nel rispetto delle norme UNI EN ISO vigenti e delle altre normative applicabili;

f) «centro di immersione e di addestramento subacqueo»: l'impresa o l'organizzazione senza scopo di lucro che dispone di risorse di tipo logistico, organizzativo e strumentale per offrire servizi specializzati, attraverso il supporto alla pratica e all'apprendimento dell'attività subacquea a scopo ricreativo, nel rispetto delle norme UNI EN ISO vigenti e delle altre normative applicabili;

g) «zona di interesse turistico subacqueo»: un'area marina, lacustre e fluviale caratterizzata da particolari peculiarità naturali, biologiche, archeologiche e culturali che ne giustificano la tutela e la promozione.».

8.8 (testo 2)

SIGISMONDI, FAROLFI

Accolto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8.

1. Ai fini della presente legge si intendono per:

a) «attività subacquea a scopo ricreativo»: l'attività ecosostenibile, svolta autonomamente o mediante centri di immersione e di addestramento, finalizzata all'addestramento, allo svolgimento di escursioni subacquee libere o guidate, che prevede l'esplorazione, l'osservazione dei fondali marini, lacustri e fluviali, mediante l'immersione subacquea;

b) «brevetto subacqueo»: un attestato di abilitazione all'immersione subacquea, richiesto da un istruttore subacqueo e rilasciato, in Italia o all'estero, da un'organizzazione didattica subacquea di cui alla lettera e), oppure internazionalmente riconosciuta;

c) «istruttore subacqueo»: colui che, in possesso del corrispondente brevetto rilasciato dall'organizzazione didattica subacquea di cui alla lettera e), insegna attività subacquee a scopo ricreativo, anche in modo non esclusivo o non continuativo, a persone singole o a gruppi di persone, le tecniche dell'immersione subacquea, in tutti i suoi livelli e specializzazioni, nel rispetto delle norme UNI EN ISO vigenti e delle altre normative applicabili;

d) «guida subacquea»: colui che, in possesso del corrispondente brevetto, accompagna in immersioni subacquee a scopo ricreativo singoli o gruppi di persone in possesso di brevetto, nel rispetto delle norme UNI EN ISO vigenti e delle altre normative applicabili;

e) «organizzazione didattica per le attività subacquee nel settore turistico e ricreativo»: federazione, confederazione, agenzia didattica, nazionale o estera, che ha come oggetto sociale principale, ancorché non esclusivo, l'attività di formazione per l'addestramento alle immersioni subacquee, dal livello iniziale a quello di istruttore subacqueo, nel rispetto delle norme UNI EN ISO vigenti e delle altre normative applicabili;

f) «centro di immersione e di addestramento subacqueo»: l'impresa o l'organizzazione senza scopo di lucro che dispone di risorse di tipo logistico, organizzativo e strumentale per offrire servizi specializzati, attraverso il sup-

porto alla pratica e all'apprendimento dell'attività subacquea a scopo ricreativo, nel rispetto delle norme UNI EN ISO vigenti e delle altre normative applicabili;

g) «zona di interesse turistico subacqueo»: un'area marina, lacustre e fluviale caratterizzata da particolari peculiarità naturali, biologiche, archeologiche e culturali che ne giustificano la tutela e la promozione.».

8.9 (testo 2)

DI GIROLAMO, SIRONI

Accolto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8.

1. Ai fini della presente legge si intendono per:

a) «attività subacquea a scopo ricreativo»: l'attività ecosostenibile, svolta autonomamente o mediante centri di immersione e di addestramento, finalizzata all'addestramento, allo svolgimento di escursioni subacquee libere o guidate, che prevede l'esplorazione, l'osservazione dei fondali marini, lacustri e fluviali, mediante l'immersione subacquea;

b) «brevetto subacqueo»: un attestato di abilitazione all'immersione subacquea, richiesto da un istruttore subacqueo e rilasciato, in Italia o all'estero, da un'organizzazione didattica subacquea di cui alla lettera e), oppure internazionalmente riconosciuta;

c) «istruttore subacqueo»: colui che, in possesso del corrispondente brevetto rilasciato dall'organizzazione didattica subacquea di cui alla lettera e), insegna attività subacquee a scopo ricreativo, anche in modo non esclusivo o non continuativo, a persone singole o a gruppi di persone, le tecniche dell'immersione subacquea, in tutti i suoi livelli e specializzazioni, nel rispetto delle norme UNI EN ISO vigenti e delle altre normative applicabili;

d) «guida subacquea»: colui che, in possesso del corrispondente brevetto, accompagna in immersioni subacquee a scopo ricreativo singoli o gruppi di persone in possesso di brevetto, nel rispetto delle norme UNI EN ISO vigenti e delle altre normative applicabili;

e) «organizzazione didattica per le attività subacquee nel settore turistico e ricreativo»: federazione, confederazione, agenzia didattica, nazionale o estera, che ha come oggetto sociale principale, ancorché non esclusivo, l'attività di formazione per l'addestramento alle immersioni subacquee, dal livello iniziale a quello di istruttore subacqueo, nel rispetto delle norme UNI EN ISO vigenti e delle altre normative applicabili;

f) «centro di immersione e di addestramento subacqueo»: l'impresa o l'organizzazione senza scopo di lucro che dispone di risorse di tipo logistico, organizzativo e strumentale per offrire servizi specializzati, attraverso il supporto alla pratica e all'apprendimento dell'attività subacquea a scopo ricreativo, nel rispetto delle norme UNI EN ISO vigenti e delle altre normative applicabili;

g) «zona di interesse turistico subacqueo»: un'area marina, lacustre e fluviale caratterizzata da particolari peculiarità naturali, biologiche, archeologiche e culturali che ne giustificano la tutela e la promozione.».

8.10 (testo 2)

DI GIROLAMO, SIRONI

Accolto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8.

1. Ai fini della presente legge si intendono per:

a) «attività subacquea a scopo ricreativo»: l'attività ecosostenibile, svolta autonomamente o mediante centri di immersione e di addestramento, finalizzata all'addestramento, allo svolgimento di escursioni subacquee libere o guidate, che prevede l'esplorazione, l'osservazione dei fondali marini, lacustri e fluviali, mediante l'immersione subacquea;

b) «brevetto subacqueo»: un attestato di abilitazione all'immersione subacquea, richiesto da un istruttore subacqueo e rilasciato, in Italia o all'estero, da un'organizzazione didattica subacquea di cui alla lettera e), oppure internazionalmente riconosciuta;

c) «istruttore subacqueo»: colui che, in possesso del corrispondente brevetto rilasciato dall'organizzazione didattica subacquea di cui alla lettera e), insegna attività subacquee a scopo ricreativo, anche in modo non esclusivo o non continuativo, a persone singole o a gruppi di persone, le tecniche dell'immersione subacquea, in tutti i suoi livelli e specializzazioni, nel rispetto delle norme UNI EN ISO vigenti e delle altre normative applicabili;

d) «guida subacquea»: colui che, in possesso del corrispondente brevetto, accompagna in immersioni subacquee a scopo ricreativo singoli o gruppi di persone in possesso di brevetto, nel rispetto delle norme UNI EN ISO vigenti e delle altre normative applicabili;

e) «organizzazione didattica per le attività subacquee nel settore turistico e ricreativo»: federazione, confederazione, agenzia didattica, nazionale o estera, che ha come oggetto sociale principale, ancorché non esclusivo,

l'attività di formazione per l'addestramento alle immersioni subacquee, dal livello iniziale a quello di istruttore subacqueo, nel rispetto delle norme UNI EN ISO vigenti e delle altre normative applicabili;

f) «centro di immersione e di addestramento subacqueo»: l'impresa o l'organizzazione senza scopo di lucro che dispone di risorse di tipo logistico, organizzativo e strumentale per offrire servizi specializzati, attraverso il supporto alla pratica e all'apprendimento dell'attività subacquea a scopo ricreativo, nel rispetto delle norme UNI EN ISO vigenti e delle altre normative applicabili;

g) «zona di interesse turistico subacqueo»: un'area marina, lacustre e fluviale caratterizzata da particolari peculiarità naturali, biologiche, archeologiche e culturali che ne giustificano la tutela e la promozione.».

8.0.1

SIGISMONDI, DE PRIAMO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Contributi per la formazione iniziale del personale marittimo)

1. All'articolo 36 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

«1-ter. Ai fini dell'attuazione del comma 1-bis, i contributi destinati alle imprese armatoriali per la formazione iniziale del personale marittimo sono riconosciuti sulla base di domande presentate entro termini annuali previamente stabiliti, secondo criteri oggettivi e verificabili definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Qualora l'ammontare complessivo dei contributi richiesti ecceda le risorse disponibili per l'annualità di riferimento, il contributo spettante a ciascun soggetto ammesso è rideterminato in misura proporzionale, nei limiti delle risorse stanziare. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede all'adeguamento della disciplina attuativa alle disposizioni del presente articolo.».

8.0.2

FREGOLENT

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Contributi per la formazione iniziale del personale marittimo)

1. All'articolo 36 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, dopo il comma 1-*bis* è inserito il seguente:

«1-*ter*. Ai fini dell'attuazione del comma 1-*bis*, i contributi destinati alle imprese armatoriali per la formazione iniziale del personale marittimo sono riconosciuti sulla base di domande presentate entro termini annuali previamente stabiliti, secondo criteri oggettivi e verificabili definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Qualora l'ammontare complessivo dei contributi richiesti ecceda le risorse disponibili per l'annualità di riferimento, il contributo spettante a ciascun soggetto ammesso è rideterminato in misura proporzionale, nei limiti delle risorse stanziare. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede all'adeguamento della disciplina attuativa alle disposizioni del presente articolo.».

8.0.3

IRTO, FINA, BASSO

Dichiarato inammissibile*Dopo l'articolo inserire il seguente:***«Art. 8-bis.***(Contributi per la formazione iniziale del personale marittimo)*

1. All'articolo 36 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

"1-ter. Ai fini dell'attuazione del comma 1-bis, i contributi destinati alle imprese armatoriali per la formazione iniziale del personale marittimo sono riconosciuti sulla base di domande presentate entro termini annuali previamente stabiliti, secondo criteri oggettivi e verificabili definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Qualora l'ammontare complessivo dei contributi richiesti ecceda le risorse disponibili per l'annualità di riferimento, il contributo spettante a ciascun soggetto ammesso è rideterminato in misura proporzionale, nei limiti delle risorse stanziare. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede all'adeguamento della disciplina attuativa alle disposizioni del presente articolo."».

Art. 9**9.1**

SIGISMONDI, ROSA

Ritirato

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «e delle norme dell'UNI, del CEI o di altri enti di normazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea».

9.2

DI GIROLAMO, SIRONI

Respinto

Al comma 1 sopprimere le parole: «e delle norme dell'UNI, del CEI o di altri enti di normazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione Europea».

9.3

FINA

Respinto

Al comma 1 sostituire le parole: «e delle norme dell'UNI, del CEI o di altri enti di normazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea» con le seguenti: «e delle norme che garantiscono la sicurezza delle immersioni».

9.4

SIGISMONDI, ROSA

Accolto

Al comma 1 sostituire le parole: «E' vietato l'utilizzo di attrezzature e tecniche di immersione che possano» con le seguenti: «I subacquei non devono».

9.5 (testo 2)

BASSO, IRTO, FINA, FREGOLENT

Accolto

Dopo il comma 1 inserire il seguente: «1-bis. È vietato asportare, maneggiare o alimentare la fauna e la flora marina. Coloro che svolgono attività di subacquea ricreativa sono tenuti al rispetto di specifiche Linee guida finalizzate a ridurre al minimo la perturbazione della fauna e della flora marina e garantirne la conservazione. Tali Linee guida sono definite dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA).».

9.6

ROSA, SIGISMONDI

Ritirato

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «svolte da privati e».

9.7

DI GIROLAMO, SIRONI

Respinto

Al comma 2 sopprimere le parole: «svolte da privati e».

9.8

SIGISMONDI, DE PRIAMO

Ritirato

Al comma 2 sopprimere le seguenti parole: «da privati e».

9.9

SIGISMONDI, ROSA

Ritirato

Al comma 2, ultimo periodo, sopprimere le seguenti parole: «Le immersioni subacquee di cui al primo periodo devono essere svolte in un numero minimo di due persone».

9.10

FINA

Respinto

Sostituire il comma 3 con il seguente: «3. I soggetti di cui all'articolo 8, comma 1, lettere c), d) e f), devono garantire la sicurezza degli utenti durante le attività subacquee, fornendo adeguata assistenza e supervisione, e sono tenuti a sensibilizzare gli stessi in merito alla fragilità degli ecosistemi marini e all'importanza della loro conservazione, fornendo informazioni dettagliate al riguardo.».

9.11

SIGISMONDI, DE PRIAMO

Ritirato

Al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Qualora sia erogato il solo supporto tecnico logistico di superficie la responsabilità, la conduzione delle attività sott'acqua, ivi inclusa la scelta della tipologia di attrezzature, è esclusivamente dei singoli subacquei che effettuano l'immersione"».

9.12 (testo 2)

BASSO, IRTO, FINA, FREGOLENT

Accolto

Dopo il comma 3 inserire il seguente: «3-bis. Al fine di migliorare la sicurezza delle attività subacquee a scopo ricreativo e addestrativo, possono esse-

re utilizzati sistemi di comunicazione e monitoraggio subacqueo, anche *wireless*, conformemente alle norme in materia di tutela ambientale.».

9.13 (testo 2)

FAROLFI, TUBETTI

Accolto

*Dopo il comma 3 inserire il seguente: «3-bis. Al fine di migliorare la sicurezza delle attività subacquee a scopo ricreativo e addestrativo, possono essere utilizzati sistemi di comunicazione e monitoraggio subacqueo, anche *wireless*, conformemente alle norme in materia di tutela ambientale.».*

9.14

BASSO, IRTO, FINA

Ritirato

Al comma 4 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «È vietato effettuare a velocità superiore a 5 nodi manovre di avvicinamento all'area di sicurezza di cui al presente comma o di transito a ridosso della medesima.».

9.15

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI, BASSO, DI GIROLAMO

Respinto

Al comma 4 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «È vietato effettuare manovre di avvicinamento, sosta o transito, a velocità superiore a 5 nodi in prossimità del raggio di sicurezza di cui al primo periodo.».

Art. 10**10.1**

FINA

Respinto

Al comma 2 sostituire lettera d) con la seguente: «d) fermo restando quanto previsto al comma 3, possesso del brevetto di istruttore subacqueo o di guida subacquea, in corso di validità, rilasciato al termine di un apposito corso e previo superamento del relativo esame teorico e pratico, da un'organizzazione didattica subacquea di cui all'articolo 8, comma 1, lettera e);».

10.2

SIGISMONDI, DE PRIAMO

Ritirato

Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera d), dopo le parole: «guida subacquea» inserire le seguenti: «in corso di validità»;

b) sopprimere la lettera f);

c) alla lettera g), dopo le parole: «in corso di validità» inserire le seguenti: «di idoneità all'attività sportiva non agonistica o certificato equivalente di idoneità all'attività subacquea rilasciato da uno Stato dell'Unione Europea».

10.3

DI GIROLAMO, SIRONI

Respinto

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «guida subacquea,» inserire le seguenti: «in corso di validità».

10.4

FINA

Respinto

Al comma 2 sostituire la lettera g) con la seguente: «g) certificato medico, in corso di validità, rilasciato con oneri a carico del richiedente ai sensi del decreto del Ministro della salute 24 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 20 luglio 2013, quanto meno di idoneità all'attività sportiva non agonistica, o un certificato medico di idoneità all'attività subacquea, rilasciato in uno Stato membro dell'Unione europea;».

10.5

DI GIROLAMO, SIRONI

Respinto

Al comma 2, lettera g), dopo le parole: «certificato medico,» inserire le seguenti: «di idoneità all'attività sportiva non agonistica,».

10.6

DI GIROLAMO, SIRONI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 2 inserire il seguente: «2-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 509 del 1997, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) ovunque ricorrano le parole: "Al Capo del dipartimento Marittimo competente per territorio, il Capo del Compartimento e dell'autorità marittima" sono sostituite dalle seguenti: "all' autorità competente, l'autorità competente e dell'autorità competente"; 2) all'articolo 10, comma 3, le parole: "in vigore alla data del 1° gennaio 1990" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al presente regolamento"».

Art. 11**11.1 (testo 2)**

SIGISMONDI, ROSA

Accolto*Sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) iscrizione nel registro delle imprese presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente, mediante presentazione della comunicazione unica d'impresa di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40;».

11.2 (testo 2)

ROSA, SIGISMONDI

Accolto*Sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) iscrizione nel registro delle imprese presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente, mediante presentazione della comunicazione unica d'impresa di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40;».

11.3

FINA

Respinto

Al comma 1 sostituire la lettera d) con la seguente: «d) disponibilità di attrezzature specifiche per le immersioni, dotate di certificazione e marcatura CE, e in perfetto stato di funzionamento;».

11.4

SIGISMONDI, ROSA

Ritirato

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «conformi alle normative dell'Unione europea, ove previste, e in perfetto stato di funzionamento» con le seguenti: «dotate di marcatura CE»;

b) al comma 1, lettera e), inserire, in fine, il seguente periodo: «. Sono validi a tal fine i corsi delle organizzazioni didattiche subacquee»;

c) al comma 3, lettera c), inserire, in fine, le seguenti parole: «, qualora sia stato richiesto questo servizio»;

d) sostituire il comma 6 con il seguente: «6. Il numero massimo per la partecipazione alle immersioni di addestramento è stabilito dagli standard delle organizzazioni didattiche e da eventuali ordinanze della Capitaneria di Porto competente per territorio. Per le immersioni guidate i rapporti allievi/guida sono stabiliti dalle Capitanerie di Porto e dagli Enti parco, ove presenti.»;

e) sopprimere il comma 8.

11.5

DI GIROLAMO, SIRONI

Respinto

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «conformi alle normative dell'Unione europea» con le seguenti: «dotate di certificazione e marcatura CE».

11.6

DI GIROLAMO, SIRONI

Respinto

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «primo soccorso» aggiungere, in fine, la seguente: «subacqueo».

11.7

SIGISMONDI, DE PRIAMO

Ritirato

Al comma 3, dopo le parole: «apposito registro» inserire le seguenti: «limitatamente alle immersioni guidate e di addestramento».

11.8

FINA

Respinto

Al comma 3, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: «qualora sia stato richiesto questo servizio».

11.9

FINA

Respinto

Sostituire il comma 6 con il seguente: «6. Il numero massimo per la partecipazione alle immersioni di addestramento è stabilito da standards internazionalmente riconosciuti. Per le immersioni guidate, il numero massimo di subacquei che ogni guida può accompagnare può essere eventualmente stabilito, per particolari situazioni ambientali, dagli Enti parco e dagli Enti di gestione di un'area marina, ove presenti. In ogni caso possono essere regolamentati da eventuali ordinanze della Capitaneria di Porto competente per territorio.».

11.10

SIGISMONDI, ROSA

Ritirato

Al comma 8 sopprimere le lettere da c) a o).

.

11.11 (testo 2)

FINA, BASSO, FREGOLENT

Accolto

Al comma 9, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Il contenuto della cassetta di primo soccorso è disponibile a bordo dell'imbarcazione e deve essere conforme alle prescrizioni della tabella D del decreto ministeriale 10 marzo 2022.».

11.12

DI GIROLAMO, SIRONI

Respinto

Al comma 9 sostituire le parole: «codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, e i relativi decreti attuativi,» con le seguenti: «decreto del Presidente della Repubblica del 1991, n. 435, relativo regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare».

11.13

ROSA, SIGISMONDI

Ritirato

Al comma 9 sostituire le parole: «nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171» con le seguenti: «navigazione e del regolamento di sicurezza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435».

11.14

DI GIROLAMO, SIRONI

Accolto

Al comma 9, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Il contenuto della cassetta di primo soccorso è disponibile a bordo dell'imbarcazione e deve

essere conforme alle prescrizioni della tabella D del decreto ministeriale 10 marzo 2022.».

Art. 12

12.1

DI GIROLAMO, SIRONI

Respinto

Al comma 1 sostituire la lettera a) con la seguente: «a) atto costitutivo registrato, statuto e iscrizione negli appositi registri nazionali e regionali».

12.2

FINA

Respinto

Al comma 1 sostituire la lettera a) con la seguente: «a) atto costitutivo registrato, statuto e iscrizione negli appositi registri nazionali o regionali».

12.3

DE PRIAMO, SIGISMONDI

Ritirato

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «iscrizione negli appositi registri nazionali o regionali»;

b) alla lettera d) sostituire le parole: «conformi alle normative dell'Unione europea, ove previste» con le seguenti: «dotate di marcatura CE»;

c) alla lettera e) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Sono validi a tal fine i corsi delle organizzazioni didattiche subacquee».

12.4

FINA

Respinto

Al comma 1 sostituire la lettera d) con la seguente: «d) disponibilità di attrezzature specifiche per le immersioni, dotate di certificazione e marcatura CE, e in perfetto stato di funzionamento;».

12.5

DI GIROLAMO, SIRONI

Respinto

Al comma 1 sostituire la lettera d) con la seguente: «d) disponibilità di attrezzature specifiche per le immersioni dotate di certificazione e marcatura CE, e in perfetto stato di funzionamento.».

Art. 13**13.1 (testo 2 corretto)**

ROSA, SIGISMONDI

Accolto

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, dopo le parole: «la pianificazione degli spazi marittimi» inserire le seguenti: «con attenzione anche alle aree costiere delle isole minori»;

b) alla lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ivi incluse le acque marine delle isole minori».

13.2 (testo 2 corretto)

DI GIROLAMO, SIRONI

Accolto

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, dopo le parole: «la pianificazione degli spazi marittimi» inserire le seguenti: «con attenzione anche alle aree costiere delle isole minori»;

b) alla lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ivi incluse le acque marine delle isole minori».

13.3

DI GIROLAMO, SIRONI

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «pianificazione degli spazi marittimi vigenti» inserire le seguenti: «e in coerenza con la pianificazione paesaggistica e territoriale regionale».

13.4

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI, BASSO, DI GIROLAMO

Respinto*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, lettera a), dopo le parole: «soccorso e monitoraggio» aggiungere le seguenti: «, nonché il rispetto di adeguati standard di sicurezza del lavoro, di qualificazione professionale degli operatori e di organizzazione delle attività subacquee svolte nelle zone individuate»;

b) dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Ai fini dell'individuazione delle zone di interesse turistico subacqueo, il decreto di cui al comma 1 tiene conto, in via preventiva, degli impatti occupazionali e delle ricadute sull'organizzazione del lavoro, con particolare riferimento alla stagionalità delle attività, alla continuità occupazionale, alla qualificazione professionale e alle condizioni di sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori impiegati.»;

c) al comma 2 aggiungere in fine le seguenti parole: «, nel rispetto di standard nazionali in materia di formazione professionale, sicurezza sul lavoro, inquadramento contrattuale e tutela previdenziale delle lavoratrici e dei lavoratori impiegati».

13.5 (testo 2)

SIGISMONDI, ROSA

Accolto

Al comma 2, dopo la parola: «promuove» inserire le seguenti: «ferma restando la possibilità di svolgere immersioni private ove consentite,».

13.6 (testo 2)

ROSA, SIGISMONDI

Accolto

Al comma 2, dopo la parola: «promuove» inserire le seguenti: «ferma restando la possibilità di svolgere immersioni private ove consentite,».

13.7

BASSO, IRTO, FINA

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Nell'ambito delle attività di monitoraggio e valorizzazione delle zone di interesse turistico subacqueo possono essere utilizzati strumenti digitali avanzati che garantiscano il rispetto dell'*habitat* naturale e delle specie animali e vegetali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

13.8 (testo 2)

FAROLFI, TUBETTI

Accolto

Dopo il comma 3 inserire il seguente: «3-bis. Nell'ambito delle attività di monitoraggio e valorizzazione delle zone di interesse turistico subacqueo, svolte in regime privatistico dai centri di immersione e di addestramento subacqueo, possono essere utilizzati strumenti digitali avanzati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, conformemente alle norme in materia di tutela ambientale.».

13.0.1

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI, BASSO, DI GIROLAMO

Respinto*Dopo l'articolo inserire il seguente:***«Art. 13-bis.***(Interazioni con la megafauna marina da parte di imbarcazioni a supporto di attività subacquea o apnea ricreativa)*

1. Le imbarcazioni impiegate per attività subacquea ricreativa, apnea ricreativa e *snorkeling*, devono mantenere una distanza di almeno 300m dagli esemplari di megafauna marina e devono ridurre la velocità a un massimo di 5 nodi nell'area di avvistamento, in coerenza con le linee guida internazionali e le buone pratiche promosse da enti scientifici.

2. È fatto divieto alle imbarcazioni impiegate per attività subacquea ricreativa, apnea ricreativa e *snorkeling*, di:

a) utilizzare strumenti di avvistamento aereo o sonar per localizzare e inseguire animali marini;

b) perturbare intenzionalmente la megafauna marina, interrompere la rotta migratoria, circondare o inseguire l'animale;

c) modificare bruscamente la rotta dell'imbarcazione in caso di avvicinamento dell'esemplare, salvo in caso di rischio di collisione;

d) toccare, alimentare o nuotare con la megafauna marina.

3. In caso di avvicinamento dell'esemplare o degli esemplari procedere con solo abbrivio, al fine di permettere l'allontanamento dall'imbarcazione.

4. L'osservazione dell'esemplare da parte di individui a pelo d'acqua, sopra l'acqua o sott'acqua, deve avvenire a una distanza non inferiore i 100m dall'animale.

5. I soggetti autorizzati all'organizzazione di escursioni subacquee devono informare i partecipanti sulle regole di condotta responsabile, promuovendo il rispetto della biodiversità marina e delle normative vigenti.».

Conseguentemente:

a) all'articolo 8, dopo la lettera g) aggiungere la seguente: «g-bis) «megafauna marina»: mammiferi marini (cetacei e pinnipedi), elasmobranchi e tartarughe marine;»;

b) all'articolo 14, dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 13-bis sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 5.000 a 12.000.»;

c) all'articolo 14, comma 4, sostituire le parole: «commi 2 e 3» con le seguenti: «commi 2, 3 e 5-bis».

13.0.2

DI GIROLAMO, SIRONI

Respinto

Dopo l'**articolo** inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Interazioni tra megafauna marina da parte di imbarcazioni a supporto di attività subacquea o apnea ricreativa)

1. Ai fini della presente legge si intende per "megafauna marina", mammiferi marini (cetacei e pinnipedi), elasmobranchi e tartarughe marine.

2. Le imbarcazioni impiegate per attività subacquea ricreativa, apnea ricreativa e *snorkeling*, devono mantenere una distanza di almeno 300m dagli esemplari di megafauna marina e devono ridurre la velocità a un massimo di 5 nodi nell'area di avvistamento, in coerenza con le linee guida internazionali e le buone pratiche promosse da enti scientifici.

3. È fatto divieto alle imbarcazioni impiegate per attività subacquea ricreativa, apnea ricreativa e *snorkeling*, di:

a) utilizzare strumenti di avvistamento aereo o sonar per localizzare e inseguire animali marini;

b) perturbare intenzionalmente la megafauna marina, interrompere la rotta migratoria, circondare o inseguire l'animale;

c) modificare bruscamente la rotta dell'imbarcazione in caso di avvicinamento dell'esemplare, salvo in caso di rischio di collisione;

d) toccare, alimentare o nuotare con la megafauna marina.

4. In caso di avvicinamento dell'esemplare o degli esemplari procedere con solo abbrivio, al fine di permettere l'allontanamento dall'imbarcazione.

5. L'osservazione dell'esemplare da parte di individui a pelo d'acqua, sopra l'acqua o sott'acqua, deve avvenire a una distanza non inferiore i 100m dall'animale.

6. I soggetti autorizzati all'organizzazione di escursioni subacquee devono informare i partecipanti sulle regole di condotta responsabile, promuovendo il rispetto della biodiversità marina e delle normative vigenti.».

13.0.3

BASSO, IRTO, FINA

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Avvistamenti ed interazioni tra megafauna marina da parte di imbarcazioni a supporto di attività subacquea o apnea ricreativa)

1. Ai fini della presente legge si intende per "megafauna marina", mammiferi marini (cetacei e pinnipedi), elasmobranchi e tartarughe marine.

2. Al fine di ridurre la perturbazione della megafauna marina, l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) definisce specifici codici di condotta volti a regolare, in coerenza con le linee guida internazionali e le buone pratiche promosse da enti scientifici, il comportamento di imbarcazioni e soggetti coinvolti in avvistamenti ed interazioni con la megafauna medesima, individuando distanze da mantenere, strumenti di avvistamento, movimenti e velocità consentiti in caso di avvistamento o avvicinamento, modalità e distanze di osservazione.

3. I soggetti autorizzati all'organizzazione di escursioni subacquee devono informare i partecipanti sulle regole di condotta responsabile, promuovendo il rispetto della biodiversità marina e delle normative vigenti.».

Art. 14

14.1

SIGISMONDI, ROSA

Ritirato

Sopprimere il comma 5.

14.2

FAROLFI, TUBETTI

Ritirato

Al comma 7 sostituire le parole: «dalla regione nel cui territorio le medesime sono state accertate, nell'ambito delle proprie articolazioni o in altro ente da essa delegato,» con le seguenti: «nel Comune».

Art. 15**15.1**

DI GIROLAMO, SIRONI

Respinto

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

- a) alla lettera a) sopprimere i numeri 1) e 3);*
 - b) sopprimere le lettere i), l), m) e n);*
 - c) alla lettera o) sopprimere il numero 2);*
 - d) sopprimere la lettera r).*
-

15.2

ROSSO

Ritirato

Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire il capoverso «2-ter» con il seguente: «2-ter. Qualora la locazione di imbarcazioni e navi da diporto sia concessa da un soggetto privato a favore di imprese di locazione e noleggio, l'annotazione di cui al comma 2 è effettuata esclusivamente dall'impresa di locazione e noleggio dopo che, a favore di questa, è stata trascritta la dichiarazione di armatore ai sensi dell'articolo 24-bis. In tal caso è ammesso l'uso commerciale dell'unità per determinati periodi dell'anno da specificare nell'annotazione di cui al comma 2.».

15.3

MINASI, GERMANÀ, POTENTI

Ritirato

Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire il capoverso «2-ter.» con il seguente: «2-ter. Qualora la locazione di imbarcazioni e navi da diporto sia concessa da un soggetto privato a favore di imprese di locazione e noleggio, l'annotazione di cui al comma 2 è effettuata esclusivamente dall'impresa di locazione e noleggio dopo che, a favore di questa, è stata trascritta la dichiarazione di armatore ai sensi dell'articolo 24-bis. In tal caso è ammesso l'uso

commerciale dell'unità per determinati periodi dell'anno da specificare nell'annotazione di cui al comma 2.».

15.4

FREGOLENT, BASSO

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire il capoverso «2-ter» con il seguente: «2-ter. Qualora la locazione di imbarcazioni e navi da diporto sia concessa da un soggetto privato a favore di imprese di locazione e noleggio, l'annotazione di cui al comma 2 è effettuata esclusivamente dall'impresa di locazione e noleggio dopo che, a favore di questa, è stata trascritta la dichiarazione di armatore ai sensi dell'articolo 24-bis. In tal caso è ammesso l'uso commerciale dell'unità per determinati periodi dell'anno da specificare nell'annotazione di cui al comma 2.».

15.5

FAROLFI, TUBETTI

Ritirato

Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso «2-ter.», primo periodo, dopo le parole: «esclusivamente dall'impresa di locazione e noleggio» inserire, in fine, le seguenti: «dopo che, a favore di questa, è stata trascritta la dichiarazione di armatore ai sensi dell'articolo 24-bis».

15.6

DI GIROLAMO, SIRONI, NAVE

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso «2-ter», aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nei casi previsti dal presente comma, al soggetto privato le amministrazioni comunali rilasciano l'autorizzazione per la locazione di imbarcazioni e navi da diporto di cui all'articolo 8 della legge del 1992 n. 21.».

15.7

BASSO, IRTO, FINA

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, lettera a), numero 1), dopo il capoverso «2-ter» aggiungere il seguente: «2-quater. Le Regioni possono istituire sistemi informativi integrati per la gestione delle procedure amministrative relative alla nautica da diporto, in coordinamento con il Sistema telematico del diporto nazionale.».

15.8

DI GIROLAMO, SIRONI

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso «2-ter» aggiungere il seguente: «2-quater. Le Regioni possono istituire sistemi informativi integrati per la gestione 4 delle procedure amministrative relative alla nautica da diporto, in coordinamento con il Sistema telematico del diporto nazionale.».

15.9 (testo 2)

SIGISMONDI, DE PRIAMO

Accolto

Al comma 1 sostituire la lettera i) con la seguente:

«i) dopo l'articolo 42 è inserito il seguente:

"Art. 42-bis

(Locazione con prescrizione di comandante)

1. Il contratto di locazione può prevedere che l'imbarcazione da diporto sia comandata da soggetto munito almeno di titolo professionale di cui all'articolo 36-bis e designato dal locatario in qualità di comandante.

2. Nel caso previsto dal comma 1, il numero massimo di persone trasportate non deve essere superiore a dodici, escluso il comandante, fatto salvo il numero massimo delle persone trasportabili, indicato nel certificato di omologazione dell'imbarcazione, se inferiore a tredici.

3. Il contratto di locazione di cui al comma 1 può essere stipulato solo da un unico locatario persona fisica e, unitamente al contratto tra locatario e comandante, è conservato tra i documenti di bordo per tutta la durata della locazione."».

15.10 (testo 2)

FAROLFI, TUBETTI

Accolto

Al comma 1 sostituire la lettera i) con la seguente:

«i) dopo l'articolo 42 è inserito il seguente:

"Art. 42-bis

(Locazione con prescrizione di comandante)

1. Il contratto di locazione può prevedere che l'imbarcazione da diporto sia comandata da soggetto munito almeno di titolo professionale di cui all'articolo 36-bis e designato dal locatario in qualità di comandante.

2. Nel caso previsto dal comma 1, il numero massimo di persone trasportate non deve essere superiore a dodici, escluso il comandante, fatto salvo il numero massimo delle persone trasportabili, indicato nel certificato di omologazione dell'imbarcazione, se inferiore a tredici.

3. Il contratto di locazione di cui al comma 1 può essere stipulato solo da un unico locatario persona fisica e, unitamente al contratto tra locatario e comandante, è conservato tra i documenti di bordo per tutta la durata della locazione."».

15.11 (testo 2)

ROSSO

Accolto

Al comma 1 sostituire la lettera i) con la seguente:

«i) dopo l'articolo 42 è inserito il seguente:

"Art. 42-bis

(Locazione con prescrizione di comandante)

1. Il contratto di locazione può prevedere che l'imbarcazione da diporto sia comandata da soggetto munito almeno di titolo professionale di cui all'articolo 36-bis e designato dal locatario in qualità di comandante.

2. Nel caso previsto dal comma 1, il numero massimo di persone trasportate non deve essere superiore a dodici, escluso il comandante, fatto salvo il numero massimo delle persone trasportabili, indicato nel certificato di omologazione dell'imbarcazione, se inferiore a tredici.

3. Il contratto di locazione di cui al comma 1 può essere stipulato solo da un unico locatario persona fisica e, unitamente al contratto tra locatario e comandante, è conservato tra i documenti di bordo per tutta la durata della locazione."».

15.12 (testo 2)

FAROLFI, TUBETTI

Accolto

Al comma 1 sostituire la lettera i) con la seguente:

«i) dopo l'articolo 42 è inserito il seguente:

"Art. 42-bis

(Locazione con prescrizione di comandante)

1. Il contratto di locazione può prevedere che l'imbarcazione da diporto sia comandata da soggetto munito almeno di titolo professionale di cui all'articolo 36-bis e designato dal locatario in qualità di comandante.

2. Nel caso previsto dal comma 1, il numero massimo di persone trasportate non deve essere superiore a dodici, escluso il comandante, fatto salvo il numero massimo delle persone trasportabili, indicato nel certificato di omologazione dell'imbarcazione, se inferiore a tredici.

3. Il contratto di locazione di cui al comma 1 può essere stipulato solo da un unico locatario persona fisica e, unitamente al contratto tra locatario e comandante, è conservato tra i documenti di bordo per tutta la durata della locazione."».

15.13 (testo 2)

DI GIROLAMO, SIRONI, NAVE

Accolto

Al comma 1 sostituire la lettera i) con la seguente:

«i) dopo l'articolo 42 è inserito il seguente:

"Art. 42-bis

(Locazione con prescrizione di comandante)

1. Il contratto di locazione può prevedere che l'imbarcazione da diporto sia comandata da soggetto munito almeno di titolo professionale di cui all'articolo 36-bis e designato dal locatario in qualità di comandante.

2. Nel caso previsto dal comma 1, il numero massimo di persone trasportate non deve essere superiore a dodici, escluso il comandante, fatto salvo il numero massimo delle persone trasportabili, indicato nel certificato di omologazione dell'imbarcazione, se inferiore a tredici.

3. Il contratto di locazione di cui al comma 1 può essere stipulato solo da un unico locatario persona fisica e, unitamente al contratto tra locatario e comandante, è conservato tra i documenti di bordo per tutta la durata della locazione."».

15.14 (testo 2)

BASSO, IRTO, FINA

Accolto

Al comma 1 sostituire la lettera i) con la seguente:

«i) dopo l'articolo 42 è inserito il seguente:

"Art. 42-bis

(Locazione con prescrizione di comandante)

1. Il contratto di locazione può prevedere che l'imbarcazione da diporto sia comandata da soggetto munito almeno di titolo professionale di cui all'articolo 36-bis e designato dal locatario in qualità di comandante.

2. Nel caso previsto dal comma 1, il numero massimo di persone trasportate non deve essere superiore a dodici, escluso il comandante, fatto salvo il numero massimo delle persone trasportabili, indicato nel certificato di omologazione dell'imbarcazione, se inferiore a tredici.

3. Il contratto di locazione di cui al comma 1 può essere stipulato solo da un unico locatario persona fisica e, unitamente al contratto tra locatario e comandante, è conservato tra i documenti di bordo per tutta la durata della locazione."».

15.15 (testo 2)

MINASI, POTENTI, GERMANÀ

Accolto

Al comma 1 sostituire la lettera i) con la seguente:

«i) dopo l'articolo 42 è inserito il seguente:

"Art. 42-bis

(Locazione con prescrizione di comandante)

1. Il contratto di locazione può prevedere che l'imbarcazione da diporto sia comandata da soggetto munito almeno di titolo professionale di cui all'articolo 36-bis e designato dal locatario in qualità di comandante.

2. Nel caso previsto dal comma 1, il numero massimo di persone trasportate non deve essere superiore a dodici, escluso il comandante, fatto salvo il numero massimo delle persone trasportabili, indicato nel certificato di omologazione dell'imbarcazione, se inferiore a tredici.

3. Il contratto di locazione di cui al comma 1 può essere stipulato solo da un unico locatario persona fisica e, unitamente al contratto tra locatario e comandante, è conservato tra i documenti di bordo per tutta la durata della locazione."».

15.16 (testo 2)

FREGOLENT, BASSO

Accolto

Al comma 1 sostituire la lettera i) con la seguente:

«i) dopo l'articolo 42 è inserito il seguente:

"Art. 42-bis

(Locazione con prescrizione di comandante)

1. Il contratto di locazione può prevedere che l'imbarcazione da diporto sia comandata da soggetto munito almeno di titolo professionale di cui all'articolo 36-bis e designato dal locatario in qualità di comandante.

2. Nel caso previsto dal comma 1, il numero massimo di persone trasportate non deve essere superiore a dodici, escluso il comandante, fatto salvo il numero massimo delle persone trasportabili, indicato nel certificato di omologazione dell'imbarcazione, se inferiore a tredici.

3. Il contratto di locazione di cui al comma 1 può essere stipulato solo da un unico locatario persona fisica e, unitamente al contratto tra locatario e comandante, è conservato tra i documenti di bordo per tutta la durata della locazione."».

15.17

FAROLFI, TUBETTI

Ritirato

Al comma 1, lettera l), sopprimere le seguenti parole: «o per un itinerario concordato».

15.18

MINASI, POTENTI, GERMANÀ

Ritirato

Al comma 1, lettera l), sopprimere le parole: «o per un itinerario concordato».

15.19

ROSSO

Ritirato

Al comma 1, lettera l), sopprimere le parole: «o per un itinerario concordato».

15.20

FREGOLENT, BASSO

Respinto

Alla lettera l) sopprimere le parole: «o per un itinerario concordato».

15.21 (testo 2)

SIGISMONDI, DE PRIAMO

Accolto

Al comma 1, lettera m), apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere il capoverso 1-bis;

b) sostituire il capoverso 1-ter con il seguente: «1-bis. Al fine di tutelare la sicurezza della navigazione, la vita umana in mare e l'ambiente, nel caso di unità da diporto di cui all'articolo 2, comma 3, il noleggiante, il locatore o l'esercente hanno l'obbligo di integrare le dotazioni di sicurezza qualora quelle prescritte dalla bandiera non soddisfino le prescrizioni minime previste dalla normativa italiana.».

15.22 (testo 2)

MINASI, POTENTI, GERMANÀ

Accolto

Al comma 1, lettera m), apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere il capoverso 1-bis;

b) sostituire il capoverso 1-ter con il seguente: «1-bis. Al fine di tutelare la sicurezza della navigazione, la vita umana in mare e l'ambiente, nel caso di unità da diporto di cui all'articolo 2, comma 3, il noleggiante, il locatore o l'esercente hanno l'obbligo di integrare le dotazioni di sicurezza qualora quelle prescritte dalla bandiera non soddisfino le prescrizioni minime previste dalla normativa italiana.».

15.23 (testo 2)

ROSSO, FAZZONE

Accolto

Al comma 1, lettera m), apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere il capoverso 1-bis;

b) sostituire il capoverso 1-ter con il seguente: «1-bis. Al fine di tutelare la sicurezza della navigazione, la vita umana in mare e l'ambiente, nel caso di unità da diporto di cui all'articolo 2, comma 3, il noleggiante, il

locatore o l'esercente hanno l'obbligo di integrare le dotazioni di sicurezza qualora quelle prescritte dalla bandiera non soddisfino le prescrizioni minime previste dalla normativa italiana.».

15.24

FREGOLENT, BASSO

Respinto

Al comma 1 sopprimere la lettera m).

15.25 (testo 2)

FAROLFI, TUBETTI

Accolto

Al comma 1, lettera m), apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere il capoverso 1-bis;

b) sostituire il capoverso 1-ter con il seguente: «1-bis. Al fine di tutelare la sicurezza della navigazione, la vita umana in mare e l'ambiente, nel caso di unità da diporto di cui all'articolo 2, comma 3, il noleggiante, il locatore o l'esercente hanno l'obbligo di integrare le dotazioni di sicurezza qualora quelle prescritte dalla bandiera non soddisfino le prescrizioni minime previste dalla normativa italiana.».

15.0.1

SIGISMONDI, ROSA

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Disposizioni in materia di informatizzazione delle procedure per le patenti nautiche e accesso all'Anagrafe nazionale delle patenti nautiche)

1. All'articolo 39-bis del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, dopo la lettera c), sono inserite le seguenti:

«c-bis) alle scuole nautiche e dei loro consorzi, autorizzati ai sensi dell'articolo 49-septies del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il Codice della nautica da diporto;

c-ter) ai centri di istruzione per la nautica, riconosciuti ai sensi dell'articolo 49-octies del medesimo decreto legislativo;

c-quater) alle imprese di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264;

c-quinquies) ai medici accertatori.»;

b) dopo il comma 4, è inserito il seguente: «4-bis. L'accesso all'Anagrafe nazionale ai soggetti di cui al comma 4, lettere c-bis), c-ter), c-quater) e c-quinquies), è limitato ai dati anagrafici del titolare della patente nautica e alla presenza di eventuali motivi ostativi per le pratiche da eseguire.»;

c) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «5-bis. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno, per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione e per pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono informatizzati i procedimenti di ammissione all'esame, di svolgimento dell'esame e di rilascio delle patenti nautiche e, per ognuna di esse, nonché per quelle già in uso, quelli relativi ai procedimenti di rinnovo, sospensione e revoca e di duplicato.».

2. Il rilascio della patente nautica rilasciata in formato digitale *standard* su supporto plastificato tipo *card* (formato ISO ID-1), conforme alle

specifiche di sicurezza, durabilità e leggibilità già previste per le patenti di guida che regolano la circolazione stradale, secondo le medesime caratteristiche che è progressivamente esteso anche alle patenti nautiche in formato cartaceo in corso di validità, in occasione del primo rinnovo, duplicato o aggiornamento successivi alla data di adozione del nuovo formato, stabilita con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

3. In conformità ai principi previsti del Codice dell'amministrazione digitale (CAD) di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, il sistema informatico cui al presente articolo si integra con il Portale dell'automobilista e con il sistema telematico centrale delle unità da diporto (SISTE), garantendo interoperabilità, semplificazione e riduzione degli oneri amministrativi per cittadini e operatori professionali.

4. E' disposta l'acquisizione digitale di atti endoprocedimentali in fase istruttoria delle banche dati della pubblica amministrazione, ivi compreso il Servizio sistemi informativi interforze - S.S.I.I., di cui all'articolo 65 del decreto del Ministro dell'interno 6 febbraio 2020, con particolare riferimento agli ostativi psico-fisici e agli ostativi morali, di cui, rispettivamente, agli articoli 36 e 37 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146.

5. La patente nautica è inserita tra i documenti caricabili sul Sistema IT- Wallet, di cui all'articolo 64-*quater* del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. I competenti uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti elaborano gli adempimenti previsti delle linee guida di cui al comma 3, primo periodo, del predetto articolo 64-*quater*.

6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie a legislazione vigente.».

15.0.2 (testo 2)

ROSA, DE PRIAMO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Istituzione del Codice di operatore nautico)

1. Al fine di valorizzare la filiera produttiva della nautica da diporto e di migliorare la rilevazione statistica delle imprese operanti nel settore, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il Codice di operatore nautico.

2. Il Codice di operatore nautico è attribuito, su richiesta, alle imprese che concorrono alla manutenzione, al *refitting* e alla produzione della componentistica ovvero alla fornitura di beni o servizi destinati alla realizzazione e all'allestimento di unità da diporto.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito l'Istituto nazionale di statistica, sono stabiliti i criteri e le modalità di attribuzione del Codice, anche ai fini del coordinamento con il sistema camerale, senza oneri amministrativi e finanziari per le imprese.

4. La titolarità del Codice di operatore nautico favorisce l'accesso alle misure di sostegno e valorizzazione previste per la filiera della nautica da diporto.».

15.0.3

ROSA, TUBETTI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo inserire i seguenti:

«Art. 15-bis.

(Modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509)

1. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

1) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ivi compresi quelli relativi al rinnovo della concessione in scadenza, agli interventi in corso di concessione, di riqualificazione e adeguamento infrastrutturale e quelli finalizzati a garantire la competitività, la sostenibilità ambientale, la transizione ecologica e la sicurezza della navigazione";

2) al comma 3, le parole da: "conducendo secondo principi" fino a: "legge 23 dicembre 1996, n. 647" sono sostituite dalle seguenti: "nei termini previsti dal presente procedimento che sono tutti perentori in quanto funzionali per garantire la celerità delle procedure";

b) dopo l'articolo 3, è inserito il seguente:

"Art. 3-bis.

(Interventi di riqualificazione delle strutture dedicate alla nautica da diporto)

1. Gli interventi in corso di concessione di cui all'articolo 1, comma 1, sono autorizzati dall'Autorità competente senza le formalità di cui all'articolo 4, previa approvazione della Conferenza dei Servizi. In tal caso, la durata della concessione deve essere rideterminata dall'Autorità concedente, nel rispetto del diritto dell'Unione europea, per il periodo di tempo necessario a garantire l'ammortamento e l'equa remunerazione degli investimenti effettuati.";

c) all'articolo 5:

1) al comma 2, dopo la lettera f) è inserita la seguente: "f-bis) la Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici";

2) il comma 6 è sostituito dal seguente: "6. Alla data della convocazione di cui al comma 2, la conferenza di servizi decide sulle istanze presentate in base ai pareri espressi dalle amministrazioni, rigettando le ovvero individuando, con provvedimento motivato, l'istanza ammessa alle successive fasi della procedura. Sono da considerare positivi i pareri non espressi o che abbiano espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza medesima. Su richiesta motivata del proponente la domanda si applicano in via residuale le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241";

d) all'articolo 6 il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. L'approvazione del progetto definitivo è effettuata mediante conferenza di servizi simultanea convocata entro il termine perentorio di 90 giorni dall'approvazione del progetto preliminare. Sono da considerarsi positivi i pareri non espressi o che abbiano espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza medesima.".

Art. 15-ter.

(Estensione aliquota IVA agevolata a i servizi resi dalle strutture dedicate alla nautica da diporto qualificate come Marina Resort)

1. Tutte le prestazioni erogate a favore dei clienti da parte di tutte le strutture dedicate alla nautica da diporto di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica del 2 dicembre 1997, n. 509, qualificate come Marina Resort di cui al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono soggette all'applicazione dell'aliquota IVA ridotta del 10 per cento di cui al n. 120 della

Tabella A, Parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.».

15.0.4

ROSA, DE PRIAMO

Ritirato e trasformato nell'odg n. 1

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Armonizzazione della disciplina dei "Marina Resort")

1. All'articolo 32 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, dopo il comma 2, è inserito il seguente "2-bis. Per garantire omogeneità di regime giuridico in tutto il territorio nazionale, le amministrazioni statali, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro del turismo, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definiscono linee guida e buone prassi in materia di Marina Resort, ai fini della classificazione e adottano moduli unificati e standardizzati che definiscono esaustivamente i contenuti tipici e la relativa organizzazione dei dati delle istanze e delle segnalazioni relative all'avvio dell'attività."».

15.0.5

FAROLFI, TUBETTI

Ritirato

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Autorizzazione unica per l'accesso alle zone portuali per l'esercizio di attività economiche)

1. Alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, articolo 16, dopo il comma 4 è inserito il seguente: "4-bis. L'autorizzazione rilasciata dallo Sportello unico amministrativo, ai sensi del comma 4, ha validità sull'intero territorio nazionale per due anni. L'autorizzazione è rilasciata alle imprese che svolgono attività tecniche, di manutenzione o di assistenza a bordo di imbarcazioni o na-

tanti e, in generale che non comportano movimentazione di merci o passeggeri né accesso ad aree a controllo doganale o di sicurezza. Al fine di garantire omogeneità territoriale, le amministrazioni statali, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adottano moduli unificati e standardizzati che definiscono esaustivamente i contenuti tipici e la relativa organizzazione dei dati delle autorizzazioni."».

15.0.6

FREGOLENT

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Contributi per la formazione iniziale del personale marittimo)

1. All'articolo 36 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, al comma 1-bis, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «Qualora l'ammontare complessivo dei contributi richiesti, di cui al primo periodo, ecceda le risorse disponibili per l'annualità di riferimento, il contributo spettante a ciascun soggetto ammesso è rideterminato in misura proporzionale, nei limiti delle risorse stanziare.».

15.0.7

GASPARRI, ROSSO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Disposizioni speciali per la città di Venezia e la relativa area lagunare)

1. Negli ambiti del territorio del Comune di Venezia e dell'intero bacino lagunare di competenza della Città Metropolitana di Venezia, la disciplina relativa al diporto commerciale, all'esercizio dei servizi di trasporto non di linea e all'utilizzo dei natanti a fini economici continua e deve essere regolata dagli strumenti di pianificazione e coordinamento adottati dalla Città

Metropolitana di Venezia, dal Comune di Venezia e dagli enti preposti alla salvaguardia della laguna, in coerenza con la normativa vigente in materia di tutela dell'equilibrio idraulico, ambientale e storico-artistico.

2. Le disposizioni applicative della presente legge sono coordinate ovvero tengono conto delle esigenze di sicurezza, protezione ambientale e tutela del patrimonio culturale riconosciute dalla legge 16 aprile 1973, n. 171, e successive modificazioni.».

15.0.8

FREGOLENT

Ritirato

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Modifiche alla legge 28 gennaio 1994, n. 8)

1. L'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 8, è abrogato.».

15.0.9

FREGOLENT

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Semplificazione e riordino disposizioni in materia di vigilanza, esecuzione di ispezioni e visite nell'ambiente di lavoro a bordo delle navi)

1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri della salute e del lavoro e delle politiche sociali, al fine di perseguire obiettivi di semplificazione amministrativa, competitività, razionalizzazione delle risorse e nell'ambito di quelle già disponibili a legislazione vigente, è autorizzato ad emanare uno o più decreti da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, per il coordinamento, semplificazione ed il riordino delle disposizioni legislative vigenti in materia di vigilanza, esecuzione di ispezioni e visite afferenti alla tutela della salute e sicurezza delle sistemazioni e dell'ambiente di lavoro a bordo delle navi.

2. I provvedimenti di cui al comma 1, riguarderanno il coordinamento tra il decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 32, recante "Attuazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, n. 2013/54/UE, relativa a talune responsabilità dello Stato di bandiera ai fini della conformità alla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e della sua applicazione", il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, recante "Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca nazionali, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485" e la legge 16 giugno 1939, n. 1045, recante "Condizioni per l'igiene e l'abitabilità degli equipaggi a bordo delle navi mercantili nazionali"».

Art. 17**17.1**

BASSO, IRTO, FINA

Accolto*Sostituire l'articolo con il seguente:***«Art. 17.***(Passaggi di proprietà di beni mobili registrati)*

1. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo le parole: "decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358," sono aggiunte le seguenti: "nonché ai titolari degli sportelli telematici del diportista (STED) di cui all'articolo 5, comma 1, lettere c) e d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 2018, n. 152, limitatamente alle unità da diporto, presso la sede dello STED, in regime di terzietà ed esclusivamente se in possesso dell'attestato di idoneità professionale di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f), della legge 8 agosto 1991, n. 264, ottenuto previo esame di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1991, n. 264, svolto limitatamente alle parti relative alla disciplina della navigazione e legislazione complementare, tutti soggetti".

2. All'articolo 5 della legge 8 agosto 1991, n. 264, il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Le sessioni di esame si svolgono in due distinte prove autonome:

a) una prova scritta basata su quesiti a risposta multipla predefinita vertenti su nozioni di disciplina della circolazione stradale, di legislazione sull'autotrasporto, di legislazione sul pubblico registro automobilistico, di legislazione tributaria afferente al settore, ed elementi di diritto privato;

b) una prova scritta basata su quesiti a risposta multipla predefinita vertenti su nozioni di disciplina della navigazione e legislazione complementare, ed elementi di diritto privato.

Le modalità e i programmi delle prove di esame sono stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti."

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono

aggiornate le modalità di svolgimento dell'esame di cui all'articolo 5, comma 3, della legge 8 agosto 1991, n. 264.».

17.2 (testo 2)

SIGISMONDI, ROSA

Accolto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 17.

(Passaggi di proprietà di beni mobili registrati)

1. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo le parole: "decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358," sono aggiunte le seguenti: "nonché ai titolari degli sportelli telematici del diportista (STED) di cui all'articolo 5, comma 1, lettere c) e d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 2018, n. 152, limitatamente alle unità da diporto, presso la sede dello STED, in regime di terzietà ed esclusivamente se in possesso dell'attestato di idoneità professionale di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f), della legge 8 agosto 1991, n. 264, ottenuto previo esame di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1991, n. 264, svolto limitatamente alle parti relative alla disciplina della navigazione e legislazione complementare, tutti soggetti".

2. All'articolo 5 della legge 8 agosto 1991, n. 264, il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Le sessioni di esame si svolgono in due distinte prove autonome:

a) una prova scritta basata su quesiti a risposta multipla predefinita vertenti su nozioni di disciplina della circolazione stradale, di legislazione sull'autotrasporto, di legislazione sul pubblico registro automobilistico, di legislazione tributaria afferente al settore, ed elementi di diritto privato;

b) una prova scritta basata su quesiti a risposta multipla predefinita vertenti su nozioni di disciplina della navigazione e legislazione complementare, ed elementi di diritto privato.

Le modalità e i programmi delle prove di esame sono stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti."

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono

aggiornate le modalità di svolgimento dell'esame di cui all'articolo 5, comma 3, della legge 8 agosto 1991, n. 264.».

17.0.1

GASPARRI, ROSSO

Ritirato

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Regime convenzionato per organismi tecnici)

1. Al fine di semplificare e rendere più efficiente l'accesso alle procedure di rilascio, rinnovo e convalida dei certificati di sicurezza delle unità adibite al trasporto merci e persone o adibite a nautica da lavoro, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituisce un regime convenzionato per gli organismi tecnici:

a) notificati ai sensi dell'articolo 10 del Codice della nautica da diporto;

b) ovvero affidati ai sensi del decreto legislativo 14 dicembre 1998, n. 314, autorizzati a svolgere visite tecniche e a rilasciare certificazioni e attestazioni di sicurezza per le tali unità operanti nel territorio della Città Metropolitana di Venezia, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, RINA, Bureau Veritas e altri organismi riconosciuti.

2. Il decreto di cui al comma 1 disciplina:

a) le attività tecniche e certificative svolte dagli organismi convenzionati prevedendo che siano effettuate secondo tariffe accessibili, trasparenti e calmierate, analoghe a quelle previste per le corrispondenti pratiche amministrative svolte presso Motorizzazione civile - settore navigazione/capitanerie di porto ed enti pubblici preposti assicurando equità e sostenibilità economica per gli armatori e gli operatori;

b) i certificati e le attestazioni di sicurezza rilasciati dagli organismi convenzionati producano effetti ai fini della sicurezza della navigazione e siano il solo oggetto della presa d'atto, della trascrizione e dell'aggiornamento da parte dell'autorità competente, secondo le rispettive attribuzioni di legge.

3. Restano ferme in capo agli enti pubblici preposti:

a) le attività di presa d'atto amministrativa delle certificazioni rilasciate dagli organismi convenzionati;

- b) la trascrizione nei registri e nei documenti ufficiali;
- c) ogni funzione di vigilanza, controllo e indirizzo, secondo la normativa vigente.».

17.0.2 (testo 2)

TUBETTI, FAROLFI

Accolto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 17-bis

(Parametri tariffari minimi e massimi dei compensi percepiti per le attività di raccomandazione marittima)

1. L'articolo 16 della legge 4 aprile 1977, n. 135 è sostituito dal seguente: "Art. 16. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, su proposta delle associazioni nazionali delle agenzie raccomandatarie marittime e degli armatori maggiormente rappresentative a livello nazionale, sono stabiliti i parametri tariffari minimi e massimi dei compensi percepiti per le attività di raccomandazione marittima, nonché la percentuale di tali compensi che ciascun imprenditore individuale o società che esplica le attività di cui alla presente legge deve versare al Fondo agenti marittimi ed aerei sul conto intestato all'imprenditore stesso o ai legali rappresentanti delle società nonché ai loro inestitori qualora questi ultimi non godano di altre forme previdenziali obbligatorie; con le stesse modalità si provvede alla revisione periodica delle tariffe.».

17.0.3 (testo 2)

BASSO, IRTO, FINA

Accolto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 17-bis

(Parametri tariffari minimi e massimi dei compensi percepiti per le attività di raccomandazione marittima)

1. L'articolo 16 della legge 4 aprile 1977, n. 135 è sostituito dal seguente: "Art. 16. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,

di concerto con il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, su proposta delle associazioni nazionali delle agenzie raccomandatarie marittime e degli armatori maggiormente rappresentative a livello nazionale, sono stabiliti i parametri tariffari minimi e massimi dei compensi percepiti per le attività di raccomandazione marittima, nonché la percentuale di tali compensi che ciascun imprenditore individuale o società che esplica le attività di cui alla presente legge deve versare al Fondo agenti marittimi ed aerei sul conto intestato all'imprenditore stesso o ai legali rappresentanti delle società nonché ai loro in-stitutori qualora questi ultimi non godano di altre forme previdenziali obbliga-torie; con le stesse modalità si provvede alla revisione periodica delle tariffe.».

17.0.4

DI GIROLAMO, SIRONI

Respinto

Dopo l'articolo inserire i seguenti:

«Art. 17-bis.

*(Norme di sicurezza per la navigazione
da diporto in prossimità di grotte marine)*

1. L'ingresso nelle grotte marine da parte di imbarcazioni da diporto è consentito esclusivamente con motori spenti.

2. È vietato l'ingresso nelle grotte marine che ospitano *habitat* sensibili, specie protette o che siano state identificate come zone di riproduzione o rifugio per la fauna marina. Tali grotte sono identificate da ISPRA, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. L'ente gestore dell'AMP definisce, mediante regolamento, le modalità di accesso alle grotte marine e le eventuali deroghe per finalità scientifiche o di monitoraggio ambientale delle aree protette.

3. Le attività subacquee ricreative all'interno delle grotte devono essere svolte da un gruppo di massimo di tre persone alla volta, accompagnate da guide ambientali certificate, e nel rispetto delle distanze minime dalla fauna e dalla flora.

Art. 17-ter

(Condotta in caso di avvistamento di megafauna marina)

1. In caso di avvistamento di megafauna marina le imbarcazioni da diporto devono mantenere una distanza di almeno 300m dagli esemplari e

devono ridurre la velocità a un massimo di 5 nodi nell'area di avvistamento, in coerenza con le linee guida internazionali e le buone pratiche promosse da enti scientifici.

2. È fatto divieto alle imbarcazioni da diporto di: a) utilizzare strumenti di avvistamento aereo o sonar per localizzare e inseguire animali marini; b) perturbare intenzionalmente la megafauna marina, interrompere la rotta migratoria, circondare o inseguire l'animale; c) modificare bruscamente la rotta dell'imbarcazione in caso di avvicinamento dell'animale, salvo in caso di rischio di collisione; d) toccare, alimentare o nuotare con la megafauna marina.

3. In caso di avvicinamento dell'esemplare procedere con solo abbrevio al fine di permettere l'allontanamento dall'imbarcazione.

4. L'osservazione dell'esemplare da parte di individui a pelo d'acqua, sopra l'acqua o sott'acqua, deve avvenire a una distanza non inferiore i 100m dall'animale.

5. I soggetti autorizzati alla navigazione nelle Aree Marine Protette devono informare gli utenti sulle regole di condotta responsabile in caso di interazione con fauna marina, promuovendo il rispetto della biodiversità e delle normative vigenti.».

17.0.5

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI, BASSO, DI GIROLAMO

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

*(Norme di sicurezza per la navigazione
da diporto in prossimità di grotte marine)*

1. L'ingresso nelle grotte marine da parte di imbarcazioni da diporto è consentito esclusivamente con motori spenti.

2. È vietato l'ingresso nelle grotte marine che ospitano *habitat* sensibili, specie protette o che siano state identificate come zone di riproduzione o rifugio per la fauna marina. Tali grotte sono identificate da ISPRA, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. In un Area Marina Protetta, è competenza dell'Ente Gestore dell'AMP definire, mediante regolamento, le modalità di accesso alle grotte

marine e le eventuali deroghe per finalità scientifiche o di monitoraggio ambientale.

3. Le attività subacquee ricreative all'interno delle grotte devono essere svolte da un gruppo di massimo di tre persone alla volta, accompagnate da guide ambientali certificate, e nel rispetto delle distanze minime dalla fauna e dalla flora.».

17.0.6

BASSO, IRTO, FINA

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

*(Norme di sicurezza per la navigazione
da diporto in prossimità di grotte marine)*

1. Ispra, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, identifica:

a) le grotte marine in cui è consentito l'ingresso da parte di imbarcazioni da diporto esclusivamente a motori spenti;

b) le grotte marine che ospitano *habitat* sensibili, specie protette o che siano state identificate come zone di riproduzione o rifugio per la fauna marina, in cui è vietato l'ingresso;

c) le grotte nelle quali le attività subacquee ricreative devono essere svolte da un gruppo di massimo di tre persone alla volta, accompagnate da guide ambientali certificate, e nel rispetto delle distanze minime dalla fauna e dalla flora.

2. Nelle aree marine protette, è competenza dell'Ente Gestore definire, mediante regolamento, le modalità di accesso alle grotte marine e le eventuali deroghe per finalità scientifiche o di monitoraggio ambientale.».

17.0.7 (testo 3)

BASSO, IRTO, FINA, FREGOLENT

Accolto*Dopo l'articolo inserire il seguente:***«Art. 17-bis.***(Protezione delle praterie di Posidonia oceanica tramite gestione dell'ancoraggio di tutti i natanti)*

1. L'ancoraggio delle imbarcazioni non deve arrecare pregiudizio alla conservazione dell'ambiente marino e costiero, né determinare la distruzione, il deterioramento, l'alterazione o la frammentazione di *habitat* marini sensibili o protetti, inclusi gli *habitat* di specie vegetali marine protette, con particolare riferimento alle praterie di Posidonia oceanica.

2. Ai fini del presente articolo, sono considerati *habitat* marini sensibili o protetti:

a) gli *habitat* di interesse comunitario ai sensi della Direttiva 92/43/CEE;

b) gli *habitat* essenziali alla conservazione di specie protette o minacciate ai sensi della Convenzione di Barcellona e del Protocollo SPA/BD;

c) gli *habitat* marini caratterizzati da elevata vulnerabilità fisica e biologica, quali le praterie di fanerogame marine e le biocostruzioni bentoniche, inclusi i popolamenti coralligeni.».

17.0.8 (testo 2)

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI, BASSO, DI GIROLAMO

Accolto*Dopo l'articolo inserire il seguente:***«Art. 17-bis.***(Protezione delle praterie di Posidonia oceanica tramite gestione dell'ancoraggio di tutti i natanti)*

1. L'ancoraggio delle imbarcazioni non deve arrecare pregiudizio alla conservazione dell'ambiente marino e costiero, né determinare la distruzione, il deterioramento, l'alterazione o la frammentazione di *habitat* marini sen-

sibili o protetti, inclusi gli *habitat* di specie vegetali marine protette, con particolare riferimento alle praterie di *Posidonia oceanica*.

2. Ai fini del presente articolo, sono considerati *habitat* marini sensibili o protetti:

a) gli *habitat* di interesse comunitario ai sensi della Direttiva 92/43/CEE;

b) gli *habitat* essenziali alla conservazione di specie protette o minacciate ai sensi della Convenzione di Barcellona e del Protocollo SPA/BD;

c) gli *habitat* marini caratterizzati da elevata vulnerabilità fisica e biologica, quali le praterie di fanerogame marine e le biocostruzioni bentoniche, inclusi i popolamenti coralligeni.».

17.0.9 (testo 3)

DI GIROLAMO, SIRONI, NAVE

Accolto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

*(Protezione delle praterie di *Posidonia oceanica* tramite gestione dell'ancoraggio di tutti i natanti)*

1. L'ancoraggio delle imbarcazioni non deve arrecare pregiudizio alla conservazione dell'ambiente marino e costiero, né determinare la distruzione, il deterioramento, l'alterazione o la frammentazione di *habitat* marini sensibili o protetti, inclusi gli *habitat* di specie vegetali marine protette, con particolare riferimento alle praterie di *Posidonia oceanica*.

2. Ai fini del presente articolo, sono considerati *habitat* marini sensibili o protetti:

a) gli *habitat* di interesse comunitario ai sensi della Direttiva 92/43/CEE;

b) gli *habitat* essenziali alla conservazione di specie protette o minacciate ai sensi della Convenzione di Barcellona e del Protocollo SPA/BD;

c) gli *habitat* marini caratterizzati da elevata vulnerabilità fisica e biologica, quali le praterie di fanerogame marine e le biocostruzioni bentoniche, inclusi i popolamenti coralligeni.».

Art. 18**18.1**

BERGESIO, GERMANÀ, POTENTI, MINASI

Dichiarato inammissibile*Apportare le seguenti modificazioni:**a) al comma 1, lettera a), premettere la seguente:**«0a) all'articolo 115:**1) al comma 1, alinea, la parola: "tre" è sostituita dalla seguente: "quattro";**2) dopo il numero 3 è aggiunto il seguente: "3-bis) apprendisti e tirocinanti addetti alla pesca costiera"»;**b) al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) inserire il seguente:**«2-bis. dopo il sesto comma, è inserito il seguente: "I requisiti per l'iscrizione nella matricola della gente di mare degli apprendisti e dei tirocinanti addetti alla pesca costiera sono stabiliti dal regolamento."»;**c) dopo il comma 1 aggiungere il seguente:**«1-bis. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede a modificare le disposizioni del libro I, titolo VI, capo III, del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, al fine di disciplinare la qualifica di apprendista e di tirocinante addetto alla pesca costiera ed i relativi requisiti per l'iscrizione nella matricola della gente di mare.».***18.2**

SIGISMONDI, TUBETTI

Accolto*Al comma 1 sopprimere la lettera a).*

18.3

GASPARRI, ROSSO, FAZZONE

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:

«d-bis) all'articolo 133, al primo comma, dopo le parole: "i cittadini italiani" sono inserite le seguenti: ", di Stati membri dell'Unione europea, di Stati membri dello Spazio economico europeo, della Svizzera o, se residenti in Italia, di altri Stati,"».

18.4 (testo 2)

BASSO, IRTO, FINA

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente: «1-bis. I contratti di arruolamento di cui all'articolo 357, terzo comma, del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (Navigazione marittima), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, sono quelli stipulati ai sensi dell'articolo 328 del Codice della navigazione. In tali casi, la convalida del contratto di arruolamento può essere effettuata anche in via digitale.».

18.5

TUBETTI, FAROLFI

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, lettera g), numero 2), dopo le parole: «entro il termine di cui all'articolo 67-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27» *aggiungere le seguenti:* «per il quale si applica quanto previsto dall'articolo 17-bis, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241».

18.6

BASSO, IRTO, FINA

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, lettera g), numero 2), dopo le parole: «entro il termine di cui all'articolo 67-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27» aggiungere le seguenti: «per il quale si applica quanto previsto dall'articolo 17-bis, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241».

18.7

SIGISMONDI, ROSA

Accolto

Al comma 1, lettera i), capoverso «Art. 169-bis», dopo la lettera g) aggiungere le seguenti:

«g-bis) i registri previsti dagli Annessi I, II, V e VI della Convenzione MARPOL del 2 novembre 1973;

g-ter) i registri previsti dal Codice tecnico per il controllo delle emissioni di ossidi di azoto (NOx) del 10 ottobre 2008;

g-quater) i registri della zavorra previsti dalla Convenzione internazionale per il controllo e la gestione delle acque di zavorra e dei sedimenti delle navi del 13 febbraio 2004;

g-quinquies) i registri delle incrostazioni biologiche previsti dalla risoluzione IMO MEPC.207(62) del 15 luglio 2011;

g-sexies) i registri relativi all'uso di scrubber previsti dalla risoluzione IMO MEPC.340(77) del 26 novembre 2021;

g-septies) gli altri registri previsti da risoluzioni IMO con carattere cogente.».

18.8

MINASI, POTENTI, GERMANÀ

Accolto

Al comma 1, lettera i), capoverso «Art. 169-bis», dopo la lettera g) aggiungere le seguenti:

«g-bis) i registri previsti dagli Annessi I, II, V e VI della Convenzione MARPOL del 2 novembre 1973;

g-ter) i registri previsti dal Codice tecnico per il controllo delle emissioni di ossidi di azoto (NOx) del 10 ottobre 2008;

g-quater) i registri della zavorra previsti dalla Convenzione internazionale per il controllo e la gestione delle acque di zavorra e dei sedimenti delle navi del 13 febbraio 2004;

g-quinquies) i registri delle incrostazioni biologiche previsti dalla risoluzione IMO MEPC.207(62) del 15 luglio 2011;

g-sexies) i registri relativi all'uso di scrubber previsti dalla risoluzione IMO MEPC.340(77) del 26 novembre 2021;

g-septies) gli altri registri previsti da risoluzioni IMO con carattere cogente.».

18.9

BASSO, IRTO, FINA

Accolto

Al comma 1, lettera i), capoverso «Art. 169-bis», dopo la lettera g) aggiungere le seguenti:

«g-bis) i registri previsti dagli Annessi I, II, V e VI della Convenzione MARPOL del 2 novembre 1973;

g-ter) i registri previsti dal Codice tecnico per il controllo delle emissioni di ossidi di azoto (NOx) del 10 ottobre 2008;

g-quater) i registri della zavorra previsti dalla Convenzione internazionale per il controllo e la gestione delle acque di zavorra e dei sedimenti delle navi del 13 febbraio 2004;

g-quinquies) i registri delle incrostazioni biologiche previsti dalla risoluzione IMO MEPC.207(62) del 15 luglio 2011;

g-sexies) i registri relativi all'uso di scrubber previsti dalla risoluzione IMO MEPC.340(77) del 26 novembre 2021;

g-septies) gli altri registri previsti da risoluzioni IMO con carattere cogente.».

18.10

ROSA, SIGISMONDI

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, dopo la lettera o) inserire la seguente:

«o-bis) all'articolo 318 il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Il personale di bordo delle navi adibite alla pesca marittima è composto, anche per la qualifica di comandante, da marittimi di nazionalità diversa da quella italiana o di altri di Stati membri dell'Unione europea, o dello Spazio economico europeo e della Svizzera, che siano in possesso di documenti che attestino l'abilitazione all'esercizio della navigazione. Ai fini del rilascio del visto d'ingresso di tali lavoratori, da intendersi marittimi ai sensi dell'articolo 27, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, non è richiesto il nulla osta al lavoro e si applica l'articolo 40, comma 12, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394. L'imbarco dei marittimi con qualifiche e mansioni che richiedono specializzazioni e titoli professionali avviene su autorizzazione dell'autorità marittima in forza di criteri, presupposti e procedure definiti con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste"».

18.11

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI, BASSO, DI GIROLAMO

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, dopo la lettera o) inserire la seguente:

«o-bis) all'articolo 318 il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Il personale di bordo delle navi adibite alla pesca marittima può essere composto, anche per la qualifica di comandante, da marittimi di nazionalità diversa da quella italiana o di altri di Stati membri dell'Unione europea, o dello Spazio economico europeo e della Svizzera, che siano in possesso di documenti che attestino l'abilitazione all'esercizio della navigazione. Ai fini del rilascio del visto d'ingresso di tali lavoratori, da intendersi marittimi ai sensi dell'articolo 27, comma 1, lettera h), non è richiesto il nulla osta al lavoro e si applica l'articolo 40, comma 12, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto

1999, n. 394. L'imbarco dei marittimi con qualifiche e mansioni che richiedono specializzazioni e titoli professionali avviene su autorizzazione dell'autorità marittima in forza di criteri, presupposti e procedure definiti con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Ministero della agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste"».

18.12

BERGESIO, MINASI, POTENTI, GERMANÀ

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera o) inserire la seguente:

«o-bis) all'articolo 318, comma 3, è aggiunto infine il seguente periodo: "Al divieto di cui al precedente periodo può derogarsi nei casi previsti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e con il Ministro dell'interno, che definisce i criteri per il rilascio, da parte delle autorità marittime periferiche delegate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dell'autorizzazione all'imbarco di cittadini extracomunitari con la qualifica di comandante."».

18.13

GASPARRI, ROSSO

Accolto

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di equiparare i requisiti psicofisici del personale operante nella navigazione interna con quello operante nella navigazione marittima, nel primo comma dell'articolo 4 della legge 28 ottobre 1962, n. 1602, al punto 1) sono aggiunte infine le parole: "per quanto riguarda la vista, tale requisito è esteso anche al personale adibito alla navigazione interna nei termini previsti da decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 2010, n. 114"».

18.14

BASSO, IRTO, FINA

Dichiarato inammissibile*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. Al decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 32, recante Attuazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, n. 2013/54/UE, relativa a talune responsabilità dello Stato di bandiera ai fini della conformità alla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e della sua applicazione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente: "e) «ispettore»: un dipendente delle autorità competenti di cui alle lettere a) e b) o di altri organismi riconosciuti autorizzati a svolgere le ispezioni detto Stato di bandiera ai fini della Convenzione sul lavoro marittimo del 2006 (MLC, 2006);";

b) all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera m) è aggiunta la seguente: "m-bis) «organismi riconosciuti»: organismi, autorizzati dallo Stato, in possesso delle capacità, delle competenze e dell'indipendenza sufficienti a svolgere ispezioni, a rilasciare certificati o entrambe le attività.";

c) all'articolo 6, comma 1, le parole: "L'autorità competente locale sottopone le navi ispezione secondo i seguenti criteri" sono sostituite dalle seguenti: "Le navi sono sottoposte ad ispezione secondo i seguenti criteri";

d) all'articolo 8, comma 2, le parole: " L'autorità competente locale rilascia" sono sostituite dalle seguenti: "L'autorità competente locale o gli organismi riconosciuti rilasciano";

e) all'articolo 10, il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. L'ispettore, nel caso in cui ha riscontrato condizioni di vita e di lavoro a bordo che rappresentano un evidente pericolo per l'incolumità, la salute o la sicurezza dei lavoratori marittimi, ovvero la presenza di altre carenze che costituiscono una grave o ripetuta violazione delle prescrizioni della convenzione, nel rispetto dei criteri da applicare per il fermo delle navi previsti dalla normativa vigente, informa immediatamente l'autorità competente locale che notifica il provvedimento di fermo al comandante della nave, ai fini del diniego delle spedizioni ai sensi dell'articolo 181 del codice della navigazione."».

18.15

BASSO, IRTO, FINA

Dichiarato inammissibile*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 1, comma 913, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Le disposizioni di cui ai commi 910 e 911 non si applicano agli anticipi della retribuzione corrisposti in favore del personale marittimo a bordo di navi impiegate in traffico internazionale secondo quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro per il settore privato dell'industria armatoriale stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e in ogni caso in misura non superiore a 500 euro mensili"».

18.0.1

FAROLFI, TUBETTI

Dichiarato inammissibile*Dopo l'articolo inserire il seguente:***«Art. 18-bis.**

(Disposizioni in materia di anticipi retributivi per il personale marittimo imbarcato su traffici internazionali)

All'articolo 1, comma 913, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Le disposizioni di cui ai commi 910 e 911 non si applicano agli anticipi della retribuzione corrisposti in favore del personale marittimo a bordo di navi impiegate in traffico internazionale secondo quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro per il settore privato dell'industria armatoriale stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e in ogni caso in misura non superiore a 500 euro mensili"».

18.0.2

FAROLFI, TUBETTI

Dichiarato inammissibile*Dopo l'articolo inserire il seguente:***«Art. 18-bis.***(Modifica al decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 32, in materia di organismi riconosciuti per le visite ispettive previste dalla Convenzione MLC, 2006)*

1. Al decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 32, recante: "Attuazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, n. 2013/54/UE, relativa a talune responsabilità dello Stato di bandiera ai fini della conformità alla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e della sua applicazione", sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1:

1) la lettera e) è sostituita dalla seguente: "e) «ispettore»: un dipendente delle autorità competenti di cui alle lettere a) e b) o di altri organismi riconosciuti autorizzati a svolgere le ispezioni dello Stato di bandiera ai fini della Convenzione sul lavoro marittimo del 2006 (MLC, 2006)";

2) dopo la lettera m) è aggiunta la seguente: "m-bis) «organismi riconosciuti»: organismi, autorizzati dallo Stato, in possesso delle capacità, delle competenze e dell'indipendenza sufficienti a svolgere ispezioni, a rilasciare certificati o entrambe le attività.";

b) all'articolo 6, comma 1, le parole: "L'autorità competente locale sottopone le navi ispezione secondo i seguenti criteri" sono sostituite dalle seguenti: "Le navi sono sottoposte ad ispezione secondo i seguenti criteri";

c) all'articolo 8, comma 2, dopo le parole: "l'autorità competente locale" sono aggiunte le seguenti: "o gli organismi riconosciuti rilasciano" e la parola "rilascia" è soppressa;

d) all'articolo 10, il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. L'ispettore, nel caso in cui ha riscontrato condizioni di vita e di lavoro a bordo che rappresentano un evidente pericolo per l'incolumità, la salute o la sicurezza dei lavoratori marittimi, ovvero la presenza di altre carenze che costituiscono una grave o ripetuta violazione delle prescrizioni della convenzione, nel rispetto dei criteri da applicare per il fermo delle navi previsti dalla normativa vigente, informa immediatamente l'autorità competente locale che notifica il provvedimento di fermo al comandante della nave, ai

fini del diniego delle spedizioni ai sensi dell'articolo 181 del codice della navigazione."».

18.0.3

TUBETTI, FAROLFI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Inapplicabilità dell'incremento del contributo addizionale ai contratti di arruolamento di cui all'articolo 325 del Codice della navigazione)

1. All'articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo le parole: "ai contratti di lavoro domestico" sono aggiunte le seguenti: "ai contratti di arruolamento di cui all'articolo 325 del Codice della Navigazione".

2. All'onere derivante dal comma 1, valutate per l'anno 2026 pari a euro 150.000, per l'anno 2027 pari a euro 280.000, per l'anno 2028 pari a euro 410.000, per l'anno 2029 pari a euro 540.000, per l'anno 2030 pari a euro 670.000, per l'anno 2031 pari a euro 790.000, per l'anno 2032 pari a euro 910.000, per l'anno 2033 pari a euro 1.030.000, per l'anno 2034 pari a euro 1.140.000, per l'anno 2035 pari a euro 1.250.000, per l'anno 2036 pari a euro 1.350.000, per l'anno 2037 pari a euro 1.450.000, per l'anno 2038 pari a euro 1.540.000, per l'anno 2039 pari a euro 1.620.000, per l'anno 2040 pari a euro 1.700.000, per l'anno 2041 pari a euro 1.780.000, per l'anno 2042 pari a euro 1.840.000, per l'anno 2043 pari a euro 1.900.000, per l'anno 2044 pari a euro 1.950.000, per l'anno 2045 e successivi pari a euro 1.990.000, si provvede con conseguente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

18.0.4

ROSA, SIGISMONDI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo inserire il seguente :

«Art. 18-bis.

(Licenza di pesca)

1. Al fine di favorire la semplificazione della gestione dei rapporti fra utenze e Pubblica Amministrazione entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con uno o più decreti, dispone la completa dematerializzazione e digitalizzazione di ogni fase del procedimento amministrativo finalizzato al rilascio di autorizzazioni, concessioni, licenze di pesca e qualunque altro atto necessario allo svolgimento dell'attività di pesca e di acquacoltura.».

18.0.5

MINASI, POTENTI, GERMANÀ

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Delega al Governo per l'attuazione della Convenzione del 1976 sulla limitazione della responsabilità in materia di crediti marittimi)

1. Entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi diretti all'attuazione della Convenzione del 1976 sulla limitazione della responsabilità in materia di crediti marittimi, di seguito denominata «Convenzione», come modificata dal Protocollo di modifica adottato a Londra il 2 maggio 1996, di seguito denominato «Protocollo». Resta ferma l'autorizzazione all'adesione al Protocollo di cui alla legge 23 dicembre 2009, n. 201.

2. La delega di cui al comma 1 è esercitata nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) garantire la *par condicio* dei creditori aventi diritto ad accedere al fondo di limitazione previsto dalla Convenzione, il rispetto del contraddittorio e la celerità della procedura;

b) attribuire la priorità, come consentito dall'articolo 6, paragrafo 3, della Convenzione, ai crediti per danni causati alle opere dei porti, dei bacini, delle vie navigabili e degli ausili alla navigazione sugli altri crediti menzionati ai sensi del paragrafo 1, lettera b), del medesimo articolo;

c) prevedere l'obbligo della preliminare costituzione del fondo di limitazione a carico del soggetto che richiede il beneficio della limitazione;

d) disporre l'applicazione *erga omnes* della nuova normativa sulla limitazione della responsabilità per crediti marittimi, come previsto dall'articolo 15 della Convenzione, in tutti i casi in cui una delle persone aventi il diritto di limitare la responsabilità presenta un'istanza di limitazione dinanzi ad un giudice della Repubblica, ovvero presenta istanza di revoca del sequestro di una nave o di altri beni o di liberazione di cauzione o altra garanzia;

e) prevedere specifiche norme procedurali volte a disciplinare:

1) le modalità della preventiva costituzione del fondo di limitazione al fine dell'ammissione alla procedura di limitazione e la possibilità di presentazione della relativa domanda anche anteriormente alla costituzione dello stesso fondo;

2) l'indicazione del giudice competente per la procedura di limitazione;

3) il contenuto della sentenza di apertura;

4) la formazione e verifica dello stato passivo;

5) la disciplina delle opposizioni;

6) la distribuzione del fondo;

f) disporre l'abrogazione espressa delle norme contrarie ed incompatibili;

g) disciplinare, mediante richiamo nel Codice della Navigazione, l'estensione dell'ambito di applicazione della nuova disciplina sulla limitazione della responsabilità per crediti marittimi di cui alla Convenzione a tutte le fattispecie rette dalla legge italiana, ivi incluse le navi di cui all'articolo 15, paragrafo 2, lettere a) e b), della Convenzione nonché le unità da diporto di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;

h) disciplinare l'applicazione della nuova normativa sulla limitazione della responsabilità per crediti marittimi ai crediti per morte o lesioni personali dei passeggeri in conformità all'articolo 15, paragrafo 3-bis, della Convenzione, aggiunto dall'articolo 6, paragrafo 1, del Protocollo, facendo salva l'applicazione delle convenzioni internazionali che prevedono norme speciali e della normativa dell'Unione europea;

i) disciplinare l'inclusione, nell'ambito di applicazione della nuova disciplina sulla limitazione della responsabilità per crediti marittimi, dei crediti di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera a), della Convenzione, come sostituito dall'articolo 7 del relativo Protocollo di modifica, facendo salva l'applicazione delle convenzioni internazionali di settore e della normativa speciale dell'Unione europea;

l) disciplinare l'esclusione dall'ambito di applicazione della nuova disciplina sulla limitazione della responsabilità per crediti marittimi, formulando la relativa riserva, dei crediti di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), della Convenzione, come sostituito dall'articolo 7 del relativo Protocollo di modifica.

3. Nell'esercizio della delega di cui al presente articolo, il Governo provvede altresì a coordinare e armonizzare in modo organico la normativa vigente relativa alla responsabilità in materia di crediti marittimi, previa ricognizione della disciplina contenuta nel codice della navigazione sulla limitazione del debito.

4. I decreti di cui al comma 1 sono adottati su proposta dei Ministri della giustizia e delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentite le competenti commissioni parlamentari. I pareri sono resi nel termine di quarantacinque giorni, decorso il quale i decreti di cui al primo periodo possono essere comunque adottati. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto per l'esercizio della delega di cui al comma 1, o successivamente, la scadenza del termine è prorogata di sessanta giorni.

5. Il Governo, con la procedura di cui al comma 4, entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascun decreto legislativo emanato nell'esercizio della delega di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2, può adottare disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo o dei decreti legislativi medesimi.

6. Dall'applicazione delle disposizioni della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

18.0.6

SIGISMONDI, DE PRIAMO, TERZI DI SANT'AGATA

Dichiarato inammissibile*Dopo l'articolo inserire il seguente:***«Art. 18-bis.***(Delega al Governo per l'attuazione della Convenzione del 1976 sulla limitazione della responsabilità in materia di crediti marittimi)*

1. Entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi diretti all'attuazione della Convenzione del 1976 sulla limitazione della responsabilità in materia di crediti marittimi, di seguito denominata «Convenzione», come modificata dal Protocollo di modifica adottato a Londra il 2 maggio 1996, di seguito denominato «Protocollo». Resta ferma l'autorizzazione all'adesione al Protocollo di cui alla legge 23 dicembre 2009, n. 201.

2. La delega di cui al comma 1 è esercitata nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) garantire la *par condicio* dei creditori aventi diritto ad accedere al fondo di limitazione previsto dalla Convenzione il rispetto del contraddittorio e la celerità della procedura;

b) attribuire la priorità, come consentito dall'articolo 6, paragrafo 3, della Convenzione, ai crediti per danni causati alle opere dei porti, dei bacini, delle vie navigabili e degli ausili alla navigazione sugli altri crediti menzionati al paragrafo 1, lettera b), del medesimo articolo 6;

c) prevedere l'obbligo della preliminare costituzione del fondo di limitazione a carico del soggetto che richiede il beneficio della limitazione;

d) disporre l'applicazione *erga omnes* della nuova normativa sulla limitazione della responsabilità per crediti marittimi, come previsto dall'articolo 15 della Convenzione, in tutti i casi in cui una delle persone aventi il diritto di limitare la responsabilità presenta un'istanza di limitazione dinanzi ad un giudice della Repubblica, ovvero presenta istanza di revoca del sequestro di una nave o di altri beni o di liberazione di cauzione o altra garanzia;

e) prevedere specifiche norme procedurali volte a disciplinare:

1) le modalità della preventiva costituzione del fondo di limitazione al fine dell'ammissione alla procedura di limitazione e la possibilità di presentazione della relativa domanda anche anteriormente alla costituzione dello stesso fondo;

- 2) l'indicazione del giudice competente per la procedura di limitazione;
- 3) il contenuto della sentenza di apertura;
- 4) la formazione e verifica dello stato passivo;
- 5) la disciplina delle opposizioni;
- 6) la distribuzione del fondo;
- f) disporre l'abrogazione espressa delle norme contrarie ed incompatibili;
- g) disciplinare, mediante richiamo nel Codice della Navigazione, l'estensione dell'ambito di applicazione della nuova disciplina sulla limitazione della responsabilità per crediti marittimi di cui alla Convenzione a tutte le fattispecie rette dalla legge italiana, ivi incluse le navi di cui all'articolo 15, paragrafo 2, lettere a) e b), della Convenzione nonché le unità da diporto di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;
- h) disciplinare l'applicazione della nuova disciplina sulla limitazione della responsabilità per crediti marittimi ai crediti per morte o lesioni personali dei passeggeri in conformità all'articolo 15, paragrafo 3-bis, della Convenzione, aggiunto dall'articolo 6, paragrafo 1, del Protocollo, facendo salva l'applicazione delle convenzioni internazionali che prevedono norme speciali e della normativa dell'Unione europea;
- i) disciplinare l'inclusione, nell'ambito di applicazione della nuova disciplina sulla limitazione della responsabilità per crediti marittimi, dei crediti di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera a), della Convenzione, come sostituito dall'articolo 7 del Protocollo, facendo salva l'applicazione delle convenzioni internazionali di settore e della normativa speciale dell'Unione europea;
- l) disciplinare l'esclusione dall'ambito di applicazione della nuova disciplina sulla limitazione della responsabilità per crediti marittimi, formulando la relativa riserva, dei crediti di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), della Convenzione, come sostituito dall'articolo 7 del Protocollo.

3. Nell'esercizio della delega di cui al presente articolo, il Governo provvede altresì a coordinare e armonizzare in modo organico la normativa vigente relativa alla responsabilità in materia di crediti marittimi, previa ricognizione della disciplina contenuta nel codice della navigazione sulla limitazione del debito.

4. I decreti di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentite le competenti commissioni parlamentari. I pareri sono resi nel termine di quarantacinque giorni, decorso il quale i decreti possono essere comunque adottati. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto per l'esercizio della delega di cui al comma 1, o successivamente, la scadenza del termine è prorogata di sessanta giorni.

5. Il Governo, con la procedura indicata nel comma 4, entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascun decreto legislativo emanato nell'esercizio della delega di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati, può adottare disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo o dei decreti legislativi medesimi.

6. Dall'applicazione delle disposizioni della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.».

18.0.7

Rosso

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Delega al Governo per l'attuazione della Convenzione del 1976 sulla limitazione della responsabilità in materia di crediti marittimi)

1. Entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi diretti all'attuazione della Convenzione del 1976 sulla limitazione della responsabilità in materia di crediti marittimi, di seguito denominata «Convenzione», come modificata dal Protocollo di modifica adottato a Londra il 2 maggio 1996, di seguito denominato «Protocollo». Resta ferma l'autorizzazione all'adesione al Protocollo di cui alla legge 23 dicembre 2009, n. 201.

2. La delega di cui al comma 1 è esercitata nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) garantire la *par condicio* dei creditori aventi diritto ad accedere al fondo di limitazione previsto dalla Convenzione il rispetto del contraddittorio e la celerità della procedura;

b) attribuire la priorità, come consentito dall'articolo 6, paragrafo 3, della Convenzione, ai crediti per danni causati alle opere dei porti, dei bacini, delle vie navigabili e degli ausili alla navigazione sugli altri crediti menzionati al paragrafo 1, lettera b), del medesimo articolo 6;

c) prevedere l'obbligo della preliminare costituzione del fondo di limitazione a carico del soggetto che richiede il beneficio della limitazione;

d) disporre l'applicazione *erga omnes* della nuova normativa sulla limitazione della responsabilità per crediti marittimi, come previsto dall'articolo 15 della Convenzione, in tutti i casi in cui una delle persone aventi il di-

ritto di limitare la responsabilità presenta un'istanza di limitazione dinanzi ad un giudice della Repubblica, ovvero presenta istanza di revoca del sequestro di una nave o di altri beni o di liberazione di cauzione o altra garanzia;

e) prevedere specifiche norme procedurali volte a disciplinare:

1) le modalità della preventiva costituzione del fondo di limitazione al fine dell'ammissione alla procedura di limitazione e la possibilità di presentazione della relativa domanda anche anteriormente alla costituzione dello stesso fondo;

2) l'indicazione del giudice competente per la procedura di limitazione;

3) il contenuto della sentenza di apertura;

4) la formazione e verifica dello stato passivo;

5) la disciplina delle opposizioni;

6) la distribuzione del fondo;

f) disporre l'abrogazione espressa delle norme contrarie ed incompatibili;

g) disciplinare, mediante richiamo nel Codice della Navigazione, l'estensione dell'ambito di applicazione della nuova disciplina sulla limitazione della responsabilità per crediti marittimi di cui alla Convenzione a tutte le fattispecie rette dalla legge italiana, ivi incluse le navi di cui all'articolo 15, paragrafo 2, lettere a) e b), della Convenzione nonché le unità da diporto di cui al decreto legislativo del 18 luglio 2005, n. 171;

h) disciplinare l'applicazione della nuova disciplina sulla limitazione della responsabilità per crediti marittimi ai crediti per morte o lesioni personali dei passeggeri in conformità all'articolo 15, paragrafo 3-bis, della Convenzione, aggiunto dall'articolo 6, paragrafo 1, del Protocollo, facendo salva l'applicazione delle convenzioni internazionali che prevedono norme speciali e della normativa dell'Unione europea;

i) disciplinare l'inclusione, nell'ambito di applicazione della nuova disciplina sulla limitazione della responsabilità per crediti marittimi, dei crediti di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera a), della Convenzione, come sostituito dall'articolo 7 del Protocollo, facendo salva l'applicazione delle convenzioni internazionali di settore e della normativa speciale dell'Unione europea;

l) disciplinare l'esclusione dall'ambito di applicazione della nuova disciplina sulla limitazione della responsabilità per crediti marittimi, formulando la relativa riserva, dei crediti di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), della Convenzione, come sostituito dall'articolo 7 del Protocollo.

3. Nell'esercizio della delega di cui al presente articolo, il Governo provvede altresì a coordinare e armonizzare in modo organico la normativa vigente relativa alla responsabilità in materia di crediti marittimi, previa ricognizione della disciplina contenuta nel codice della navigazione sulla limitazione del debito.

4. I decreti di cui al comma 1 sono adottati su proposta dei Ministri della giustizia e delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentite le competenti commissioni parlamentari. I pareri sono resi nel termine di quarantacinque giorni, decorso il quale i decreti possono essere comunque adottati. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto per l'esercizio della delega di cui al comma 1, o successivamente, la scadenza del termine è prorogata di sessanta giorni.

5. Il Governo, con la procedura indicata nel comma 4, entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascun decreto legislativo emanato nell'esercizio della delega di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati, può adottare disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo o dei decreti legislativi medesimi.

6. Dall'applicazione delle disposizioni della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.».

18.0.8

FREGOLENT

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Delega al Governo per l'attuazione della Convenzione del 1976 sulla limitazione della responsabilità in materia di crediti marittimi)

1. Entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi diretti all'attuazione della Convenzione del 1976 sulla limitazione della responsabilità in materia di crediti marittimi, di seguito denominata «Convenzione», come modificata dal Protocollo di modifica adottato a Londra il 2 maggio 1996, di seguito denominato «Protocollo». Resta ferma l'autorizzazione all'adesione al Protocollo di cui alla legge 23 dicembre 2009, n. 201.

2. La delega di cui al comma 1 è esercitata nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) garantire la *par condicio* dei creditori aventi diritto ad accedere al fondo di limitazione previsto dalla Convenzione il rispetto del contraddittorio e la celerità della procedura;

b) attribuire la priorità, come consentito dall'articolo 6, paragrafo 3, della Convenzione, ai crediti per danni causati alle opere dei porti, dei bacini, delle vie navigabili e degli ausili alla navigazione sugli altri crediti menzionati al paragrafo 1, lettera b), del medesimo articolo 6;

c) prevedere l'obbligo della preliminare costituzione del fondo di limitazione a carico del soggetto che richiede il beneficio della limitazione;

d) disporre l'applicazione *erga omnes* della nuova normativa sulla limitazione della responsabilità per crediti marittimi, come previsto dall'articolo 15 della Convenzione, in tutti i casi in cui una delle persone aventi il diritto di limitare la responsabilità presenta un'istanza di limitazione dinanzi ad un giudice della Repubblica, ovvero presenta istanza di revoca del sequestro di una nave o di altri beni o di liberazione di cauzione o altra garanzia;

e) prevedere specifiche norme procedurali volte a disciplinare:

1) le modalità della preventiva costituzione del fondo di limitazione al fine dell'ammissione alla procedura di limitazione e la possibilità di presentazione della relativa domanda anche anteriormente alla costituzione dello stesso fondo;

2) l'indicazione del giudice competente per la procedura di limitazione;

3) il contenuto della sentenza di apertura;

4) la formazione e verifica dello stato passivo;

5) la disciplina delle opposizioni;

6) la distribuzione del fondo;

f) disporre l'abrogazione espressa delle norme contrarie ed incompatibili;

g) disciplinare, mediante richiamo nel Codice della Navigazione, l'estensione dell'ambito di applicazione della nuova disciplina sulla limitazione della responsabilità per crediti marittimi di cui alla Convenzione a tutte le fattispecie rette dalla legge italiana, ivi incluse le navi di cui all'articolo 15, paragrafo 2, lettere a) e b), della Convenzione nonché le unità da diporto di cui al decreto legislativo del 18 luglio 2005, n. 171;

h) disciplinare l'applicazione della nuova disciplina sulla limitazione della responsabilità per crediti marittimi ai crediti per morte o lesioni personali dei passeggeri in conformità all'articolo 15, paragrafo 3-bis, della Convenzione, aggiunto dall'articolo 6, paragrafo 1, del Protocollo, facendo salva l'applicazione delle convenzioni internazionali che prevedono norme speciali e della normativa dell'Unione europea;

i) disciplinare l'inclusione, nell'ambito di applicazione della nuova disciplina sulla limitazione della responsabilità per crediti marittimi, dei crediti di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera a), della Convenzione, come sostituito dall'articolo 7 del Protocollo, facendo salva l'applicazione delle convenzioni internazionali di settore e della normativa speciale dell'Unione europea;

l) disciplinare l'esclusione dall'ambito di applicazione della nuova disciplina sulla limitazione della responsabilità per crediti marittimi, formulando la relativa riserva, dei crediti di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), della Convenzione, come sostituito dall'articolo 7 del Protocollo.

3. Nell'esercizio della delega di cui al presente articolo, il Governo provvede altresì a coordinare e armonizzare in modo organico la normativa vigente relativa alla responsabilità in materia di crediti marittimi, previa ricognizione della disciplina contenuta nel codice della navigazione sulla limitazione del debito.

4. I decreti di cui al comma 1 sono adottati su proposta dei Ministri della giustizia e delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentite le competenti commissioni parlamentari. I pareri sono resi nel termine di quarantacinque giorni, decorso il quale i decreti possono essere comunque adottati. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto per l'esercizio della delega di cui al comma 1, o successivamente, la scadenza del termine è prorogata di sessanta giorni.

5. Il Governo, con la procedura indicata nel comma 4, entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascun decreto legislativo emanato nell'esercizio della delega di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati, può adottare disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo o dei decreti legislativi medesimi.

6. Dall'applicazione delle disposizioni della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.».

18.0.9

MINASI, POTENTI, GERMANÀ

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo inserire il seguente

«Art. 18-bis.

(Modifiche al codice delle comunicazioni elettroniche)

1. All'articolo 176 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è abrogato;

b) al comma 2:

1) l'alinea è sostituito dal seguente: "Il Ministero delle imprese e del *made in Italy* effettua, a mezzo di propri funzionari, la sorveglianza sugli apparati radioelettrici di bordo mediante collaudi e ispezioni ai fini dei servizi di sicurezza e di corrispondenza pubblica nei seguenti casi:";

2) alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ai fini del rilascio della licenza di cui agli articoli 160 e 183";

3) dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

"d-bis) ispezioni straordinarie quando se ne verifichi la necessità.";

c) il comma 3 è abrogato;

d) al comma 4, dopo le parole: "I collaudi e le ispezioni ordinarie" sono inserite le seguenti: ", da effettuarsi ogni 12 mesi, ai sensi della Regola 7 (ii) e 9 della Convenzione SOLAS del 1974 e dell'articolo 7, comma 1 del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n.45, sono effettuati dagli organismi riconosciuti, ai sensi dell'articolo 4, comma 2 della legge del 14 giugno 2011, n. 104.";

e) il comma 5 è abrogato;

f) al comma 6, dopo le parole: "ordinarie e straordinarie" sono inserite le seguenti: "di cui al comma 2 e 4";

g) il comma 7 è abrogato.

2. Al decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Il Ministero delle imprese e del *made in Italy* con proprio decreto dirigenziale, ove non provveda direttamente, autorizza gli organismi riconosciuti che ne fanno domanda e che sono in possesso dei requisiti fissati in materia dal presente decreto, alle ispezioni ed i controlli, nonché al rilascio del certificato di sicurezza radioelettrica per navi da carico e, per quanto di competenza, il rilascio del certificato di sicurezza passeggeri.";

b) all'articolo 5, comma 1, le seguenti parole: "fatto salvo quanto disposto dal comma 2," sono soppresse;

c) articolo 5, il comma 2 è abrogato.».

18.0.10

FREGOLENT

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Modifiche al codice delle comunicazioni elettroniche)

1. All'articolo 176 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è abrogato;

b) al comma 2:

1) all'alinea, le parole: "Il collaudo, salvo diverse indicazioni della normativa vigente in materia, è necessario" sono sostituite dalle seguenti: "Il Ministero delle imprese e del *made in Italy* effettua, a mezzo di propri funzionari, la sorveglianza sugli apparati radioelettrici di bordo mediante collaudi e ispezioni ai fini dei servizi di sicurezza e di corrispondenza pubblica";

2) alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ai fini del rilascio della licenza di cui agli articoli 160 e 183";

3) dopo la lettera d) è aggiunta la seguente: "d-bis) ispezioni straordinarie quando se ne verifichi la necessità";

c) i commi 3 e 5 sono abrogati;

d) al comma 4, dopo le parole: "I collaudi e le ispezioni ordinarie" sono inserite le seguenti: ", da effettuarsi ogni 12 mesi, ai sensi della Regola 7 (ii) e 9 della Convenzione SOLAS del 1974 e al DL 45/2000 articolo 7, comma 1, sono effettuati dagli organismi riconosciuti, ai sensi dell'articolo 4 comma 2 della legge del 14 giugno 2011, n. 104.";

e) al comma 6, dopo le parole: "ordinarie e straordinarie" sono inserite le seguenti: "di cui al comma 2 e 4";

f) il comma 7 è abrogato.

2. Al decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1-bis. Il Ministero delle imprese e del *made in Italy* con proprio decreto dirigenziale, ove non provveda direttamente, autorizza gli organismi riconosciuti che ne fanno domanda e che sono in possesso dei requisiti fissati in materia dal presente decreto, alle ispezioni ed i controlli, nonché al rilascio del certificato

di sicurezza radioelettrica per navi da carico e, per quanto di competenza, il rilascio del certificato di sicurezza passeggeri.";

b) all'articolo 5, comma 1, le parole: "fatto salvo quanto disposto dal comma 2," sono soppresse;

c) all'articolo 5, il comma 2 è abrogato.».

Art. 19

19.1

GASPARRI, ROSSO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 298 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione approvato con decreto Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 è aggiunto infine il seguente comma: "La navigazione effettuata in acque marittime è valida anche per il conseguimento dei titoli professionali inerenti la navigazione interna."».

19.2

SIGISMONDI, ROSA

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente: «1-bis. Al regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, all'articolo 357, terzo comma sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "stipulati in località estera dove non sia autorità consolare" sono sostituite dalle seguenti: "stipulati ai sensi dell'articolo 328 del Codice della navigazione";

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La convalida del contratto di arruolamento può essere effettuata anche in via digitale."».

19.0.1

FAROLFI, TUBETTI

Ritirato

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Deroghe al decreto legislativo 7 settembre 2018, n. 114)

1. All'articolo 11 del decreto legislativo 7 settembre 2018, n. 114, dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-*bis*. L'applicazione delle norme di ordine tecnico contenute negli allegati del presente decreto possono essere derogate, anche integralmente, con riferimento alle unità navali, nuove ed esistenti, adibite alla navigazione interna per vie navigabili non collegate, per via navigabile interna, alla rete navigabile degli altri Stati membri dell'Unione, costruite secondo i criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435."».

19.0.2

MINASI, POTENTI, GERMANÀ

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 19-bis

(Misure per il riordino della normativa in materia di vigilanza, tutela e sicurezza dell'ambiente di lavoro a bordo delle navi)

1. Con uno o più decreti da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri della salute e del lavoro e delle politiche sociali, provvede, nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente, al riordino della normativa in materia di vigilanza, esecuzione di ispezioni e visite afferenti alla tutela della salute e sicurezza delle sistemazioni e dell'ambiente di lavoro a bordo delle navi, con particolare riferimento al decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 32, recante "Attuazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, n. 2013/54/UE, relativa a talune responsabilità dello Stato di bandiera ai fini della conformità alla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e della sua applica-

zione", al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, recante "Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca nazionali, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485" e alla legge 16 giugno 1939, n. 1045, recante "Condizioni per l'igiene e l'abitabilità degli equipaggi a bordo delle navi mercantili nazionali.».

19.0.3

TUBETTI, FAROLFI

Ritirato

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 19-bis

(Norma di interpretazione autentica dell'articolo 172-bis del codice della navigazione)

1. Al fine di consentire una migliore organizzazione del lavoro a bordo delle imbarcazioni, il trasbordo di membri di equipaggio cui all'articolo 172-bis del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, può essere effettuato anche in caso di movimentazione completa dell'equipaggio tra imbarcazioni diverse gestite dal medesimo armatore. In tal caso ogni unità rimane regolarmente armata nel rispetto delle pertinenti norme del codice della navigazione.».

19.0.4

ROSSO

Ritirato

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Interpretazione autentica dell'articolo 172-bis codice della navigazione)

1. Al fine di favorire il fluido svolgimento delle attività di pesca professionale, il trasbordo di membri di equipaggio cui al comma 1 dell'articolo 172-bis del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, è da intendersi come la movimentazione, anche totale, del personale imbarcato tra imbarcazioni diverse gestite dal medesimo armatore,

ciascuna delle quali mantiene lo stato di unità regolarmente armata ai sensi delle pertinenti norme del codice della navigazione.».

19.0.5

BASSO, IRTO, FINA

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Interpretazione autentica dell'articolo 172-bis codice della navigazione)

1. Al fine di favorire il fluido svolgimento delle attività di pesca professionale, il trasbordo di membri di equipaggio cui al comma 1 dell'articolo 172-bis del codice della navigazione, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, è da intendersi come la movimentazione, anche totale, del personale imbarcato tra imbarcazioni diverse gestite dal medesimo armatore, ciascuna delle quali mantiene lo stato di unità regolarmente armata ai sensi delle pertinenti norme del codice della navigazione.».

19.0.6

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI, BASSO, DI GIROLAMO

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Interpretazione autentica dell'articolo 172-bis codice della navigazione)

1. Al fine di favorire il fluido svolgimento delle attività di pesca professionale, il trasbordo di membri di equipaggio cui al comma 1 dell'articolo 172-bis del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, è da intendersi come la movimentazione, anche totale, del personale imbarcato tra imbarcazioni diverse gestite dal medesimo armatore, ciascuna delle quali mantiene lo stato di unità regolarmente armata ai sensi delle pertinenti norme del codice della navigazione.».

19.0.7

FAROLFI, TUBETTI

Dichiarato inammissibile*Dopo l'articolo inserire il seguente:***«Art. 19-bis***(Norme sanitarie per l'iscrizione delle matricole del personale navigante della navigazione interna)**1. Al decreto del Presidente Repubblica 19 gennaio 1957, n. 332, l'Allegato B è sostituito dal seguente:*

REQUISITI PER IL CONSEGUIMENTO DEI TITOLI PROFESSIONALI			REQUISITI DA ACCERTARSI IN SEDE DI CONTROLLO	
Per i servizi di coperta		Per i servizi di macchina	Per i servizi di coperta	Per i servizi di macchina
Vista	14/10 complessivamente con correzione 5+4 purché la differenza non sia superiore a 3 diottrie. Obbligo di lenti	14/10 complessivamente con correzione 5+4 purché la differenza non sia superiore a 3 diottrie. Obbligo di lenti	10/10 complessivamente con almeno 2/10 per l'occhio che vede meno, raggiungibili con qualsiasi correzione purché la differenza non sia superiore a 3 diottrie (con l'obbligo di lenti. Per il monocolo occorrono 10/10 con campo visivo normale.	10/10 complessivamente con almeno 2/10 per l'occhio che vede meno, raggiungibili con qualsiasi correzione purché la differenza non sia superiore a 3 diottrie (con l'obbligo di lenti. Per il monocolo occorrono 10/10 con campo visivo normale.
Senso cromatico	Normale	Come per l'iscrizione nelle matricole.	Normale	Come per l'iscrizione nelle matricole
Udito	Percezione voce afona da 8 metri (da entrambi i lati)	Percezione voce afona da 8 metri anche da un solo orecchio	Percezione voce afona da 8 metri anche da un solo orecchio	Percezione voce afona da 8 metri anche da un solo orecchio

19.0.8

SIGISMONDI, ROSA

Dichiarato inammissibile*Dopo l'articolo inserire il seguente:***«Art.19-bis***(Servizio di battellaggio)*

1. Al fine di garantire continuità operativa e regolare alcuni adempimenti relativi a servizi pubblici necessari per assicurare l'accesso al porto in condizioni di sicurezza con adeguata professionalità, il Comandante del porto può riservare il servizio di battellaggio ai barcaioli iscritti nell'apposito registro, previa apposita procedura concorsuale, se organizzati in specifiche strutture operative idonee a tal fine.

2. Ove, a seguito di istruttoria ai sensi dell'articolo 14, comma 1-ter, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, il Comandante del porto valuti funzionale alle sottese esigenze pubblicistiche una completa organizzazione ed erogazione unitaria del servizio di ormeggio integrato con quello di battellaggio, con ottimizzazione delle relative competenze professionali e dell'utilizzo dei mezzi nautici già presenti e disponibili in ambito portuale senza oneri aggiuntivi per l'utenza, la società cooperativa di cui al comma 1-quinquies dell'articolo 14 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, può essere anche abilitata allo svolgimento del servizio di battellaggio.».

Art. 20

20.1

SIGISMONDI, DE PRIAMO

Dichiarato inammissibile

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente: «b) "all'articolo 176:*

1) il comma 1 è abrogato;

2) al comma 2:

1) all'alinea, le parole: "Il collaudo, salvo diverse indicazioni della normativa vigente in materia, è necessario" sono sostituite dalle seguenti: "Il Ministero delle imprese e del *made in Italy* effettua, a mezzo di propri funzionari, la sorveglianza sugli apparati radioelettrici di bordo mediante collaudi e ispezioni ai fini dei servizi di sicurezza e di corrispondenza pubblica";

2) alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ai fini del rilascio della licenza di cui agli articoli 160 e 183";

3) dopo la lettera d) è aggiunta la seguente: "d-bis) ispezioni straordinarie quando se ne verifichi la necessità";

3) il comma 3 è abrogato;

4) al comma 4, dopo le parole: "I collaudi e le ispezioni ordinarie" sono inserite le seguenti: ", da effettuarsi ogni 12 mesi, ai sensi della Regola 7 (ii) e 9 della Convenzione SOLAS del 1974 e al decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, articolo 7, comma 1, sono effettuati dagli organismi riconosciuti, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge del 14 giugno 2011, n. 104.";

5) il comma 5 è abrogato;

6) al comma 6, dopo le parole: "ordinarie e straordinarie" sono inserite le seguenti: "di cui al comma 2 e 4";

7) il comma 7 è abrogato;

b) al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:

1) *dopo la lettera a) inserire la seguente: «a-bis). all'articolo 4, dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-bis. Il Ministero delle imprese e del *made in Italy* con proprio decreto, ove non provveda direttamente, autorizza gli organismi riconosciuti che ne fanno domanda e che sono in possesso dei requisiti fissati in materia dal presente decreto, alle ispezioni ed i controlli, nonché al rilascio del certificato di sicurezza*

radioelettrica per navi da carico e, per quanto di competenza, il rilascio del certificato di sicurezza passeggeri."»;

2) *sostituire la lettera b) con la seguente*: «b) all'articolo 5:

1) al comma 1 le parole: "fatto salvo quanto disposto dal comma 2" sono soppresse;

2) il comma 2 è soppresso."».

20.2

IRTO

Dichiarato inammissibile

Al comma 1 sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) all'articolo 176:

1) il comma 1 è abrogato;

2) al comma 2:

2.1) all'alinea, le parole: "Il collaudo, salvo diverse indicazioni della normativa vigente in materia, è necessario" sono sostituite dalle seguenti: "Il Ministero delle imprese e del *made in Italy* effettua, a mezzo di propri funzionari, la sorveglianza sugli apparati radioelettrici di bordo mediante collaudi e ispezioni ai fini dei servizi di sicurezza e di corrispondenza pubblica";

2.2) alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ai fini del rilascio della licenza di cui agli articoli 160 e 183";

2.3) dopo la lettera d) è aggiunta la seguente: "d-*bis*) ispezioni straordinarie quando se ne verifichi la necessità";

3) i commi 3 e 5 sono abrogati;

4) al comma 4, dopo le parole: "I collaudi e le ispezioni ordinarie" sono inserite le seguenti: ", da effettuarsi ogni 12 mesi, ai sensi della Regola 7 (ii) e 9 della Convenzione SOLAS del 1974 e al decreto-legge n. 45 del 2000, articolo 7, comma 1, sono effettuati dagli organismi riconosciuti, ai sensi dell'articolo 4 comma 2 della legge del 14 giugno 2011, n. 104.";

5) al comma 6, dopo le parole: "ordinarie e straordinarie" sono inserite le seguenti: "di cui al comma 2 e 4";

6) il comma 7 è abrogato.».

Conseguentemente, al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:

- dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) all'articolo 4, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1-bis. Il Ministero delle imprese e del *made in Italy* con proprio decreto dirigenziale, ove non provveda direttamente, autorizza gli organismi riconosciuti che ne fanno domanda e che sono in possesso dei requisiti fissati in materia dal presente decreto, alle ispezioni ed i controlli, nonché al rilascio del certificato di sicurezza radioelettrica per navi da carico e, per quanto di competenza, il rilascio del certificato di sicurezza passeggeri."»;

- alla lettera b), numero 1), aggiungere in fine le seguenti parole: «e sono soppresse le seguenti parole: "fatto salvo quanto disposto dal comma 2,"»;

- alla lettera b), sostituire il numero 2) con il seguente: «2) il comma 2 è abrogato;».

20.0.1

SIGISMONDI, DE PRIAMO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al fine di perseguire obiettivi di semplificazione amministrativa, competitività, razionalizzazione delle risorse e nell'ambito di quelle già disponibili a legislazione vigente, è autorizzato ad emanare uno o più decreti da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, per il coordinamento, semplificazione ed il riordino delle disposizioni legislative vigenti in materia di vigilanza, esecuzione di ispezioni e visite afferenti alla tutela della salute e sicurezza delle sistemazioni e dell'ambiente di lavoro a bordo delle navi.».

Art. 21

21.1 (testo 2)

DE PRIAMO, FAROLFI

Ritirato

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente: «1.bis. Al fine di promuovere la competitività del sistema produttivo nazionale attraverso la valorizzazione della ricerca industriale e il consolidamento strategico dell'industria navalmeccanica ad alta tecnologia, è autorizzata la spesa complessiva di 3 milioni di euro per gli anni 2026 e 2027, di cui 2 milioni di euro per l'anno 2026 e 1 milione di euro per l'anno 2027, per il progetto pilota della Piattaforma Decision Support che integra le tecnologie proprietarie di automazione di piattaforma, Ship Management System (SMS), manutenzione predittiva, ottimizzazione energetica e cybersicurezza. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 2 milioni di euro per l'anno 2026 e 1 milione di euro per l'anno 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione di cui all'articolo 239 del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Conseguentemente, alla rubrica sostituire la parola: «regionale» con la seguente: «navalmeccanica».

21.2

DE PRIAMO, FAROLFI

Ritirato

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Al comma 498 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, dopo le parole: "economico" sono inserite le seguenti: "navale e subacqueo,"».

Conseguentemente, alla rubrica sostituire la parola: «regionale» con la seguente: «navalmeccanica».

21.3

DE PRIAMO, FAROLFI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente: «1-bis. La lettera r-ter), del comma 7, dell'articolo 23, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, si interpreta nel senso che gli interventi di decarbonizzazione del settore marittimo compreso il miglioramento dell'efficienza energetica delle navi, anche mediante riqualificazione energetica di quelle esistenti, nonché l'applicazione sui mezzi navali di tecnologie innovative, tecnologie di propulsione a zero emissioni e di generazione delle navi, devono essere realizzati presso cantieri navali situati all'interno dell'Unione Europea.».

Conseguentemente, alla rubrica sostituire la parola: «regionale» con la seguente: «navalmeccanica».

21.4 [già em. 21.0.3 (testo 2 corretto)]

FAROLFI, TUBETTI

Accolto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 21.

(Sostegno alla cantieristica regionale)

1. Le Regioni possono adottare, in coerenza e in sinergia con il codice incentivi di cui al decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184, misure di sostegno per la modernizzazione e lo sviluppo della cantieristica navale, in coerenza con la normativa europea sugli aiuti di Stato. Tali misure possono includere agevolazioni fiscali sui tributi propri, contributi per l'innovazione tecnologica e la formazione professionale specializzata.».

21.5 [già em. 21.0.4 (Testo 2)]

BASSO, IRTO, FINA

Accolto*Sostituire l'articolo con il seguente:***«Art. 21.***(Sostegno alla cantieristica regionale)*

1. Le Regioni possono adottare, in coerenza e in sinergia con il codice incentivi di cui al decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184, misure di sostegno per la modernizzazione e lo sviluppo della cantieristica navale, in coerenza con la normativa europea sugli aiuti di Stato. Tali misure possono includere agevolazioni fiscali sui tributi propri, contributi per l'innovazione tecnologica e la formazione professionale specializzata.».

21.6 [già em. 21.0.5 (Testo 2)]

DI GIROLAMO, SIRONI

Accolto*Sostituire l'articolo con il seguente:***«Art. 21.***(Sostegno alla cantieristica regionale)*

1. Le Regioni possono adottare, in coerenza e in sinergia con il codice incentivi di cui al decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184, misure di sostegno per la modernizzazione e lo sviluppo della cantieristica navale, in coerenza con la normativa europea sugli aiuti di Stato. Tali misure possono includere agevolazioni fiscali sui tributi propri, contributi per l'innovazione tecnologica e la formazione professionale specializzata.».

21.0.1 (testo 2)

POTENTI, MINASI, GERMANÀ

Dichiarato inammissibile*Dopo l'articolo inserire il seguente:***«Art. 21-bis***(Avvisatori marittimi)*

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, comma 1, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

"b-bis) «avvisatori marittimi»: persona fisica o giuridica che svolge il servizio di avvistamento navi e l'attività di tracciabilità telematica delle unità navali nei porti attraverso lo svolgimento del complesso di attività finalizzate all'acquisizione, validazione, registrazione, notifica e archiviazione dei dati necessari a definire la certa cronologia e tipologia delle fasi di movimentazione delle unità navali e le attività qualitativamente connesse alle operazioni commerciali all'interno dei porti".

2. Gli avvisatori marittimi, di cui al comma 1 dell'articolo 48-*quater* del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n.120, svolgono il servizio di avvistamento navi e l'attività di tracciabilità telematica delle unità navali nei porti attraverso lo svolgimento del complesso di attività finalizzate all'acquisizione, validazione, registrazione, notifica e archiviazione dei dati necessari a definire la certa cronologia e tipologia delle fasi di movimentazione delle unità navali e le attività qualitativamente connesse alle operazioni commerciali all'interno dei porti. Tali attività vengono svolte dagli avvisatori marittimi anche attraverso l'aggiornamento degli stati sosta nella piattaforma PMIS (Port Management Information System). Il servizio svolto dagli avvisatori marittimi è soggetto alla vigilanza e alla disciplina dall'autorità marittima e concorre all'innalzamento del gradiente della sicurezza del porto nonché alla tutela della sicurezza della navigazione.».

21.0.2

BERGESIO, POTENTI, MINASI, GERMANÀ

Dichiarato inammissibile*Dopo l'articolo inserire il seguente:***«Art. 21-bis.***(Disposizioni in materia di operazioni portuali)*

1. Alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, il comma 4-*bis* è sostituito dal seguente: "4-*bis*. La nave è autorizzata a svolgere le operazioni in regime di autoproduzione a condizione che:

a) sia dotata di mezzi meccanici adeguati;

b) sia dotata di personale idoneo;

c) sia stato pagato il corrispettivo e sia stata prestata idonea cauzione.";

b) all'articolo 18, comma 9, secondo periodo, le parole da ", e in tale caso" a "alla stessa riconducibili» sono soppresse"».

21.0.3 (testo 2)

FAROLFI, TUBETTI

Accolto*Dopo l'articolo inserire il seguente:***«Art. 21-bis***(Sostegno alla cantieristica regionale)*

1. Le Regioni possono adottare, in coerenza e in sinergia con il codice incentivi di cui al decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184, misure di sostegno per la modernizzazione e lo sviluppo della cantieristica navale, in coerenza con la normativa europea sugli aiuti di Stato. Tali misure possono includere agevolazioni fiscali sui tributi propri, contributi per l'innovazione tecnologica e la formazione professionale specializzata.».

21.0.4

BASSO, IRTO, FINA

Accolto*Dopo l'articolo inserire il seguente:***«Art. 21-bis.***(Sostegno alla cantieristica regionale)*

1. Le Regioni possono adottare misure di sostegno per la modernizzazione e lo sviluppo della cantieristica navale, in coerenza con la normativa europea sugli aiuti di Stato. Tali misure possono includere agevolazioni fiscali regionali, contributi per l'innovazione tecnologica e la formazione professionale specializzata.».

21.0.5

DI GIROLAMO, SIRONI

Accolto*Dopo l'articolo inserire il seguente:***«Art. 21-bis.***(Sostegno alla cantieristica regionale)*

1. Le Regioni possono adottare misure di sostegno per la modernizzazione e lo sviluppo della cantieristica navale, in coerenza con la normativa europea sugli aiuti di Stato. Tali misure possono includere agevolazioni fiscali regionali, contributi per l'innovazione tecnologica e la formazione professionale specializzata.».

Art. 22

22.1

ROSA, SIGISMONDI

Dichiarato inammissibile

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «dei docenti» inserire le seguenti : «non residenti»;

b) al comma 2, dopo le parole: «criteri valutativi» inserire le seguenti: «e premiali».

.

22.2

ROSA, SIGISMONDI

Ritirato

Al comma 1, dopo le parole: «non devono derivare nuovi o maggiori oneri» inserire le seguenti: «fatta salva la possibilità per le Regioni di destinare risorse proprie per il potenziamento dei servizi nelle isole minori del proprio territorio».

22.3

DI GIROLAMO, SIRONI

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «non devono derivare nuovi o maggiori oneri» inserire le seguenti: «, fatta salva la possibilità per le Regioni di destinare risorse proprie per il potenziamento dei servizi nelle isole minori del proprio territorio».

22.4

NICITA, IRTO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1 inserire il seguente: «1-bis. Al fine di assicurare l'accesso ai servizi bancari della popolazione residente nelle isole minori, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione le banche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, adottano, anche di concerto tra loro, apposite misure volte a garantire la continuità operativa delle agenzie e degli sportelli bancari esistenti nel territorio delle isole minori, nonché a ripristinare l'operatività delle filiali bancarie che abbiano cessato l'attività ovvero abbiano perso la propria autonomia operativa a seguito di processi di riorganizzazione o di accentramento delle funzioni, nei dodici mesi precedenti.».

22.0.1

BASSO, IRTO, FINA

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 22-bis

(Servizio elettrico per i clienti finali delle isole minori non interconnesse)

1. All'articolo 11 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, recante Attuazione della direttiva UE 2019/944, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE, dopo il comma 2-*quater* è aggiunto il seguente: "2-*quinquies*. In deroga a quanto previsto dai commi 2, 2-*bis*, 2-*ter* e 2-*quater*, i clienti finali le cui utenze sono ubicate nelle isole minori non interconnesse sono forniti dai distributori locali alle specifiche condizioni stabilite dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, che tengono conto del particolare grado di vulnerabilità degli stessi clienti finali."».

22.0.2

DI GIROLAMO, SIRONI

Dichiarato inammissibile*Dopo l'articolo inserire il seguente:***«Art. 22-bis.***(Servizio elettrico per i clienti finali delle isole minori non interconnesse)*

1. All'articolo 11 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, recante Attuazione della direttiva UE 2019/944, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE, dopo il comma 2-*quater* è aggiunto il seguente: "2-*quinquies* In deroga a quanto previsto dai commi 2, 2-*bis*, 2-*ter* e 2-*quater*, i clienti finali le cui utenze sono ubicate nelle isole minori non interconnesse sono forniti dai distributori locali alle specifiche condizioni stabilite dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, che tengono conto del particolare grado di vulnerabilità degli stessi clienti finali."».

Art. 24

24.1

PUCCIARELLI, POTENTI, MINASI, GERMANÀ

Ritirato e trasformato nell'odg n. 2

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-bis. Nelle aree destinate alla cantieristica navale ricomprese all'interno degli ambiti portuali individuati e delimitati dai piani regolatori portuali di cui all'articolo 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, non sono soggette ad autorizzazione paesaggistica le installazioni temporanee e facilmente amovibili, prive di parti in muratura o di strutture stabilmente infisse al suolo, costituite da ponteggi, teloni, teli termoformati o analoghi sistemi di copertura e protezione, realizzate esclusivamente per consentire attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, allestimento o costruzione di imbarcazioni. Le installazioni di cui al presente comma sono destinate ad essere integralmente rimosse al termine delle lavorazioni e, comunque, al momento del varo delle imbarcazioni e sono equiparate, ai fini paesaggistici, alle opere temporanee di cui all'allegato A, punto A.17, del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, e successive modificazioni.

1-ter. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, da emanarsi entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente disposizione, si provvede all'adeguamento dell'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, e successive modificazioni, finalizzato all'inserimento, tra gli interventi e le opere in aree vincolate esclusi dall'autorizzazione paesaggistica, le installazioni di cui al precedente comma.».

24.0.1

SIGISMONDI, ROSA

Dichiarato inammissibile*Dopo l'articolo inserire il seguente:***«Art. 24-bis.***(Servizi di cold ironing e comunità energetiche portuali)*

1. All'articolo 9 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Allo scopo di contribuire alla crescita sostenibile del Paese, alla decarbonizzazione del sistema energetico e per il perseguimento della resilienza energetica nazionale, le Autorità di sistema portuale, i soggetti concessionari di aree e banchine in ambito portuale ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84, nonché le imprese in grado di produrre, stoccare o distribuire energia rinnovabile possono promuovere, anche in deroga alle previsioni di cui all'articolo 6, comma 11, della medesima legge 28 gennaio 1994, n. 84, la costituzione, in ambito portuale, di una o più comunità energetiche rinnovabili (CERP) ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, in coerenza con il documento di pianificazione energetica e ambientale di cui all'articolo 4-bis della medesima legge 28 gennaio 1994, n. 84. Il concessionario ai sensi dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e le Stazioni Marittime Passeggeri, può essere il gestore dell'infrastruttura del *cold ironing*. Gli incentivi previsti dal decreto legislativo n. 199 del 2021 non si applicano agli impianti da fonti rinnovabili inseriti in comunità energetiche rinnovabili costituite ai sensi del presente comma, anche se di potenza superiore a 1 MW. Resta comunque esclusa la possibilità di realizzare gli impianti nelle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394.";

b) dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

"2-bis. Ciascuna impresa concessionaria di aree e banchine in ambito portuale ha la facoltà di promuovere la costituzione di una CERP ovvero di aderire alla CERP costituita dall'Autorità di sistema portuale in osservanza del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

2-ter. L'impresa che promuove o aderisce ad una CERP propone all'Autorità di sistema portuale, anche congiuntamente ad altre imprese concessionarie, uno o più progetti di investimento finalizzati alla realizzazione di impianti di produzione di energie rinnovabili o di impianti di

stoccaggio di energia rinnovabile, in ambito portuale o in aree esterne a tale ambito da connettere alla rete elettrica portuale. La realizzazione di impianti di produzione di energie rinnovabili o di impianti di stoccaggio di energia rinnovabile, in ambito portuale o in aree esterne a tale ambito da connettere alla rete elettrica portuale, deve avvenire su iniziativa pubblica o privata.

2-quater. Gli investimenti effettivamente sostenuti dai singoli soggetti aderenti alla CERP, debitamente comprovati e rendicontati, sono considerati lavori di straordinaria manutenzione soggetti alla disciplina di cui all'articolo 03, comma 1, lettera f), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494.

2-quinquies. Per gli impianti di produzione e di stoccaggio di energie rinnovabili realizzati con risorse del bilancio dell'Autorità di sistema portuale, i relativi proventi dell'energia che non sia direttamente auto-consumata dall'Autorità di sistema portuale, sia attraverso il ritiro dedicato, sia attraverso il meccanismo incentivante propria della CERP, verranno accreditati alla medesima Autorità di sistema portuale al netto dell'incentivo acquisito in ragione dei consumi associati agli impianti di *cold ironing* presenti in porto e quest'ultimo verrà utilizzato per ridurre la tariffa di tale servizio.

2-sexies. Per la celere definizione dei procedimenti amministrativi volti alla realizzazione degli impianti di cui al comma 2-ter, sono ridotti di un terzo i termini di cui agli articoli 2 e 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di valutazione d'impatto ambientale (VIA), valutazione ambientale strategica (VAS) e autorizzazione integrata ambientale (AIA); al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59, in materia di autorizzazione unica ambientale (AUA); al codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, in materia di autorizzazione paesaggistica; al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in materia edilizia.

2-septies. Le eventuali autorizzazioni, licenze, permessi, concessioni o nulla osta comunque denominati la cui adozione richiede l'acquisizione di pareri, intese, concerti o altri atti di assenso comunque denominati di competenza di più amministrazioni sono adottati ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, ed i termini ivi previsti sono ridotti della metà. Sono altresì ridotti alla metà i termini di cui all'articolo 17-bis, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2-octies. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, le regioni ed i comuni

possono stabilire incentivi, sovvenzioni e finanziamenti da destinare alla promozione delle CERP.

2-novies. Al fine di promuovere effettivamente la costituzione CERP, ciascuna Autorità di sistema portuale adotta i necessari provvedimenti, sentito l'Organismo di partenariato della risorsa mare di cui all'articolo 11-*bis* della legge 28 gennaio 1994, n. 84, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge."».

Art. 25**25.1**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI, BASSO, DI GIROLAMO

Accolto

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «e della ricerca» aggiungere le seguenti: «e degli ecosistemi marini di interesse conservazionistico che, nel periodo di funzionamento della piattaforma, si sono formati aventi quest'ultima come substrato artificiale».

25.2

FAROLFI, TUBETTI

Ritirato

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente: «1-bis. Il riutilizzo delle piattaforme dismesse include, a titolo esemplificativo e non esclusivo, finalità di ricerca scientifica marina, monitoraggio ambientale, acquacoltura sostenibile, energia rinnovabile, turismo e pesca subacquea.».

25.3

DI GIROLAMO, SIRONI

Respinto

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente: «1-bis. Il riutilizzo delle piattaforme dismesse può includere, a titolo esemplificativo e non esclusivo, finalità di ricerca scientifica marina, monitoraggio ambientale, acquacoltura sostenibile, energia rinnovabile, turismo e pesca subacquea.».

25.4

BASSO, IRTO, FINA

Respinto

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Il riutilizzo delle piattaforme dismesse può includere, a titolo esemplificativo e non esclusivo, finalità di ricerca scientifica marina, monitoraggio ambientale, acquacoltura sostenibile, energia rinnovabile, turismo e pesca subacquea.».

Art. 26**26.1**

SIGISMONDI, ROSA

Ritirato

Al comma 2, dopo le parole: «enti pubblici di ricerca» inserire le seguenti: «nonché gli enti di ricerca regionali e le università del territorio.».

26.2

DI GIROLAMO, SIRONI

Respinto

Al comma 2, dopo le parole: «enti pubblici di ricerca» inserire le seguenti: «, nonché gli enti di ricerca regionali e le università del territorio.».

26.3

SIGISMONDI, ROSA

Accolto

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca.».

26.0.1

FAROLFI, TUBETTI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Competenze professionali in ambito oceanografico)

1. Nell'ambito delle attività di ricerca, monitoraggio e supporto tecnico-scientifico marino, le amministrazioni competenti, anche con il supporto dei *Cluster* Tecnologici Nazionali di riferimento, valorizzano le competenze

professionali in ambito oceanografico, nel rispetto delle normative vigenti e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

26.0.2

BASSO, IRTO, FINA

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Competenze professionali in ambito oceanografico)

1. Nell'ambito delle attività di ricerca, monitoraggio e supporto tecnico-scientifico marino, le amministrazioni competenti, anche con il supporto dei *Cluster* Tecnologici Nazionali di riferimento, valorizzano le competenze professionali in ambito oceanografico, nel rispetto delle normative vigenti e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

26.0.3

Rosso

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Semplificazione in materia di ricerca scientifica nel settore della pesca e dell'acquacoltura)

1. Al fine di favorire la semplificazione amministrativa, nei casi di affidamento da parte di enti pubblici di servizi di studi e ricerche nel settore della pesca e dell'acquacoltura gli istituti privati di ricerca, aventi forma cooperativa, in possesso da almeno venti anni del riconoscimento di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, sono assimilati alle pubbliche amministrazioni. In tal caso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, indipendentemente dal valore dell'affidamento medesimo e senza consultazione comparativa, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità.».

26.0.4

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI, BASSO, DI GIROLAMO

Dichiarato inammissibile*Dopo l'articolo inserire il seguente:***«Art. 26-bis.***(Semplificazione in materia di ricerca scientifica nel settore della pesca e dell'acquacoltura)*

1. Al fine di favorire la semplificazione amministrativa, nei casi di affidamento da parte di enti pubblici di servizi di studi e ricerche nel settore della pesca e dell'acquacoltura gli istituti privati di ricerca, aventi forma cooperativa, in possesso da almeno venti anni del riconoscimento di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, sono assimilati alle pubbliche amministrazioni. In tal caso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, indipendentemente dal valore dell'affidamento medesimo e senza consultazione comparativa, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità.».

26.0.5

BASSO, IRTO, FINA

Dichiarato inammissibile*Dopo l'articolo inserire il seguente:***«Art. 26-bis***(Semplificazione in materia di ricerca scientifica nel settore della pesca e dell'acquacoltura)*

1. Al fine di favorire la semplificazione amministrativa, nei casi di affidamento da parte di enti pubblici di servizi di studi e ricerche nel settore della pesca e dell'acquacoltura gli istituti privati di ricerca, aventi forma cooperativa, in possesso da almeno venti anni del riconoscimento di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, sono assimilati alle pubbliche amministrazioni. In tal caso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, indipendentemente dal valore dell'affidamento medesimo e senza consultazione compa-

rativa, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità.».

26.0.6

CANTALAMESSA, MINASI, POTENTI, GERMANÀ

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Valorizzazione delle attività dell'Osservatorio Euromediterraneo Mar Nero)

1. All'articolo 1, il comma 976 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è sostituito dai seguenti:

"976. Al fine di proseguire e rafforzare l'azione dell'Italia a livello nazionale e internazionale per una maggiore e migliore informazione, educazione e partecipazione in materia di sviluppo sostenibile, economia del mare, cambiamenti climatici, economia circolare e tutela ambientale, con particolare riferimento ai settori agricoltura, caccia e pesca, rigenerazione urbana, contrasto ai cambiamenti climatici e sviluppo socio-economico locale, le attività dell'Osservatorio Mediterraneo Mar Nero, istituito dalla Federazione Internazionale per lo Sviluppo Sostenibile e la Lotta alla Povertà nel Mediterraneo-Mar Nero, sono sviluppate nell'ambito degli accordi internazionali sul clima e sulla protezione ambientale di cui l'Italia è parte. Gli interventi promossi dall'Osservatorio sono realizzati nel rispetto delle finalità e dei principi della legge 16 marzo 2001, n. 108, dell'articolo 1, lettera f), del decreto legislativo 30 maggio 2018, n. 81, e dell'articolo 23, comma 7, lettera p), del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47.

976-bis. Al finanziamento delle attività dell'Osservatorio è attribuita una quota pari al 5 per cento dei proventi derivanti dalla messa all'asta delle quote di emissione dei gas a effetto serra di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, assegnate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ai sensi del comma 4 del medesimo articolo, fino alla concorrenza di euro 500.000 annui a decorrere dall'anno 2026. L'attribuzione della quota di cui al primo periodo avviene senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, mediante la riallocazione della predetta percentuale nell'ambito delle risorse già affluenti al capitolo relativo alla destinazione dei suddetti proventi."».

Art. 27**27.1**

SIGISMONDI, ROSA

Dichiarato inammissibile*Apportare le seguenti modificazioni:**a) al comma 1:*

1) sostituire le parole: «1,54 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027» con le seguenti: «3 milioni di euro complessivi per gli anni 2026, 2027 e 2028»;

2) all'ultimo periodo, dopo le parole: «nel medesimo periodo» aggiungere le seguenti: «e per i 24 mesi successivi»;

b) sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2026, 1,5 milioni di euro per l'anno 2027 e 500.000 euro per l'anno 2028, si provvede mediante la riduzione, al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle pubbliche amministrazioni, di 1 milione di euro per l'anno 2026, 1,5 milioni di euro per l'anno 2027 e 500.000 euro per l'anno 2028 del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

27.2

BERGESIO, POTENTI, MINASI, GERMANÀ

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: «avvenga entro tre mesi dalla cancellazione dell'unità da pesca demolita dai pertinenti registri tenuti dall'autorità marittima e che, nel medesimo periodo l'imbarco».

27.0.1

Rosso

Dichiarato inammissibile*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:***«Art. 27-bis.***(Regime previdenziale agevolato per il primo insediamento dei giovani nella pesca)*

1. In caso di primo imbarco su unità da pesca professionale di soggetti di età inferiore ai 41 anni, i benefici di cui agli articoli 6 e 6-bis del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono estesi fino al 100 per cento limitatamente alle prime due annualità.

2. All'onere derivante dal presente articolo, entro il limite annuale di 1 milione di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

27.0.2

BASSO, IRTO, FINA

Dichiarato inammissibile*Dopo l'articolo inserire il seguente:***«Art. 27-bis.***(Regime previdenziale agevolato per il primo insediamento dei giovani nella pesca)*

1. In caso di primo imbarco su unità da pesca professionale di soggetti di età inferiore ai 41 anni, i benefici di cui agli articoli 6 e 6-bis del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono estesi fino al 100 per cento limitatamente alle prime due annualità.

2. All'onere derivante dal presente articolo, nel limite di 1 milione di euro per ciascun anno a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione si provvede mediante corrispondente riduzione dello

stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia.».

27.0.3

Rosso

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

(Interpretazione autentica dell'articolo 27 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e modifiche al codice della navigazione di cui al Regio decreto 30 marzo 1942, n. 327)

1. Nella definizione di lavoratori marittimi di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 - "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" - è ricompreso anche il personale di bordo delle navi adibite alla pesca marittima.

2. Al fine di consentire la composizione degli equipaggi delle navi adibite esclusivamente alla pesca marittima nel Mar Mediterraneo, evitando il disarmo della relativa imbarcazione e l'inattività della stessa, fatto salvo il preventivo tentativo di reclutamento da effettuarsi secondo le procedure disciplinate dalle vigenti norme, all'articolo 318, comma 3, del Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327, contenente Approvazione del testo definitivo del codice della navigazione sono soppresse le seguenti parole: "tranne che per la qualifica di comandante". Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, al fine di assicurare il coordinamento con le altre disposizioni del Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327, e del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato ad apportare con proprio decreto le necessarie modifiche normative, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.».

27.0.4

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI, BASSO, DI GIROLAMO

Dichiarato inammissibile*Dopo l'articolo inserire il seguente:***«Art. 27-bis.***(Interpretazione autentica dell'articolo 27 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e modifiche al codice della navigazione)*

1. Nella definizione di lavoratori marittimi di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, contenente Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero è ricompreso anche il personale di bordo delle navi adibite alla pesca marittima.

2. Al fine di consentire la composizione degli equipaggi delle navi adibite esclusivamente alla pesca marittima nel Mar Mediterraneo, evitando il disarmo della relativa imbarcazione e l'inattività della stessa, fatta salvo il preventivo tentativo di reclutamento da effettuarsi secondo le procedure disciplinate dalle vigenti norme, all'articolo 318, comma 3, del Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327, contenente Approvazione del testo definitivo del codice della navigazione sono soppresse le seguenti parole: "tranne che per la qualifica di comandante". Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, al fine di assicurare il coordinamento con le altre disposizioni del Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327, e del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato ad apportare con proprio decreto le necessarie modifiche normative, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.».

27.0.5

BASSO, IRTO, FINA

Dichiarato inammissibile*Dopo l'articolo inserire il seguente:***«Art. 27-bis.***(Interpretazione autentica dell'articolo 27 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e modifiche al codice della navigazione)*

1. Nella definizione di lavoratori marittimi di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è ricompreso anche il personale di bordo delle navi adibite alla pesca marittima.

2. Al fine di consentire la composizione degli equipaggi delle navi adibite esclusivamente alla pesca marittima nel Mar Mediterraneo, evitando il disarmo della relativa imbarcazione e l'inattività della stessa, fatta salvo il preventivo tentativo di reclutamento da effettuarsi secondo le procedure disciplinate dalle vigenti norme, all'articolo 318, comma 3, del Codice della navigazione, di cui al Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327 sono soppresse le seguenti parole: "tranne che per la qualifica di comandante". Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, al fine di assicurare il coordinamento con le altre disposizioni del Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327, e del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato ad apportare con proprio decreto le necessarie modifiche normative, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.».

27.0.6

Rosso

Dichiarato inammissibile*Dopo l'articolo inserire il seguente:***«Art. 27-bis.***(Licenze di pesca)*

1. Al fine di favorire la semplificazione della gestione dei rapporti fra utenze e Pubblica Amministrazione entro 180 giorni dall'entrata in vigo-

re della presente il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con uno o più decreti, dispone la completa dematerializzazione e digitalizzazione di ogni fase del procedimento amministrativo finalizzato al rilascio di autorizzazioni, concessioni, licenze di pesca e qualunque altro atto necessario allo svolgimento dell'attività di pesca e di acquacoltura.

2. All'articolo 8 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, concernente la tassa sulle concessioni governative relativa alle licenze per la pesca professionale marittima, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"1-bis. La tassa è dovuta ogni otto anni, indipendentemente dalla scadenza indicata nella licenza di pesca. È ammesso il pagamento tardivo oltre il termine di scadenza dell'ottavo anno, purché entro i sei mesi successivi alla scadenza stessa; in tal caso è applicata una soprattassa pari al 5 per cento dell'importo della tassa ordinaria.

1-ter. La tassa è altresì dovuta, prima della scadenza del termine di otto anni, soltanto nei casi di variazioni sostanziali della licenza di pesca che comportino l'adozione di un nuovo atto amministrativo. Nei casi indicati dal presente comma, la nuova licenza rilasciata ha efficacia per otto anni decorrenti dalla data del pagamento della medesima tassa.

1-quater. Ferma restando la data di scadenza prevista dalla licenza, la tassa non è dovuta in caso di cambio di armatore, se il passaggio avviene tra la cooperativa e i suoi soci ovvero tra soci appartenenti alla medesima cooperativa durante il periodo di efficacia della licenza".

3. Con regolamento adottato con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definite le variazioni sostanziali di cui alla nota 1-ter all'articolo 8 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, introdotta dal comma 1 del presente articolo, che comportano il rilascio di una nuova licenza, le procedure e i relativi termini.

4. In tutti i casi di variazione della licenza di pesca o di semplice rinnovo, nelle more della conclusione del relativo procedimento amministrativo, il soggetto che ha presentato l'istanza, redatta ai sensi delle norme vigenti in materia, è temporaneamente abilitato all'esercizio dell'attività di pesca. In caso di attività di controllo da parte delle autorità competenti, il possesso da parte dell'armatore o del comandante di copia dell'istanza presentata abilita l'imbarcazione alla navigazione e alla pesca. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabilite le condizioni e le modalità per garantire il pieno esercizio della facoltà di cui al presente comma in favore degli interessati, assicurando speditezza ed effi-

cienza del procedimento amministrativo in conformità alla vigente disciplina dell'Unione europea.

5. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 17.».

27.0.7

BASSO, IRTO, FINA

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

(Licenze di pesca)

1. Al fine di favorire la semplificazione della gestione dei rapporti fra utenze e pubblica amministrazione, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con uno o più decreti dispone la completa dematerializzazione e digitalizzazione di ogni fase del procedimento amministrativo finalizzato al rilascio di autorizzazioni, concessioni, licenze di pesca e qualunque altro atto necessario allo svolgimento dell'attività di pesca e di acquacoltura.

2. All'articolo 8 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, concernente la tassa sulle concessioni governative relativa alle licenze per la pesca professionale marittima, sono aggiunte, in fine, le seguenti note: «1-bis. La tassa è dovuta ogni otto anni, indipendentemente dalla scadenza indicata nella licenza di pesca. È ammesso il pagamento tardivo oltre il termine di scadenza dell'ottavo anno, purché entro i sei mesi successivi alla scadenza stessa; in tal caso è applicata una soprattassa pari al 5 per cento dell'importo della tassa ordinaria.

1-ter. La tassa è altresì dovuta, prima della scadenza del termine di otto anni, soltanto nei casi di variazioni sostanziali della licenza di pesca che comportino l'adozione di un nuovo atto amministrativo. Nei casi indicati dal presente comma, la nuova licenza rilasciata ha efficacia per otto anni decorrenti dalla data del pagamento della medesima tassa.

1-quater. Ferma restando la data di scadenza prevista dalla licenza, la tassa non è dovuta in caso di cambio di armatore, se il passaggio avviene tra la cooperativa e i suoi soci ovvero tra soci appartenenti alla medesima cooperativa durante il periodo di efficacia della licenza».

3. Con regolamento adottato con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definite le variazioni sostanziali di cui alla nota 1-ter all'articolo 8 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, introdotta dal comma 1 del presente articolo, che comportano il rilascio di una nuova licenza, le procedure e i relativi termini.

4. In tutti i casi di variazione della licenza di pesca o di semplice rinnovo, nelle more della conclusione del relativo procedimento amministrativo, il soggetto che ha presentato l'istanza, redatta ai sensi delle norme vigenti in materia, è temporaneamente abilitato all'esercizio dell'attività di pesca. In caso di attività di controllo da parte delle autorità competenti, il possesso da parte dell'armatore o del comandante di copia dell'istanza presentata abilita l'imbarcazione alla navigazione e alla pesca. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabilite le condizioni e le modalità per garantire il pieno esercizio della facoltà di cui al presente comma in favore degli interessati, assicurando speditezza ed efficienza del procedimento amministrativo in conformità alla vigente disciplina dell'Unione europea.

5. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

27.0.8

Rosso

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

(Registro delle imprese di pesca)

1. Il registro delle imprese di pesca di cui agli articoli 63 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, contenente Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima, è soppresso. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge il requisito dell'iscrizione nel suddetto registro

è soddisfatto mediante il registro delle imprese previsto dall'articolo 2188 del codice civile e dall'articolo 8, legge 29 dicembre 1993, n. 580.

2. Al fine di assicurare un'efficace azione amministrativa di semplificazione il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, è autorizzato ad adottare uno o più decreti ministeriali per consentire l'integrazione del registro delle imprese con le informazioni necessarie alla corretta gestione del settore della pesca.»

27.0.9

BASSO, IRTO, FINA

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

(Registro delle imprese di pesca)

1. Il registro delle imprese di pesca di cui agli articoli 63 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, contenente Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima, è soppresso. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, il requisito dell'iscrizione nel suddetto registro è soddisfatto mediante il registro delle imprese previsto dall'articolo 2188 del codice civile e dall'articolo 8, della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

2. Al fine di assicurare un'efficace azione amministrativa di semplificazione, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, è autorizzato ad adottare uno o più decreti ministeriali per consentire l'integrazione del registro delle imprese con le informazioni necessarie alla corretta gestione del settore della pesca.»

Art. 28

28.1

Rosso

Dichiarato inammissibile

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 28.

(Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali per il settore della pesca)

1. Il trattamento di integrazione salariale di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, è riconosciuto ai lavoratori individuati dal comma 4 del medesimo articolo, tenuto conto della disciplina specifica del contratto di arruolamento e delle sue modalità di interruzione o sospensione, anche in deroga ai requisiti e alle causali tipiche previste per il settore agricolo, al fine di garantire la copertura in caso di eventi non imputabili al datore di lavoro o ai lavoratori, ivi compresi i periodi di arresto temporaneo obbligatorio.

2. Possono accedere al trattamento di integrazione salariale i lavoratori di cui al comma 1 che, alla data di presentazione della domanda, siano in possesso dell'anzianità minima lavorativa prevista dall'articolo 1, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, anche se maturata con datori diversi o su più imbarcazioni gestite dallo stesso armatore.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite, entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le specifiche causali di intervento dell'integrazione salariale a beneficio dei lavoratori della pesca, nonché modalità e criteri di erogazione delle prestazioni, in coerenza con quanto previsto dal comma 1.

4. Il comitato di cui all'articolo 11 della legge 8 agosto 1972, n. 457, è integrato da un rappresentante delle cooperative di pesca, un rappresentante delle imprese di pesca ed un rappresentante dei lavoratori imbarcati, designati dalle rispettive organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

5. Per effetto dell'entrata in vigore della presente disposizione le imprese di pesca ed i relativi equipaggi cessano di essere iscritti al fondo di cui all'articolo 29, decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, venendo meno la relativa contribuzione.

6. Dalle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

28.2

BERGESIO, POTENTI, MINASI, GERMANÀ

Dichiarato inammissibile

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 28.

(Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali per il settore della pesca)

1. Il trattamento di integrazione salariale di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, è riconosciuto ai lavoratori di cui al comma 4 del medesimo articolo, tenuto conto della disciplina specifica del contratto di arruolamento e delle sue modalità di interruzione o sospensione, anche in deroga ai requisiti e alle causali tipiche previste per il settore agricolo, al fine di garantire la copertura in caso di eventi non imputabili al datore di lavoro o ai lavoratori, ivi compresi i periodi di arresto temporaneo obbligatorio.

2. Possono accedere al trattamento di integrazione salariale i lavoratori di cui al comma 1 del presente articolo che, alla data di presentazione della domanda, siano in possesso dell'anzianità minima lavorativa prevista dall'articolo 1, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, anche se maturata con datori diversi o su più imbarcazioni gestite dallo stesso armatore.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite, entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le causali di intervento dell'integrazione salariale a beneficio dei lavoratori della pesca, nonché modalità e criteri di erogazione delle prestazioni, in coerenza con quanto previsto dal comma 1.

4. Il comitato di cui all'articolo 11 della legge 8 agosto 1972, n. 457, è integrato da un rappresentante delle cooperative di pesca, un rappresentante delle imprese di pesca ed un rappresentante dei lavoratori imbarcati, designati dalle rispettive organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

5. Per effetto dell'entrata in vigore della presente disposizione le imprese di pesca ed i relativi equipaggi cessano di essere iscritti al fondo di cui

all'articolo 29, decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e non versano i relativi contributi.

6. Dalle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

28.3

ROSA, SIGISMONDI

Dichiarato inammissibile

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 28.

(Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali per il settore della pesca)

1. Il trattamento di integrazione salariale di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, è riconosciuto ai lavoratori individuati dal comma 4 del medesimo articolo, tenuto conto della disciplina specifica del contratto di arruolamento e delle sue modalità di interruzione o sospensione, anche in deroga ai requisiti e alle causali tipiche previste per il settore agricolo, al fine di garantire la copertura in caso di eventi non imputabili al datore di lavoro o ai lavoratori, ivi compresi i periodi di arresto temporaneo obbligatorio.

2. Possono accedere al trattamento di integrazione salariale i lavoratori di cui al comma 1 che, alla data di presentazione della domanda, siano in possesso dell'anzianità minima lavorativa prevista dall'articolo 1, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, anche se maturata con datori diversi o su più imbarcazioni gestite dallo stesso armatore.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite, entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le specifiche causali di intervento dell'integrazione salariale a beneficio dei lavoratori della pesca, nonché modalità e criteri di erogazione delle prestazioni, in coerenza con quanto previsto dal comma 1.

4. Il comitato di cui all'articolo 11 della legge 8 agosto 1972, n. 457, è integrato da un rappresentante delle cooperative di pesca, un rappresentante delle imprese di pesca ed un rappresentante dei lavoratori imbarcati, designati dalle rispettive organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

5. Per effetto dell'entrata in vigore della presente disposizione le imprese di pesca ed i relativi equipaggi cessano di essere iscritti al fondo di cui all'articolo 29, decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, venendo meno la relativa contribuzione.

6. Dalle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

28.4

ROSA, SIGISMONDI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 8, comma 4, della legge 8 agosto 1972, n. 457, sono soppresse le parole: "per periodi diversi da quelli di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio"».

28.5

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI, BASSO, DI GIROLAMO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 8, comma 4, della legge 8 agosto 1972, n. 457, sono soppresse le parole: "per periodi diversi da quelli di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio"».

28.0.1

MINASI, POTENTI, GERMANÀ

Dichiarato inammissibile*Dopo l'articolo inserire il seguente:***«Art. 28-bis.***(Contributi per la formazione iniziale del personale marittimo)*

1. All'articolo 36 del decreto legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, al comma 1-*bis* sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente:

«Qualora l'ammontare complessivo dei contributi richiesti, di cui al primo periodo, ecceda le risorse disponibili per l'annualità di riferimento, il contributo spettante a ciascun soggetto ammesso è rideterminato in misura proporzionale, nei limiti delle risorse stanziare.»;

b) al terzo periodo, le parole: «con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti» sono soppresse.».

28.0.2

BERGESIO, POTENTI, MINASI, GERMANÀ

Dichiarato inammissibile*Dopo l'articolo inserire il seguente:***«Art. 28-bis.***(Disposizioni in materia di concessioni di acquacoltura e mitilicoltura)*

1. All'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, dopo il comma 18, è aggiunto il seguente:

"18-*bis*. Ferma restando la disciplina relativa all'attribuzione di beni a regioni ed enti locali, ai sensi della legge 5 maggio 2009, n. 42, e le relative norme di attuazione, il termine di durata delle concessioni relative ad aree,

strutture e infrastrutture dedicate all'acquacoltura e alla mitilicoltura è prorogato sino al 31 dicembre 2033."».

28.0.3

SIGISMONDI, ROSA

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

(Imposizione fiscale dei redditi dei lavoratori marittimi)

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 3, dopo la lettera d-ter) è inserita la seguente:

"d-quater) i redditi derivanti dal lavoro dipendente prestato dai lavoratori marittimi residenti in Italia, imbarcati per un periodo superiore a 183 giorni nell'arco di dodici mesi su navi battenti bandiera estera diverse da quelle di cui all'articolo 6-ter, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, annotate nell'elenco di cui al comma 2 della medesima disposizione;"

b) all'articolo 51, comma 8-bis, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Le disposizioni del primo periodo non si applicano ai redditi di lavoro dipendente percepiti dai lavoratori marittimi imbarcati sulle navi."

2. All'articolo 5 della legge 16 marzo 2001, n. 88, il comma 5 è abrogato.

3. Quando le vigenti disposizioni fanno riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto anche dei redditi di cui alla lettera d-quater) dell'articolo 3, comma 3, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotta dal comma 1 del presente articolo.».

28.0.4

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI, BASSO, DI GIROLAMO

Dichiarato inammissibile*Dopo l'articolo inserire il seguente:***«Art. 28-bis.***(Pianificazione dello spazio marittimo e Aree Destinate all'Acquacoltura)*

1. Al fine di dare piena attuazione alla Direttiva 2014/89/UE e di assicurare una gestione sostenibile e integrata delle attività marittime, nello sviluppo della pianificazione dello spazio marittimo il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e con le Regioni costiere, provvede a:

a) individuare, sulla base della metodologia definita dall'ISPRA, le Aree destinate all'Acquacoltura (AZA), quali zone prioritarie e preferenziali per lo sviluppo dell'acquacoltura marina;

b) assicurare che le AZA siano integrate nei Piani di gestione dello spazio marittimo quali componenti strutturali e non meramente eventuali del processo di pianificazione;

c) garantire che l'individuazione delle AZA avvenga tenendo conto della capacità portante degli ecosistemi, della qualità delle acque, dei criteri di compatibilità ambientale e delle esigenze di tutela dei siti della rete Natura 2000. Le Regioni, nell'esercizio delle funzioni di rilascio delle concessioni demaniali marittime per attività di acquacoltura, privilegiano i siti ricadenti nelle AZA di cui al comma 1, assicurando coerenza tra la pianificazione e il regime concessorio.

2. Ai fini del presente articolo, ISPRA supporta le amministrazioni competenti mediante:

a) la definizione di linee guida tecniche per l'aggiornamento periodico delle AZA;

b) la raccolta, elaborazione e pubblicazione dei dati ambientali e oceanografici necessari;

c) il monitoraggio degli impatti ambientali delle attività acquicole nelle AZA.

3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti adotta, previa inte-

sa in sede di Conferenza Stato-Regioni, un Piano nazionale per le AZA, contenente:

- a) la mappatura nazionale delle aree idonee;
- b) criteri uniformi per l'inserimento nei piani regionali delle coste;
- c) misure per il coordinamento tra gli usi concorrenti del mare e per la prevenzione dei conflitti tra attività.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

28.0.5

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI, BASSO, DI GIROLAMO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

(Regime previdenziale agevolato per il primo insediamento dei giovani nella pesca)

1. In caso di primo imbarco su unità da pesca professionale di soggetti di età inferiore ai 41 anni, i benefici di cui all'articolo 6 e 6-bis del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, in legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono estesi fino al 100 per cento limitatamente alle prime due annualità.

2. All'onere derivante dal presente articolo, entro il limite annuale di un milione di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Consequentemente alla rubrica del Capo VI, dopo la parola: «CULTURALE,» inserire le seguenti: «DI LAVORO,».

Art. 29**29.0.1**

FAZZONE

Ritirato

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Coordinamento con la normativa europea)

1. Il Governo è delegato, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, a proporre in sede europea un riesame della definizione di "giornata di pesca" contenuta nelle normative comunitarie, introducendo criteri di flessibilità territoriale coerenti con le peculiarità operative dei bacini mediterranei.

2. A tal fine, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste promuove un tavolo tecnico permanente con le associazioni di categoria, le organizzazioni sindacali e le autorità marittime.».

29.0.2

FAZZONE

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Istituzione della giornata di pesca nazionale)

1. È istituita la giornata di pesca nazionale, intesa come l'arco-temporale effettivamente impiegato dai pescatori per lo svolgimento delle attività di pesca, comprensivo:

- a) delle operazioni di uscita e rientro dal porto;
- b) del tempo di navigazione fino al luogo di pesca;
- c) delle operazioni di calata, sforzo e recupero delle reti o degli attrezzi;
- d) delle attività di selezione, stivaggio e conservazione del pescato.

2. La giornata di pesca nazionale si distingue in due tipologie operative:

- a) giornata corta, della durata massima di 14 ore complessive;
- b) giornata lunga, della durata massima di 18 ore, seguite da un periodo minimo obbligatorio di 48 ore di riposo.

3. Ai fini della misurazione oggettiva dell'attività di pesca, la giornata di pesca nazionale è integrata da un sistema di rilevazione automatica dello sforzo di pesca, basato sull'utilizzo di tecnologie digitali di bordo, sensori intelligenti installati sugli argani e sugli attrezzi da pesca, nonché sistemi di tracciamento elettronico certificati.

4. Lo sforzo di pesca è definito come il numero e la durata delle operazioni di calata e salpata degli attrezzi, rilevate automaticamente dai sistemi di bordo, integrate con i dati del registro elettronico di pesca e con le informazioni georeferenziate relative alle aree operative.

5. Le informazioni raccolte costituiscono parametro tecnico per la determinazione dell'intensità dell'attività di pesca, per la tutela dei lavoratori e per la definizione delle misure di gestione dello sforzo, in coerenza con i piani pluriennali dell'Unione europea e con il Piano di gestione WestMed.».

29.0.3

FAZZONE

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Istituzione di un fondo nazionale di compensazione per i periodi di fermo non biologico)

1. È istituito presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF) il Fondo nazionale per la compensazione economica dei periodi di fermo dell'attività di pesca, di seguito denominato "Fondo".

2. Il Fondo è destinato a ristorare, in modo proporzionale, le imprese di pesca e i lavoratori imbarcati nei periodi di fermo resi obbligatori da superamento dei limiti orari di attività settimanale o mensile previsti dalla presente legge, oltre ai periodi di fermo biologico già disciplinati dalle normative vigenti.

3. Il rimborso è riconosciuto:

- a) alle imprese armatrici, per i costi fissi sostenuti durante il fermo (manutenzione, ormeggio, carburante residuo, ammortamenti);
- b) agli equipaggi e ai lavoratori imbarcati, sotto forma di indennità giornaliera compensativa.

4. L'importo dell'indennità è determinato annualmente con decreto ministeriale, tenendo conto:

- a) del tipo di imbarcazione;
- b) dell'area di pesca;
- c) della durata del fermo operativo.

5. Il Fondo è finanziato mediante:

- a) una quota annuale del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l'Acquacoltura (FEAMPA);
- b) risorse nazionali già destinate a misure di sostegno del reddito nel comparto marittimo;
- c) eventuali ulteriori stanziamenti derivanti da leggi di bilancio o fondi straordinari.

6. Le modalità di accesso, rendicontazione e controllo dei rimborsi sono definite con decreto attuativo del Ministro competente, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.».

29.0.4

FAZZONE

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Sicurezza e tutela dei lavoratori)

1. La definizione della giornata di pesca nazionale mira a migliorare le condizioni di sicurezza e di riposo degli operatori, tenendo conto dell'intensità fisica e dei rischi correlati all'ambiente marittimo.

2. I contratti collettivi del settore pesca si adeguano al presente impianto normativo, in modo da assicurare la coerenza tra durata delle prestazioni, riposi obbligatori e retribuzione.

3. Sono fatte salve le competenze del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro marittimo.».

29.0.5

FAZZONE

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Strutturazione della settimana lavorativa)

1. Ai fini della programmazione dell'attività lavorativa, la settimana di pesca può essere organizzata come segue:

a) fino a cinque giornate corte, per un massimo di 70 ore settimanali;

b) in alternativa, fino a quattro giornate lunghe, per un massimo di 72 ore settimanali, fermo restando l'obbligo del periodo di riposo successivo.

2. Resta ferma la sospensione obbligatoria dell'attività nei periodi di fermo biologico, come previsto dalla normativa vigente e dalle direttive ministeriali.».

29.0.6

ROSSO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Certificazioni di sicurezza e collaudi delle unità destinate al servizio esclusivo degli impianti da acquacoltura e delle flottiglie di pesca)

1. Allo scopo di semplificare le attività di pesca, adeguandole allo sviluppo di sistemi di cattura e alla crescita del settore dell'acquacoltura, all'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 novem-

bre 1981, n. 435, al punto 26) delle denominazioni sono aggiunte infine le seguenti parole: ", nonché la nave al servizio di impianti da pesca o di una flotta di pesca, come individuata ai sensi dei numeri 5) e 6) del comma 1 dell'articolo 8 del decreto Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639".

2. Le certificazioni di sicurezza e i collaudi per le unità abilitate alla 5^a e 6^a categoria del comma 1 dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, sono equiparate a quelle vigenti per il naviglio di pesca di stazza corrispondente, come abilitato ai sensi dell'articolo 408 del Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione.».

29.0.7

Rosso

Ritirato

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Disposizioni in materia di sicurezza della navigazione e zone di rispetto degli impianti di acquacoltura e maricoltura)

1. Al fine di garantire la sicurezza della navigazione, la salvaguardia della vita umana in mare e la tutela dell'integrità delle strutture produttive destinate all'acquacoltura e alla maricoltura, è riaffermata l'esclusiva competenza dell'Autorità marittima territorialmente competente nel determinare, con propria ordinanza, le zone di rispetto e i limiti di navigabilità in prossimità dei suddetti impianti.

2. Nella determinazione delle zone di rispetto di cui al comma 1, l'Autorità marittima fissa una distanza minima di sicurezza dal perimetro esterno dell'impianto, come delimitato dai segnali marittimi obbligatori. Tale distanza, fatte salve motivate esigenze di sicurezza o di pubblica utilità, non può in ogni caso essere inferiore a 200 metri.

3. L'ampiezza della zona di rispetto oltre il limite minimo di cui al comma 2 è stabilita dall'Autorità marittima tenendo conto delle specifiche caratteristiche del sito, della profondità delle acque, della tipologia di impianto (galleggiante, sommerso o offshore) e dell'ingombro dei sistemi di ormeggio e ancoraggio, al fine di prevenire sinistri marittimi e danni alle strutture.

4. All'interno delle zone di rispetto come delimitate dall'ordinanza dell'Autorità marittima, è fatto divieto di navigazione, ancoraggio e pesca con

qualsiasi attrezzo a tutte le unità non espressamente autorizzate dall'ente concessionario o dall'autorità medesima.

5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'inosservanza dei divieti di cui al presente articolo e delle correlate ordinanze dell'Autorità marittima è punita:

a) con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 1164 del codice della navigazione (Inosservanza di norme sulla polizia dei porti o degli aeroporti);

b) qualora dalla violazione derivi un pericolo per la sicurezza della navigazione o danni alle strutture, si applicano le fattispecie di cui agli articoli 1231 (Inosservanza di norme sulla sicurezza della navigazione) e 1161 (Abusiva occupazione di spazio demaniale e inosservanza di limiti alla proprietà demaniale) del Codice della Navigazione, fermo restando il risarcimento del danno civile in favore del soggetto concessionario.».

29.0.8

FAROLFI, ROSA

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Disposizioni in materia di sicurezza della navigazione e zone di rispetto degli impianti di acquacoltura e maricoltura)

1. Al fine di garantire la sicurezza della navigazione, la salvaguardia della vita umana in mare e la tutela dell'integrità delle strutture produttive destinate all'acquacoltura e alla maricoltura, è riaffermata l'esclusiva competenza dell'Autorità marittima territorialmente competente nel determinare, con propria ordinanza, le zone di rispetto e i limiti di navigabilità in prossimità dei suddetti impianti.

2. Nella determinazione delle zone di rispetto di cui al comma 1, l'Autorità marittima fissa una distanza minima di sicurezza dal perimetro esterno dell'impianto, come delimitato dai segnali marittimi obbligatori. Tale distanza, fatte salve motivate esigenze di sicurezza o di pubblica utilità, non può in ogni caso essere inferiore a 200 metri.

3. L'ampiezza della zona di rispetto oltre il limite minimo di cui al comma 2 è stabilita dall'Autorità marittima tenendo conto delle specifiche caratteristiche del sito, della profondità delle acque, della tipologia di impianto

(galleggiante, sommerso o offshore) e dell'ingombro dei sistemi di ormeggio e ancoraggio, al fine di prevenire sinistri marittimi e danni alle strutture.

4. All'interno delle zone di rispetto come delimitate dall'ordinanza dell'Autorità marittima, è fatto divieto di navigazione, ancoraggio e pesca con qualsiasi attrezzo a tutte le unità non espressamente autorizzate dall'ente concessionario o dall'autorità medesima.

5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'inosservanza dei divieti di cui al presente articolo e delle correlate ordinanze dell'Autorità marittima è punita:

a) con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 1164 del codice della navigazione (Inosservanza di norme sulla polizia dei porti o degli aeroporti);

b) qualora dalla violazione derivi un pericolo per la sicurezza della navigazione o danni alle strutture, si applicano le fattispecie di cui agli articoli 1231 (Inosservanza di norme sulla sicurezza della navigazione) e 1161 (Abusiva occupazione di spazio demaniale e inosservanza di limiti alla proprietà demaniale) del Codice della Navigazione, fermo restando il risarcimento del danno civile in favore del soggetto concessionario.».

.

Art. 30

30.1

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI, BASSO, DI GIROLAMO

Respinto

Al comma 1 sopprimere le parole da: «e sono aggiunte» fino alla fine del comma.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Modifiche alla rappresentanza nelle commissioni di riserva delle aree marine protette».

30.2

BASSO, IRTO, FINA

Dichiarato inammissibile

Al comma 1 sostituire le parole da: «e sono aggiunte» fino alla fine del comma con le seguenti: «e dopo il primo periodo è inserito il seguente: "La commissione di riserva, in materia di definizione e implementazione delle misure di gestione delle attività antropiche, identificazione di fonti di finanziamento e coinvolgimento della comunità locale, coopera con il Tavolo di Cogestione, strumento partecipativo e consultivo, nominato dall'ente gestore dell'area marina protetta, presieduto dal Presidente o suo delegato, e composto da: il direttore dell'area marina protetta; un rappresentante per ogni comune in cui ricade l'area marina protetta; un rappresentante delle associazioni di categoria della pesca professionale; un rappresentante delle cooperative dei pescatori professionali e un rappresentante delle associazioni di pesca ricreativa, operanti nell'area marina protetta; due rappresentanti di altri settori economici nominati dal direttore dell'area marina; un rappresentante delle associazioni di protezione ambientale riconosciute con comprovata esperienza nel settore della conservazione degli ecosistemi marini; un rappresentante degli enti di ricerca che operano nell'area con comprovata esperienza nel settore della pesca e della conservazione degli ecosistemi marini; un rappresentante dei soggetti con funzioni di sorveglianza dell'area marina protetta."».

30.3

BASSO, IRTO, FINA

Ritirato

Al comma 1 sostituire le parole: «nonché da un esperto designato dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da un esperto designato dal Ministero dell'università e della ricerca», con le seguenti: «nonché da un esperto designato dalle Associazioni della pesca professionale maggiormente rappresentative riconosciute dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e da un esperto designato dal Ministero dell'università e della ricerca».

30.4 (testo 2)

TUBETTI, FAROLFI

Accolto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «Ministero dell'università e della ricerca» aggiungere le seguenti: «, da un rappresentante della Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee (FIPSAS)»;

b) dopo il comma 1 inserire il seguente: «1-bis. Agli oneri derivanti dal trattamento di missione da corrispondere al rappresentante della Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee (FIPSAS) di cui al comma 1, pari a 54.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica».

Conseguentemente, all'articolo 31, comma 1, sostituire le parole: «dell'articolo 27» con le seguenti: «degli articoli 27 e 30».

30.5

DI GIROLAMO, SIRONI

Dichiarato inammissibile

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché delle Associazioni nazionali della Pesca sportivo-ricreativa maggiormente».

30.0.1

DI GIROLAMO, SIRONI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Valorizzazione del patrimonio marittimo regionale)

1. Le Regioni possono promuovere progetti integrati di valorizzazione del patrimonio marittimo, culturale e ambientale, anche attraverso la costituzione di distretti turistici economici marittimi.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 10 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

30.0.2

BASSO, IRTO, FINA

Dichiarato inammissibile

Nel Capo VII, all'articolo 31 premettere il seguente:

«Art. 30-bis.

(Valorizzazione del patrimonio marittimo regionale)

1. Le Regioni possono promuovere progetti integrati di valorizzazione del patrimonio marittimo, culturale e ambientale, anche attraverso la costituzione di distretti turistici economici marittimi. Tali progetti possono beneficiare di

risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione e dei fondi strutturali europei, nel rispetto della programmazione regionale.».

30.0.1000/1

BASSO, IRTO, FINA

Respinto

All'emendamento 30.0.1000, al capoverso «Art. 30-bis», sopprimere il comma 1.

30.0.1000/2

BASSO, IRTO, FINA

Respinto

All'emendamento 30.0.1000, al capoverso «Art. 30-bis», sopprimere il comma 2.

30.0.1000/500

LA RELATRICE

Accolto

All'emendamento 30.0.1000, sostituire la parte consequenziale con la seguente: «Conseguentemente:

a) alla rubrica del Capo VI, sostituire le parole: «e di pesca» con le seguenti: «, di ambiente e di pesca»;

b) dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

«Art. 31-bis.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.».

30.0.1000

LA RELATRICE

Accolto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Delega al Governo per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1785 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, che modifica la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), e la direttiva 1999/31/CE del Consiglio, relativa alle discariche di rifiuti)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 30 giugno 2026, un decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2024/1785 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, che modifica la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), e la direttiva 1999/31/CE del Consiglio, relativa alle discariche di rifiuti, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, nonché dei criteri direttivi specifici di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 13 giugno 2025, n. 91, fermo restando quanto previsto ai commi 3 e 4 del medesimo articolo 10.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione e del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle imprese e del *made in Italy*, della salute, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, e per gli affari regionali e le autonomie, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Sullo schema di decreto legislativo è acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono tenute a esprimersi nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione; decorso tale termine i decreti possono comunque essere adottati. Qualora il termine previsto per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'esercizio della delega, o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni.».

Consequentemente, alla rubrica del Capo VI, sostituire le parole: «e di pesca» con le seguenti: «, di ambiente e di pesca».

Art. 31**31.0.1**

SIGISMONDI, ROSA

Accolto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Modifiche alla legge 14 giugno 2021, n. 91, recante l'istituzione di una zona economica esclusiva oltre il limite esterno del mare territoriale)

1. All'articolo 2, comma 1, della legge 14 giugno 2021, n. 91, le parole: «i diritti sovrani» sono sostituite dalle seguenti: «i diritti sovrani, la giurisdizione e gli altri diritti».

31.0.2

SIGISMONDI, ROSA

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Rafforzamento dell'organico dell'Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee)

1. La dotazione organica dell'Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee, di cui all'articolo 8, comma 3, della legge 26 gennaio 2026, n. 9, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge o se successivo dal 1° luglio 2026, è incrementata di trentasette unità di personale di cui ventitré di categoria A del contratto collettivo nazionale di lavoro della Presidenza del Consiglio dei ministri e quattordici di categoria B del medesimo contratto collettivo nazionale. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 1.992.886 euro per l'anno 2026, 3.985.771 euro per l'anno 2027 e 3.838.242 euro a decorrere dal 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 725, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.».

COORD. 1

LA RELATRICE

Accolto

All'articolo 6, comma 1, sostituire le parole: «decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2012» con le seguenti: «decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione 10 novembre 2011, pubblicato nel supplemento ordinario n. 37 alla Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2012, recante l'adozione del Sistema di riferimento geodetico nazionale».

All'articolo 8, comma 1, lettere b) e c), sostituire le parole: «dall'organizzazione didattica subacquea di cui alla lettera e)» con le seguenti: «dall'organizzazione didattica per le attività subacquee di cui alla lettera e)».

All'articolo 9, comma 2, sostituire le parole: «soggetti di cui all'articolo 10 e seguenti» con le seguenti: «soggetti di cui agli articoli 10, 11 e 12».

All'articolo 10, comma 3, lettera a), sostituire le parole: «ai sensi dell'articolo 9 e seguenti» con le seguenti: «ai sensi del titolo II».

All'articolo 11, comma 4, sostituire l'alinea con il seguente: «Al termine dell'immersione il responsabile del centro di immersione e di addestramento subacqueo, o un suo incaricato, annota inoltre:».

All'articolo 15, comma 1:

all'alinea sostituire le parole: «Sistema telematico del diporto» con le seguenti: «Sistema telematico centrale della nautica da diporto»;

alla lettera a), numero 3), capoverso 4, primo periodo, sostituire le parole: «di cui al comma 1» con le seguenti: «ai sensi del comma 2» e le parole: «al medesimo comma 1» con le seguenti: «al comma 1».

All'articolo 18, comma 1:

alla lettera c) sostituire le parole: «la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b)» con le seguenti: «la lettera c. è sostituita dalla seguente: "c.»;

alla lettera i), capoverso Art. 169-bis, sostituire la lettera f) con la seguente: «f) il registro di bordo GMDSS, di cui all'articolo 175 del presente codice»;

alla lettera m) sostituire le parole: «registro GMDSS» con le seguenti: «registro di bordo previsto dal Sistema mondiale di soccorso e di sicurezza in mare (GMDSS - Global Maritime Distress and Safety System), di cui alla regola 17 del capitolo IV dell'allegato alla Convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, di cui alla legge 23 maggio 1980, n. 313, come sostituito dagli emendamenti del 1988, pubblicati nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 62 del 14 marzo 1992».

Sostituire l'articolo 19 con il seguente:

«Art. 19. - *(Modifiche al regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione marittima, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328)* - 1. Gli articoli 224, 226, 236, 315, 363, 365 e 374 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (Navigazione marittima), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, sono abrogati.

2. I riferimenti agli articoli 224, 315, 363 e 365 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, contenuti in altre disposizioni, si intendono operati ai seguenti articoli del codice della navigazione:

a) l'articolo 224 del regolamento deve intendersi riferito all'articolo 122-bis del codice della navigazione, introdotto dall'articolo 18, comma 1, lettera d), della presente legge;

b) l'articolo 315 del regolamento deve intendersi riferito all'articolo 146-bis del codice della navigazione, introdotto dall'articolo 18, comma 1, lettera e), della presente legge;

c) gli articoli 363 e 365 del regolamento devono intendersi riferiti rispettivamente ai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 177 del codice della navigazione, introdotti dall'articolo 18, comma 1, lettera n), della presente legge».

All'articolo 20, comma 1:

alla lettera a), numero 1), sostituire le parole: «n. 13-bis» con le seguenti: «conforme al modello riportato nell'allegato 13-bis» e le parole: «n. 14-bis» con le seguenti: «conforme al modello»;

alla lettera b), numero 1), sostituire le parole: «della regola 7 e 9 del capitolo I della Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS) del 1° novembre 1974 e Protocollo del 1988» con le seguenti: «delle regole 7 e 9 del capitolo I dell'allegato alla Convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, di cui alla legge 23 maggio 1980, n. 313, come sostituito dagli emendamenti del 1988, pubblicati nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 62 del 14 marzo 1992».

All'articolo 21, comma 1, sostituire le parole: «codice degli incentivi di cui all'articolo 3 della legge 27 ottobre 2023, n. 160» con le seguenti: «codice degli incentivi, di cui al decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184».

All'articolo 22, comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: «dal presente articolo» con le seguenti: «dal presente comma».